

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 dicembre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **402.** Sentenza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Misure di salvaguardia del Piano di governo del territorio (PGT) - Sospensione di ogni determinazione in ordine alla domanda di permesso di costruire sino all'adozione degli atti di PGT, in ipotesi di contrasto dell'intervento oggetto della domanda con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati - Modifica del termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza ed eccesso di potere legislativo, nonché assenza di disciplina transitoria dei termini in corso di scadenza - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 36, comma 4, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Pag. 9

N. **403.** Sentenza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di proponibilità dell'azione in sede giurisdizionale - Asserita estensione dell'obbligo anche in caso di azioni cautelari - Denunciata lesione del diritto di agire in giudizio - Premessa interpretativa non pacifica in giurisprudenza - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

» 14 » 14

N. **404.** Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Contraddittorietà e carenze dell'ordinanza di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12 e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
- Costituzione, art. 76.

» 18 » 18

N. 405. Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore - Condanna, «secondo il diritto vivente», del soccombente, anziché del difensore, al rimborso delle spese a favore della parte appellata - Denunciata violazione del diritto di difesa e lamentata lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Esclusione - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Inidoneità del *tertium comparationis* - Evocato - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 82 e 91.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

Pag. 20

N. 406. Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilità anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di rapporto di lavoro privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. - In subordine: mancata previsione, in caso di opposizione dei controinteressati, dell'obbligo del ricorrente di depositare l'atto di costituzione nella cancelleria del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo, nonché l'obbligo, per quest'ultimo, di rimettere gli atti al Ministero competente anche in caso di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - Denunciata violazione del principio del giudice naturale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e 10, primo e secondo comma.

- Costituzione, artt. 3, 97 e 25.

» 23 » 23

N. 407. Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Effetto estintivo del reato - Condizioni - Mancata previsione che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non si produca se la persona nei cui confronti la pena è stata comminata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta - *Petitur* volto a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma censurata e che si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva *in malam partem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 460, comma 5; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 136.

- Costituzione, art. 3.

» 26

N. 408. Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa dal reato residente o domiciliata all'estero (in luogo conosciuto) - Invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni - Contenuto - Enunciazione sommaria del «fatto-reato» e degli articoli di legge violati - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa e dedotta disparità di trattamento rispetto all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini - Prospettazione di questione con motivazione insufficiente ed inidonea sulla rilevanza, nonché, per altro profilo di censura, irrilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 154, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

» 29 » 29

N. 409. Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle inerenti la persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza - Dedotta lesione del principio della funzione rieducativa della pena, del principio di legalità, del principio di personalità della responsabilità penale - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Questioni sollevate sulla premessa dell'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata e della impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, analoghe ad altre già dichiarate inammissibili per mancata verifica da parte dei rimettenti della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 69, quarto comma, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, primo e terzo comma, 101, comma secondo, e 111, primo e sesto comma

Pag. 32

N. 410. Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Definizione agevolata di lite fiscale pendente in grado di appello - Impugnazione del diniego opposto dall'amministrazione finanziaria - Competenza dell'organo giurisdizionale presso cui pende la lite - Lamentata irragionevole violazione della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito e asserita lesione del principio del giusto processo tributario - Censura di norma concernente fattispecie estranea all'oggetto del giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8.
- [Costituzione, art. 111].

» 37 » 37

N. 411. Ordinanza 21 - 30 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Introduzione dell'istituto ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 e applicabilità solo al soggetto imprenditore fallito e ai fallimenti chiusi dopo l'entrata in vigore del suddetto d.lgs. - Denunciata irrazionalità dell'istituto in sé e, in subordine, ingiustificata disparità di trattamento fra imprenditori assoggettabili e non assoggettabili a fallimento, e fra falliti il cui fallimento sia stato chiuso prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. - Censure rivolte a normativa non applicabile, *ratione temporis*, nel giudizio *a quo* - Argomentazioni carenti e contraddittorie in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lettera a), numero 13; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 142, come sostituito dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3.

» 40 » 40

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 774. Ordinanza del Giudice di pace di Ronciglione del 20 aprile 2007.

Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Violazione del diritto fondamentale della persona alla riservatezza - Lesione, nel caso che l'autore dell'infrazione sia il proprietario dell'autoveicolo, del principio *nemo tenetur se ipsum accusare*.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 2.....

Pag. 45

N. 775. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per il Lazio del 30 agosto 2006.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Nozione di area fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta - Norme di interpretazione autentica secondo cui l'edificabilità deve essere ritenuta solo sulla base delle disposizioni del piano regolatore generale, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi - Lamentata irragionevole equiparazione di terreni siti in zona munita di strumento attuativo e terreni siti in zona solo ritenuta edificabile dal piano regolatore generale - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché dei principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 11-*quaterdecies*, comma 16; d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

» 46 » 46

N. 776. Ordinanza del Tribunale di Milano del 4 giugno 2007.

Procedimento civile - Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione dell'udienza collegiale - Mancata notifica nel termine perentorio - Prevista estinzione del processo in luogo del differimento dell'udienza e successiva cancellazione dal ruolo - Lamentata sproporzione e incoerenza della sanzione rispetto alla finalità di garantire la ragionevole durata del processo, con effetti pregiudizievoli per i diritti sostanziali e processuali della parte onerata - Lamentata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di mancata comparizione delle parti innanzi al collegio per la sentenza contestuale, nonché di altre ipotesi previste nell'ambito del medesimo procedimento, e ad analoga ipotesi di inattività delle parti nel procedimento ordinario, per le quali tutte è previsto il differimento dell'udienza e la successiva cancellazione dal ruolo - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 7, commi 2 e 3, 12 e 16, comma 1; cod. proc. civ., artt. 181 e 309

» 51

N. 777. Ordinanza del Giudice di pace di Cuneo del 18 maggio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparità di trattamento.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 56

N. 778. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 18 maggio 2007.

Previdenza - Sistema previdenziale forense - Pensione di inabilità erogata agli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Condizione - Iscrizione alla Cassa in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento, a parità di condizioni di inabilità e di contribuzione, in dipendenza da elemento meramente temporale - Violazione del principio della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte n. 132/1984 di non fondatezza di analoga questione.

- Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, comma primo, lett. b), e 5, comma primo.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.

» 58 » 58

N. 779. Ordinanza del Tribunale di Treviso del 12 giugno 2007.

Società - Società cooperative e loro consorzi - Fusione - Obbligo, stabilito con norma auto-qualificata interpretativa ma a carattere innovativo, di devoluzione del patrimonio effettivo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici - Indebita interferenza sull'autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 17.
- Costituzione, artt. 101, 102 e 104.

» 59 » 59

N. 780. Ordinanza della Corte di appello di Firenze del 24 luglio 2007.

Espropriazione per pubblica utilità - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Lesione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo n. 1 a Convenzione europea diritti dell'uomo art. 1.

» 65 » 65

N. 781. Ordinanza del Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea, del 13 luglio 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Previsione dell'arresto obbligatorio anziché facoltativo - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe o più gravi - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

» 69 » 69

N. 782. Ordinanza della Corte d'appello di Bari del 29 giugno 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti termini di prescrizione più brevi - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

– Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.

– Costituzione, art. 3..... Pag. 74

N. 783. Ordinanza del Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea, del 13 luglio 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Previsione dell'arresto obbligatorio anziché facoltativo - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe o più gravi - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.

– Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo..... » 79 » 79

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 402

Sentenza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Misure di salvaguardia del Piano di governo del territorio (PGT) - Sospensione di ogni determinazione in ordine alla domanda di permesso di costruire sino all'adozione degli atti di PGT, in ipotesi di contrasto dell'intervento oggetto della domanda con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati - Modifica del termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza ed eccesso di potere legislativo, nonché assenza di disciplina transitoria dei termini in corso di scadenza - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 36, comma 4, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 settembre 2006, depositato in cancelleria il 20 settembre 2006 e iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 15 settembre 2006 e depositato il successivo 20 settembre, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. — Il ricorrente premette che l'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2006 ha sostituito l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 36 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, il quale stabiliva che «La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi cinque anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico», con il seguente: «La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione».

Il ricorrente afferma che la novella introdotta, peraltro in conformità con la normativa nazionale recata dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comporta la riduzione della misura di salvaguardia da cinque a tre anni, ovvero il mantenimento del termine di cinque anni solo nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, senza però prevedere norme transitorie per le adozioni-approvazioni in corso.

Secondo il ricorrente, la nuova scadenza del termine di applicazione della misura di salvaguardia, senza una disposizione transitoria che disciplini i termini in corso, obbligherebbe il comune, da un giorno all'altro, a provvedere in conformità con gli strumenti vigenti e, presumibilmente, in contrasto con le disposizioni del piano di governo del territorio adottato (PGT). In altri termini, la norma regionale impugnata, ancorché si presenti in astratto come adeguamento alla legislazione nazionale, avrebbe l'effetto pratico di rendere possibili interventi edilizi non conformi al PGT adottato e di rendere più difficile l'approvazione definitiva dello stesso.

L'irragionevolezza di tale norma regionale emergerebbe dalla circostanza che, pur nella vigenza di una diversa disciplina statale, in un primo momento, all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione Lombardia aveva ritenuto che la moratoria delle decisioni in ordine ad interventi in contrasto con i piani adottati e non approvati dovesse durare 5 anni. Tale deroga rispetto alla normativa statale che a suo tempo non era stata oggetto di impugnazione, unitamente al successivo ripristino, realizzato con la disposizione censurata, dei termini previsti dalla normativa statale determinerebbe «nella disciplina urbanistica regionale un buco temporale», con il conseguente sacrificio di essenziali interessi delle collettività locali, e «senza alcuna assunzione di specifica responsabilità, ma come semplice effetto dell'adeguamento immediato e non ponderato della normativa regionale alle regole suppletive fissate nella legislazione statale».

Secondo il ricorrente, la norma impugnata sarebbe il frutto di una sorta di caso di eccesso di potere legislativo, o, comunque, di un tentativo di fare amministrazione diretta attraverso un provvedimento legislativo, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Sulla base di tali argomentazioni l'Avvocatura dello Stato chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge regionale n. 12 del 2006, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria relativa ai procedimenti di approvazione in corso.

In data 14 ottobre 2006 si è costituita la Regione Lombardia concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso.

La difesa della Regione evidenzia, in primo luogo, che le scelte del legislatore regionale vanno collocate nell'ambito del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni introdotto dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. In particolare, com'è noto, la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, non prevista esplicitamente, rientra nell'ambito della materia «governo del territorio» che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (*ex multis*, vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 326 e n. 303 del 2003).

La Regione, nell'atto di costituzione, ricorda che l'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un doppio termine di efficacia delle misure di salvaguardia stabilendo che «In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione».

Il legislatore regionale, nell'esercizio delle proprie competenze *in subiecta materia*, doveva far riferimento ai principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato oppure desumibili dalle leggi statali vigenti e, con riguardo alle misure di salvaguardia, l'unico principio desumibile dalla legislazione statale era quello dell'obbligatorietà della previsione delle stesse da parte del legislatore regionale a garanzia degli strumenti urbanistici adottati.

Quanto ai termini di efficacia delle misure di salvaguardia, ad avviso della Regione non sembra possa individuarsi un principio vincolante per il legislatore regionale: d'altra parte, anche in precedenza era ammessa la possibilità per le Regioni di prevedere una diversa efficacia temporale delle misure di salvaguardia.

Pertanto, risulterebbe errata la ricostruzione della difesa erariale che pretende di qualificare la previsione del termine quinquennale di efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e la successiva modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge regionale n. 12 del 2006 in termini, rispettivamente, di deroga e riconduzione alla regola generale fissata dal legislatore statale.

Tali interventi — sempre secondo la resistente Regione — sono, invece, il risultato del legittimo esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di edilizia e di urbanistica.

Alla luce di tali argomentazioni, deve essere anche respinta l'affermazione del Governo secondo la quale la norma impugnata è irragionevole, in quanto il legislatore regionale aveva previsto appena un anno prima che la moratoria delle decisioni in ordine ad interventi in contrasto con i piani adottati e non approvati dovesse durare cinque anni.

Analoga sorte deve — secondo la Regione — essere riservata alla censura del Governo che lamenta la mancanza di norme transitorie per le adozioni-approvazioni in corso al momento dell'entrata in vigore del doppio termine di tre e cinque anni.

Tale scelta, che rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, non può dirsi viziata da irragionevolezza, in quanto il legislatore regionale si è allineato ad un criterio comunque fissato dal legislatore statale.

La difesa della Regione, inoltre, ribadisce che la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 prevede due tipologie di misure di salvaguardia: quelle applicabili sino all'adozione degli atti di PGT, disciplinate dall'art. 36, comma 4, e quelle a regime, di cui all'art. 13, comma 12, a garanzia dei PGT adottati, e che la modifica del termine è intervenuta solo sulle misure applicabili fino all'adozione dei PGT.

Dunque, se il comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 12 del 2005 si applica sino all'adozione degli atti di PGT, è del tutto impossibile che da tale norma, come modificata dall'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge regionale n. 12 del 2006, possa derivare, come erroneamente affermato dalla difesa erariale, l'effetto pratico di rendere possibili interventi edilizi non conformi al PGT adottato e di rendere più difficile la stessa approvazione definitiva del medesimo.

La censura del Governo, pertanto, sarebbe del tutto infondata.

Secondo la Regione, inoltre, la successione delle leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 12 del 2006 «non è qualificabile in termini di «deroga e di successiva riconduzione alla regola generale»» e, comunque, l'art. 1, comma 1, lettera *h*), impugnato, non ha creato alcun vuoto temporale, in quanto va coordinato con le disposizioni dettate dagli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 12 del 2005. In proposito, il comma 1 dell'art. 25 di tale legge prevede che «Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'art. 26, ai commi 2 e 3, prevede che «I comuni deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e procedono all'approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla presente legge. Per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, tale obbligo di adeguamento decorre dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3 [comma 2]. I comuni di cui all'articolo 25, comma 2, deliberano

l'avvio del procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico generale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e procedono successivamente all'approvazione di tutti gli atti di PGT [comma 3]».

Risulta, pertanto — secondo la resistente — non irragionevole e conforme al principio del buon andamento della pubblica amministrazione la scelta effettuata dal legislatore regionale del 2006, in quanto l'art. 25, comma 1, prevede che i piani vigenti conservano comunque efficacia fino all'approvazione del PGT.

D'altra parte, una volta adottati i PGT, a garanzia degli stessi intervengono le misure di salvaguardia a regime previste dall'art. 13, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005.

Infine, ad evitare l'effetto di un eccessivo procrastinarsi dell'efficacia dei piani regolatori vigenti, l'art. 25 della legge regionale n. 12 del 2005 prevede che tali piani hanno efficacia non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge e l'art. 26 prevede termini abbastanza brevi entro i quali i comuni debbono provvedere all'adeguamento dei PRG vigenti.

Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Lombardia ha ribadito le argomentazioni già esposte nella memoria di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto la modifica della scadenza del termine di applicazione della misura di salvaguardia precedentemente prevista, in assenza di una disposizione transitoria che disciplini i termini in corso, ancorché si presenti in astratto come adeguamento alla legislazione dello Stato, obbligherebbe i comuni a provvedere in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, con l'effetto pratico di rendere possibili interventi edilizi non conformi ai piani di governo del territorio (PGT) adottati e non ancora approvati e di rendere più difficile la loro stessa approvazione definitiva.

La questione non è fondata.

Il ricorrente basa le sue censure su una lettura parziale dell'art. 36 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, senza considerare l'intero testo di tale legge regionale.

Le censure contenute nel ricorso, infatti, fanno riferimento ad ipotetiche illegittimità che si potrebbero verificare nella fase successiva all'adozione dei PGT, mentre la norma impugnata disciplina il momento antecedente, la fase cioè che giunge «sino all'adozione degli atti di PGT».

Il legislatore regionale, nell'introdurre un nuovo tipo di strumento urbanistico denominato PGT, ha predisposto una duplice disciplina per l'applicazione delle misure di salvaguardia, la prima, efficace fino al momento della adozione dei PGT, regolata dall'art. 36, comma 4, e la seconda, operante dall'adozione dei PGT fino alla loro definitiva approvazione, regolata dall'art. 13, comma 12.

L'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 stabilisce che «Sino all'adozione degli atti di PGT secondo quanto previsto nella parte prima della presente legge, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione».

È invece l'art. 13, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005 — non impugnato dal ricorrente — a prevedere testualmente che «Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi».

Da tale quadro normativo si ricava che, mentre per la prima fase, fino al momento di adozione degli atti di PGT, il legislatore regionale ha inteso modificare il termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia che aveva previsto in sede di prima approvazione, adeguandolo a quello previsto dal legislatore statale (tre anni dall'adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui questo sia stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione), per la seconda fase, vale a dire nel periodo successivo all'adozione dei PGT e fino alla loro definitiva approvazione non ha, invece, previsto alcun termine ultimo di applicazione delle misure di salvaguardia. La giurisprudenza amministrativa, infatti, pronunciandosi in casi analoghi, ha ritenuto che dovrebbero trovare applicazione in via residuale «gli stessi limiti di validità temporanea del potere di salvaguardia fissati, in sede nazionale, dall'art.12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001» (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3834 del 2005).

Pertanto, la tesi posta a fondamento della questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri — e cioè che i comuni, sin dall'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2006, siano tenuti, in base alla disposizione impugnata, a provvedere al rilascio dei titoli abilitativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti e in contrasto con i PGT adottati — si basa su un'erronea interpretazione della norma, non essendo possibile ipotizzare un contrasto tra i titoli abilitativi da rilasciare e uno strumento urbanistico, quale è quello costituito dai PGT, che ancora non è stato adottato.

In conclusione, la norma impugnata, che costituisce esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio da parte della Regione Lombardia, non presenta i vizi lamentati dal ricorrente, dal momento che essa riproduce gli stessi termini di efficacia delle misure di salvaguardia previsti dal legislatore statale né può determinare gli effetti lesivi paventati, dato che si riferisce ad una fattispecie diversa da quella prospettata nel ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 403

Sentenza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di proponibilità dell'azione in sede giurisdizionale - Asserita estensione dell'obbligo anche in caso di azioni cautelari - Denunciata lesione del diritto di agire in giudizio - Premessa interpretativa non pacifica in giurisprudenza - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promosso con ordinanza del 22 settembre 2006 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Massimo Martelli ed altro e Telecom Italia s.p.a., iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con ordinanza del 22 settembre 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) «nella parte in cui esso esclude anche la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale di natura cautelare, fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ivi previsto».

2. — Il rimettente premette di essere stato adito, nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Telecom Italia s.p.a., in sede cautelare ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, al fine di ottenere l'attivazione in via d'urgenza di una linea telefonica fissa.

Espone, inoltre, che nel giudizio si è costituita la Telecom Italia s.p.a. la quale ha eccepito, oltre all'assenza dei presupposti specifici di cui all'art. 700 cod. proc. civ., l'«improponibilità e/o improcedibilità» dell'azione ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, in ragione del mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nelle more del medesimo giudizio — premette altresì il giudice *a quo* — le parti hanno dato atto che è cessata la materia del contendere in quanto la linea telefonica è stata allacciata, ma hanno, tuttavia, rispettivamente, chiesto la condanna dell'altra parte alle spese di lite, in base al principio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Infatti — osserva il giudice rimettente — le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dei ricorrenti nel giudizio principale o al massimo compensate, in quanto dal divieto di proporre l'azione giurisdizionale, se non dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deriverebbe la soccombenza virtuale dei ricorrenti che hanno introdotto l'azione cautelare senza aver prima esperito il predetto tentativo. Se, invece, la disposizione in esame fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, le spese di lite dovrebbe essere poste a carico della Telecom Italia s.p.a.

La questione, pertanto, è — ad avviso del medesimo rimettente — rilevante.

3. — In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Pisa sostiene che l'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 «almeno nella parte in cui [...] preclude temporaneamente il ricorso anche alla tutela cautelare [...]» è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, diritto cui è coesistente la tutela cautelare, «la cui funzione potrebbe essere frustrata dalla necessità di attendere l'esaurimento del procedimento conciliativo».

Il rimettente non ritiene di poter condividere l'interpretazione della disposizione in esame, accolta da altri giudici di merito, secondo la quale il mancato espletamento della previa procedura di conciliazione non potrebbe precludere la tutela cautelare: tale interpretazione, peraltro contraddetta da numerose decisioni di segno opposto, non sarebbe, infatti, conciliabile con l'ampiezza dell'espressione «ricorso in sede giurisdizionale» contenuta nella disposizione censurata, il cui significato non sembra potersi limitare alla sola azione ordinaria, con esclusione di quella cautelare. A conforto di ciò starebbe, inoltre, la stessa previsione — di cui all'art. 2, comma 20, lettera e), della legge 14 dicembre 1995 n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) — di uno specifico potere dell'Autorità di regolazione per le telecomunicazioni, di emettere provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi nell'ambito della procedura di conciliazione: la previsione di un simile potere sarebbe superflua ove, in mancanza o in pendenza di un procedimento conciliativo, si potesse proporre l'azione cautelare dinanzi agli organi giurisdizionali competenti, né sarebbe comunque sufficiente ad eliminare il sospetto di illegittimità costituzionale della norma denunciata, non potendo un potere di un'autorità amministrativa supplire alla carenza di tutela giurisdizionale.

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

La difesa erariale osserva che l'istituto di cui alla norma censurata, che costituisce uno strumento volto ad assicurare un filtro rispetto al proliferare del contenzioso nella specifica materia, configura una mera condizione di procedibilità dell'azione, alla mancata effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione non essendo riconnessa alcuna decadenza di indole processuale. La norma censurata, pertanto, deve essere interpretata, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nel senso che l'azione giudiziaria non può essere pregiudicata dall'omissione dell'incombente, ma solo sospesa in attesa del suo esaurimento.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

2. — Secondo il rimettente la predetta disposizione, stabilendo che, per le controversie fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure fra soggetti autorizzati o destinatari di licenze fra loro, «non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza» all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escluderebbe anche la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale di natura cautelare, fino a che non sia stato esperito il predetto tentativo obbligatorio di conciliazione, in tal modo determinando una lesione del diritto di agire in giudizio, «diritto cui è essenziale la tutela cautelare, la cui funzione potrebbe essere frustrata dalla necessità di attendere l'esaurimento del procedimento conciliativo».

3. — La questione non è fondata nei sensi di seguito esposti.

3.1. — Il giudice rimettente muove dalla premessa interpretativa, tutt'altro che pacifica in giurisprudenza, secondo la quale la disposizione censurata, stabilendo che, per le controversie dalla stessa previste, «non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza» alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non consentirebbe il ricorso alla tutela cautelare, nel caso di mancato esperimento del prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione. L'opposta interpretazione della medesima disposizione, accolta da altri giudici di merito, pur richiamata e ritenuta, dal medesimo Tribunale, conforme a Costituzione, non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 12 delle preleggi: essa non sarebbe, infatti, conciliabile con l'ampiezza dell'espressione «ricorso in sede giurisdizionale» contenuta nella disposizione censurata, il cui significato non si ritiene possa limitarsi alla sola azione ordinaria, con esclusione di quella cautelare.

Tale assunto risulta privo di fondamento alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione e di tutela cautelare.

Occorre, infatti, considerare che questa Corte ha affermato che quanto stabilito dall'art. 412-*bis* del codice di procedura civile, con riferimento alla disciplina delle controversie di lavoro, secondo cui il mancato espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari, deve essere inteso nel senso che «un istituto di generale applicazione in ogni controversia di lavoro (il tentativo obbligatorio di conciliazione) si arresta in presenza di un'istanza cautelare, prevalendo — sulle altre perseguite dal legislatore — le esigenze proprie della tutela cautelare» (sentenza n. 199 del 2003). In termini più generali, questa Corte ha inoltre riconosciuto, sia pure incidentalmente, che, per i procedimenti cautelari, «l'esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare» (sentenza n. 276 del 2000) rispetto alla effettività della tutela dinanzi al giudice ripetutamente ribadita da questa Corte (sentenza n. 336 del 1998; ma si vedano anche le sentenze n. 199 del 2003, n. 165 del 2000, n. 161 del 2000, n. 190 del 1985 e le ordinanze n. 179 del 2002, n. 217 del 2000).

La tutela cautelare, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, è uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale (sentenza n. 190 del 1985), anche indipendentemente da una previsione espressa (Corte di giustizia delle comunità Europee, sentenza del 19 giugno 1990, causa C-213/1989, *Factortame*).

A simili enunciazioni non può non riconoscersi portata generale, ove si tenga conto della identità degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti in tutte le procedure rispetto alle quali è prescritto l'obbligatorio tentativo di conciliazione.

Esse risultano, d'altra parte, anche coerenti con l'affermazione che non contrasta con il diritto di azione di cui all'art. 24 della Costituzione la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto essa è finalizzata ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo (sentenza n. 276 del 2000). Detto interesse svanisce in riferimento all'azione cautelare, proprio in considerazione delle particolari esigenze che si vogliono tutelare con i procedimenti cautelari, esigenze che richiedono una risposta immediata. Non

può, infatti, ritenersi che il tentativo obbligatorio di conciliazione, se considerato condizione di procedibilità anche per l'azione cautelare, assicuri un soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile mediante tale forma di protezione. Inoltre, la diversa natura, il diverso regime e le diverse finalità della tutela cautelare e dei provvedimenti temporanei che l'Autorità può adottare al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio o di far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento del medesimo da parte dell'operatore, rendono irrilevante la disciplina stabilita dall'art. 21 del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e dall'art. 2, comma 20, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai fini della corretta interpretazione della norma censurata.

Alla luce delle richiamate indicazioni — considerando peraltro che la stessa lettera della disposizione censurata non è preclusiva della esegesi costituzionalmente orientata della medesima (sentenza n. 379 del 2007) — si deve, quindi, interpretare la predetta disposizione nel senso che il mancato espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari.

Tale opzione interpretativa — che obbedisce al principio, espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo — consente di fugare i dubbi di legittimità costituzionale proposti dal rimettente e si impone pertanto come doverosa, in linea con l'ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale «una disposizione deve essere dichiarata incostituzionale non perché può essere interpretata in modo tale da contrastare con precetti costituzionali, ma soltanto qualora non sia possibile attribuire ad essa un significato che la renda conforme alla Costituzione» (tra le molte, sentenze n. 379 del 2007, n. 343 del 2006, n. 336 del 2002, n. 356 del 1996; ordinanze n. 86 del 2006, n. 147 del 1998).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pisa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 404

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Contraddittorietà e carenze dell'ordinanza di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12 e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra D. V. e la Unicredit Xelion Banca s.p.a., con ordinanza del 21 giugno 2006 iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un privato nei confronti di un istituto di credito per la declaratoria di nullità o l'annullamento di un contratto di intermediazione finanziaria o di investimento e la conseguente affermazione della responsabilità dell'intermediatore finanziario, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 giugno 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, secondo il remittente, con l'impugnato art. 12, il legislatore si è limitato ad indicare: le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole per favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;

che il Tribunale denuncia la genericità e parzialità dei suddetti criteri — rispetto all'unico obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate — e sottolinea come tali criteri abbiano, di fatto, lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale del tutto diverso rispetto sia al rito ordinario sia al rito speciale del lavoro, come disciplinati dal codice di procedura civile;

che il giudice *a quo*, dopo aver richiamato alcune affermazioni di questa Corte sull'art. 76 Cost. e sui rapporti tra legge di delega e decreto delegato, evidenzia come la legge n. 366 del 2001, proprio per la suddetta genericità, si ponga in contrasto con il parametro costituzionale invocato;

che ciò, ad avviso del Tribunale di Napoli, rende necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che, secondo il remittente, la rilevanza delle questioni discenderebbe dal fatto che dalla pronuncia di questa Corte dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie di cui si tratta;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni, essendo esse identiche a quelle esaminate da questa Corte nell'ordinanza n. 209 del 2006.

Considerato che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, davanti al quale pende un giudizio per la dichiarazione di nullità di contratti di acquisto titoli nell'ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria, iniziato col rito ordinario e proseguito nelle forme del rito societario, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nonché, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, secondo il remittente, l'indicazione della più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, quale finalità da perseguire con la normativa da emettere in attuazione della delega, e l'indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la loro genericità, hanno reso «libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»;

che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all'art. 76 Cost. e da ciò deriverebbe anche l'illegittimità degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che la questione è manifestamente inammissibile per diverse, concorrenti ragioni;

che, infatti, il remittente denuncia la genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi che essa abbia consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario;

che riflesso di tale perplessità è l'esclusione dalla richiesta di illegittimità dell'art. 1, oltre che degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione che comporterebbe una dichiarazione di illegittimità della delega solo nella parte in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 17 del decreto delegato;

che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega;

che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione e su alcune di esse questa Corte si è già pronunciata con le sentenze n. 54, n. 321 e n. 340 del 2007;

che le rilevate contraddittorietà e carenze dell'ordinanza di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1355

N. 405

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore - Condanna, «secondo il diritto vivente», del soccombente, anziché del difensore, al rimborso delle spese a favore della parte appellata - Denunciata violazione del diritto di difesa e lamentata lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Esclusione - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Inidoneità del *tertium comparationis* - Evocato - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 82 e 91.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 13 settembre 2006 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Augusto Consiglio e Ennio Marcolongo iscritta al n. 373 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 13 settembre 2006, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile nella parte in cui — secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» — dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, come nella specie, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva, negligente proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione della normale diligenza professionale esigibile ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, e 2236 del codice civile;

che, al fine di consentire una più compiuta difesa ai difensori delle parti in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza di tale questione, la Corte rimettente ha dichiarato con sentenza non definitiva l'inammissibilità dell'appello ed ha rimesso la causa sul ruolo in ordine alla questione relativa al soggetto tenuto a sopportare le spese del giudizio di secondo grado;

che il difensore dell'appellante ha ammesso la tardività dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado dichiarando di essere coperto da polizza assicurativa;

che, secondo il giudice *a quo*, far ricadere le conseguenze della soccombenza sulla cosiddetta «parte assistita» presuppone una responsabilità oggettiva di quest'ultima per gli atti del suo difensore, in quanto il cliente esposto alla condanna alle spese causate dalla tardività dell'appello non risulta agli atti neanche informato sulle ragioni dell'intervenuto rigetto dell'appello, subendo, in tal modo, anche una compromissione del proprio diritto di difesa;

che la Corte rimettente denuncia inoltre una disparità di trattamento, osservando che diversa e più compiuta tutela è assicurata alla parte soccombente non per sua colpa dall'art. 94 cod. proc. civ., che contempla la possibilità di condannare personalmente alle spese chi, pur non essendo parte nel processo, rappresenta o assiste le parti in giudizio, in presenza di gravi motivi, tra cui può ricomprendersi anche la mancanza di normale prudenza;

che, adducendo la rilevanza della questione, dal momento che il giudizio *a quo* non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente rileva che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la procura alle liti (pur persistendo il rapporto con il cliente ad altri fini, ad es., per la notifica di atti al domicilio elettivo) non può più essere dal difensore utilizzata allo scopo di chiedere la riforma di una sentenza ormai passata in giudicato, avendo essa esaurito lo scopo per cui è stata rilasciata;

che la soluzione imposta dal diritto vivente è irragionevole, poiché quando la procura alle liti ha esaurito il suo scopo, l'attività del difensore non può ragionevolmente riverberare alcun effetto sulla cosiddetta «parte-difesa» e dovrebbe restare attività di cui, di norma, il professionista diverso dall'avvocato, assume la esclusiva responsabilità (ai sensi degli artt. 1176 e 2229 cod. civ.);

che in conclusione, a giudizio del rimettente, appare del tutto irragionevole e discriminatorio che l'avvocato — il quale agisca quando non ha più i poteri del difensore (non solo per difetto originario della procura alle liti, ma anche per difetto sopravvenuto) — «non possa assumere la qualità di parte, e non possa essere condannato alle spese di lite risultate conseguenza diretta ed immediata del suo comportamento»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione ed osservando che le sezioni unite della Corte di cassazione, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato il principio secondo cui nel caso di azione o impugnazione del difensore privo della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire, l'attività del difensore medesimo non produce alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale si assume l'esclusiva responsabilità, sicché è ammissibile la sua condanna alle spese del giudizio; ciò diversamente dal caso in cui

una procura alle liti sia stata di fatto conferita al difensore dalla parte in nome della quale egli dichiara di agire e tale procura risulti per qualche motivo invalida o non più efficace (sentenza 10 maggio 2006, n. 10706);

che, secondo l'Avvocatura erariale, nel caso di specie, avendo il difensore appellato la sentenza di primo grado sulla base del mandato a suo tempo conferitogli dalla parte da lui rappresentata, solo in prosieguo divenuto inefficace, trova applicazione la normativa codicistica sulla rappresentanza e sul mandato (in particolare gli artt. 1722, numero 1 e 2957, secondo comma, cod. civ.), secondo cui il compimento dell'affare estingue il mandato e l'estinzione coincide con il passaggio in giudicato della decisione;

che, ad avviso dell'Avvocatura generale, il giudice rimettente ha ommesso di prendere posizione sulla diversa conclusione cui sono giunte le sezioni unite della Corte di cassazione, limitandosi a prospettare come ingiustificata una differenziazione delle due ipotesi, considerate sostanzialmente sovrapponibili, ed ha inoltre trascurato di considerare come sia lo stesso sistema a fare questa distinzione, laddove prevede (art. 300, commi primo e secondo, cod. proc. civ.) la sopravvivenza del potere rappresentativo e difensivo del legale anche in caso di estinzione del mandato per morte del mandante;

che parimenti infondato — secondo la difesa erariale — è l'ulteriore profilo di illegittimità prospettato dal giudice rimettente, relativo alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di quest'ultima di rivalersi separatamente nei confronti del professionista negligente, in base alle regole della responsabilità professionale.

Considerato che la Corte di appello di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 cod. proc. civ., nella parte in cui — secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» — dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, come nella specie, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale;

che, a giudizio del rimettente, le disposizioni censurate determinano una disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, in quanto diversa e più compiuta tutela è assicurata alla parte soccombente non per sua colpa dall'art. 94 cod. proc. civ. che prevede la possibilità di condannare personalmente alle spese chi, pur non essendo parte nel processo, rappresenta o assiste le parti in giudizio in presenza di gravi motivi, tra cui è annoverabile anche la mancanza di normale prudenza, e che, per altro verso, l'attribuzione della qualità di difensore, ex art. 82 cod. proc. civ. a chi non può difendere il cliente nel processo di appello da lui tardivamente instaurato, si traduce in una lesione del diritto di difesa;

che, a prescindere dal rilievo che con l'invocata pronuncia il giudice rimettente chiede a questa Corte di intervenire su una materia, quella processuale, nella quale la Costituzione non impone un modello unico e infungibile al legislatore, lasciando a quest'ultimo la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti, purché sia salvaguardato il limite della ragionevolezza (*ex pluribus*, si veda l'ordinanza n. 383 del 1987), la questione è manifestamente infondata;

che, per affermare l'irragionevolezza delle norme censurate, il rimettente opera una commistione tra ambiti diversi nei quali si collocano, da una parte, il rapporto tra cliente e difensore, regolato dalle norme civilistiche del mandato che prevedono, in caso di colpa del mandatario, un risarcimento del danno non commisurato necessariamente al solo costo del processo, e, dall'altra, il rapporto tra parte, difensore e, strettamente funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in lite;

che, proprio per questa netta distinzione di ambiti non è irragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite da quello strettamente processuale della soccombenza;

che non può essere evocato come *tertium comparationis* l'art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l'istituto — del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica — della «parte in senso formale», che assume la qualità di parte per rappresentare quella «sostanziale» o per integrarne la capacità;

che del tutto privo di fondamento è il richiamo dell'art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale;

che, pertanto la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1356

N. 406

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilità anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di rapporto di lavoro privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. – In subordine: mancata previsione, in caso di opposizione dei controinteressati, dell'obbligo del ricorrente di depositare l'atto di costituzione nella cancelleria del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo, nonché l'obbligo, per quest'ultimo, di rimettere gli atti al Ministero competente anche in caso di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - Denunciata violazione del principio del giudice naturale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e 10, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) promosso con ordinanza del 24 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da Benedetto Elia contro l'A.u.s.l. Bari/4 ed altri, iscritta al n. 411 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia — sede di Bari — ha sollevato: *a)* in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in via principale; *b)* in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, in via subordinata;

che l'art. 8 individua gli atti avverso i quali è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e pone il principio di alternatività tra ricorso straordinario e azione giudiziaria dinanzi al giudice amministrativo, mentre l'art. 10 disciplina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale amministrativa (primo comma) e individua i casi di rimessione degli atti alla sede giustiziale (secondo comma);

che il giudice rimettente conosce, in sede di trasposizione, della controversia instaurata da colui che, avendo precedentemente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, si è costituito in seguito all'opposizione presentata da controparte;

che, con riferimento alla rilevanza della questione di costituzionalità, il Tar ritiene che la controversia pendente, avendo ad oggetto l'inquadramento di un dipendente AUSL, appartiene alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e che il radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo per effetto della opzione per il ricorso straordinario, sostenuto dall'amministrazione, aprirebbe la via ai dubbi di costituzionalità;

che, in conclusione, sostiene il rimettente, la «sicura insussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, non vale ad escludere la rilevanza [...] ma anzi ne costituisce essa stessa il fondamento». Infatti, sulla base della legge vigente (art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 199 del 1971), ritenuta la carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può che rimettere gli atti alla sede amministrativa contenziosa, con conseguente impossibilità che la controversia venga conosciuta dal giudice che avrebbe la giurisdizione. Da ciò «i dubbi [di costituzionalità che] si riverberano altresì sulla stessa proponibilità del rimedio del ricorso straordinario per controversie del tipo di quella in oggetto»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tar ritiene che l'art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971, nella parte in cui consente — secondo l'interpretazione consolidata del Consiglio di Stato (adunanza generale n. 9 del 1999) — il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, assoggettati alla disciplina del diritto comune e attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, ai quali sia estraneo l'esercizio di pubblici poteri, violi gli artt. 3 e 97 Cost., sul presupposto di un fondamento costituzionale del ricorso straordinario, rinvenuto nei principi generali di buon andamento e imparzialità, in quanto il ricorso costituirebbe, per l'amministrazione, un mezzo ulteriore di garanzia della legalità e dell'imparzialità della propria azione e, per i cittadini, uno strumento aggiuntivo di tutela dei propri diritti e interessi, la cui protezione è speculare ai principi ricordati (sentenza n. 298 del 1986); da ciò la necessità di limitare il rimedio del procedimento amministrativo contenzioso agli atti adottati nell'esercizio di poteri autoritativi, stante lo stretto legame con il controllo istituzionale sul corretto esercizio dei pubblici poteri;

che, in via subordinata, il giudice rimettente prospetta, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto; del primo comma, nella parte in cui non prevede — per le controversie relative ad atti amministrativi nell'ambito di rapporti di tipo privatistico, assoggettati al diritto comune e attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, ai quali sia estraneo l'esercizio di pubblici poteri — che, a seguito dell'opposizione, il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario competente, anziché in quella del giudice amministrativo, e che il

giudizio prosegua in sede giurisdizionale secondo le norme del codice di procedura civile anziché del testo unico delle leggi del Consiglio di Stato; del secondo comma, nella parte in cui prevede che il giudice amministrativo dispone la rimessione degli atti al ministero competente anche qualora riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;

che, secondo il rimettente, la prevista costituzione dinanzi al giudice amministrativo di colui che ha proposto ricorso straordinario, qualora, in seguito all'opposizione dei controinteressati, intenda insistere nel ricorso, sottrarrebbe irreversibilmente alla giurisdizione del giudice ordinario controversie pacificamente rientranti nella giurisdizione di detto, per effetto della regressione del procedimento alla fase amministrativa contenziosa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, avendo il giudice rimettente ritenuto il proprio difetto di giurisdizione, o, in subordine, manifestamente infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia — sede di Bari — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in via principale e, subordinatamente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che, rispetto ad entrambe le questioni, il giudice rimettente afferma la sicura insussistenza della propria giurisdizione, sostenendo che tale circostanza «contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, non vale ad escludere la rilevanza [...] ma anzi ne costituisce essa stessa il fondamento», argomentando poi in ordine ai dubbi di costituzionalità;

che tale assunto si fonda sul presupposto che la «regressione» del procedimento alla fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe definitivamente la controversia alla cognizione del giudice ordinario;

che siffatto convincimento non è sorretto da alcuna idonea argomentazione;

che, pertanto, la motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate è insufficiente, con conseguente manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. la prima, all'art. 25, Cost. la seconda, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sede di Bari - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 407

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Effetto estintivo del reato - Condizioni - Mancata previsione che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non si produca se la persona nei cui confronti la pena è stata comminata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta - *Petitum* volto a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma censurata e che si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva *in malam partem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 460, comma 5; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 136.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza dell'11 settembre 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto nel procedimento di esecuzione nei confronti di A. B., iscritta al n. 341 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), «nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta con il provvedimento di condanna»;

che il giudice *a quo* ha premesso di essere chiamato a deliberare — quale giudice dell'esecuzione penale — la richiesta del pubblico ministero finalizzata, in applicazione dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione di un decreto penale di condanna, già esecutivo, con il quale era stato irrogata una condanna alla pena della multa: ciò dopo che il magistrato di sorveglianza — cui, in origine, erano stati trasmessi gli atti per la conversione della pena, dopo l'accertamento della impossibilità di esazione della pena pecuniaria — aveva restituito gli atti all'ufficio del pubblico ministero, poiché riteneva che si fosse verificata, quale effetto della citata norma censurata, l'estinzione del reato, non risultando altre condanne a carico del medesimo soggetto;

che il rimettente evidenzia la *ratio* e le origini della disposizione del comma 5 dell'art. 460 cod. proc. pen., rammentando come essa — introdotta nel codice di rito attraverso l'art. 37, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 — tendesse ad incentivare il ricorso al rito speciale, attraverso l'ulteriore profilo premiale rappresentato, appunto, dall'estinzione del reato: con conseguente cessazione di tutti gli effetti penali e possibilità di accedere successivamente

al beneficio della sospensione condizionale della pena, se — nel termine di cinque anni per i delitti, o di due anni per le contravvenzioni — l'imputato non avesse commesso altro delitto o altra contravvenzione della stessa indole;

che, secondo il giudice *a quo*, tale effetto appare modellato — al pari di tutti gli altri meccanismi di incentivazione del rito (tra i quali, l'impossibilità di richiedere e di applicare, con l'emissione del provvedimento di condanna, le pene accessorie; la limitazione della confisca alle sole ipotesi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale; l'esenzione dalle spese processuali) — sugli identici benefici previsti per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, così come si evince, per il beneficio dell'estinzione del reato, dal disposto dell'art. 445, comma 2, del codice di rito penale;

che, a parere del giudice *a quo*, quindi, «gli effetti del decreto penale di condanna sono praticamente sovrapponibili a quelli del c.d. «patteggiamento» elencati nell'art. 445 c.p.p.»; e, in particolare, la disciplina dell'art. 460, comma 5, «appare modellata» su quella, peraltro preesistente, dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in tema di sentenza di «patteggiamento»;

che tuttavia — argomenta ancora il rimettente — proprio questa totale conformità di disciplina suscita il dubbio della legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.: invero, mentre la corrispondente disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti risulta integrata e bilanciata dalla previsione dell'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. — a norma del quale l'effetto estintivo dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione, così sanzionando, attraverso la perdita di uno dei benefici del rito, l'inottemperanza al *decisum* giudiziale — analoga norma non è prevista per il procedimento per decreto; con la paradossale conseguenza che, nonostante il mancato pagamento della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale di condanna, il condannato potrà continuare a beneficiare — sussistendone le condizioni di legge — dell'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.;

che la mancata estensione del limite all'effetto estintivo — di cui all'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. — al procedimento per decreto penale, a parere del rimettente, violerebbe sotto un duplice profilo l'art. 3 della Costituzione: difettando, per un verso, di ragionevole giustificazione; e disciplinando, per altro verso, in maniera diversa situazioni sostanzialmente assimilabili;

che, sotto quest'ultimo profilo, il giudice *a quo* rileva come l'effetto estintivo del reato — nell'ipotesi di volontaria sottrazione all'esecuzione — venga a dipendere dal tipo di rito applicato; e, inoltre, come contrasti con il principio di eguaglianza la circostanza che il condannato, il quale ha puntualmente ottemperato al provvedimento di condanna, pagando la pena pecuniaria, possa beneficiare — al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. — dell'effetto estintivo del reato al pari di colui che, viceversa, «elude volontariamente il provvedimento di condanna», evitando anche la conversione della pena pecuniaria e così «ottenendo un doppio vantaggio»;

che un ulteriore profilo di irragionevolezza è da ravvisarsi, a parere del rimettente, nella circostanza che — nonostante l'emissione del decreto penale di condanna presupponga un accertamento espresso della responsabilità dell'imputato, a differenza dell'accertamento solo implicito che connota la sentenza emessa in esito al «patteggiamento» — l'effetto dell'estinzione del reato si realizza, nel primo caso e non nel secondo, anche nei confronti del condannato che si sia volontariamente sottratto all'esecuzione, per effetto del solo decorso del tempo e della «buona condotta».

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell'esecuzione, dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi il condannato volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta;

che il dubbio di costituzionalità viene avanzato tanto sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza della disciplina, quanto sotto quello della disparità di trattamento fra situazioni analoghe;

che, quanto al profilo dell'irragionevolezza, si assume che, per il procedimento monitorio, non risulta riprodotto il limite che l'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. detta invece per il rito del «patteggiamento», nel quale l'effetto estintivo non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione: così rendendo, sul punto, irragionevolmente differente la disciplina degli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e quella del decreto penale di condanna, perfettamente omologa alla prima per gli ulteriori benefici premiali;

che, quanto al profilo della disparità di trattamento, si denuncia che l'effetto estintivo del reato viene a dipendere — nei confronti di un identico comportamento del condannato — unicamente dal tipo di rito applicato; e che, inoltre, il condannato, il quale ha puntualmente ottemperato al provvedimento di condanna pagando la pena pecuniaria, può beneficiare dell'effetto estintivo del reato al pari di colui che, viceversa, omette di adempiere volontariamente al provvedimento di condanna;

che il *petitum* avanzato dal rimettente è dunque volto ad estendere al rito monitorio la limitazione dell'effetto estintivo del reato già prevista, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, dall'art. 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

che, tuttavia, la disposizione di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., a prescindere dalla sua collocazione, riveste indubbio carattere di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto — come evidenziato anche dalla sua concorde lettura ad opera della giurisprudenza di legittimità — incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione;

che, a riprova di tale qualificazione, la norma censurata è stata applicata, secondo l'esegesi del giudice di legittimità, anche ai decreti penali divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 479 del 1999, in forza del principio del *favor rei* di cui all'art. 2, terzo comma, del codice penale, in materia di successione di leggi penali nel tempo, anziché del principio del *tempus regit actum*, che governa la successione della legge processuale nel tempo;

che, pertanto, il *petitum* formulato dal rimettente si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in *malam partem* in materia penale sostanziale;

che, peraltro, tale intervento — alla luce delle costanti affermazioni di questa Corte (cfr., tra le molte, sentenze n. 394 del 2006 e n. 161 del 2004; ordinanza n. 317 del 2000) — risulta precluso dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale impedisce, tra l'altro, anche di «incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità», così come avverrebbe con la pronuncia additiva invocata dall'odierno rimettente;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 408

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa dal reato residente o domiciliata all'estero (in luogo conosciuto) - Invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni - Contenuto - Enunciazione sommaria del «fatto-reato» e degli articoli di legge violati - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa e dedotta disparità di trattamento rispetto all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini - Prospettazione di questione con motivazione insufficiente ed inidonea sulla rilevanza, nonché, per altro profilo di censura, irrilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 154, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 maggio 2005 dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, nel procedimento penale a carico di G.A., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, nell'ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del delitto di cui all'art. 589 del codice penale (omicidio colposo), il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'invito, rivolto alla persona offesa dal reato di cui è noto il luogo di residenza o di dimora all'estero, a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni, debba contenere, a pena di nullità — ove l'interessato sia straniero — l'enunciazione, quanto meno sommaria, del «fatto-reato» e degli articoli di legge che lo prevedono;

che il giudice *a quo* premette che le persone offese dal reato per cui si procede si identificano in quattro soggetti di cui è noto il luogo di residenza all'estero; e che, in applicazione dell'art. 154 cod. proc. pen., è stata loro inviata una raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito in lingua rumena a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato;

che, a parere del rimettente, l'atto in questione non permetterebbe ai destinatari di comprendere per quale «fatto-reato» si procede, non contenendo alcuna indicazione circa l'oggetto del procedimento in corso, fatta eccezione per il mero richiamo all'art. 589 cod. pen. e al luogo e alla data del fatto;

che l'art. 154 cod. proc. pen., d'altra parte, non stabilisce alcunché riguardo al contenuto minimo dell'invito: sicché, a rigore, neppure il richiamo all'art. 589 cod. pen. poteva considerarsi «strettamente necessario»;

che, ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata violi gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l'invito in parola debba contenere — a pena di nullità — una sia pur sommaria enunciazione del «fatto-reato», oltre all'indicazione delle norme che lo contemplano: e ciò «quanto meno» nel caso in cui la persona offesa sia uno straniero, apparendo «inesigibile» che uno straniero dichiari o elegga domicilio in Italia per un procedimento penale, anche nel caso in cui ignori — o non vi sia prova che sappia — per quale fatto reato egli è stato ritenuto persona offesa;

che, più in particolare, l'art. 3 Cost. risulterebbe leso sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.: atto che — pur avendo, secondo il rimettente, una funzione analoga a quella dell'invito previsto dalla norma denunciata — deve contenere la sommaria enunciazione del fatto e delle norme che si assumono violate;

che l'art. 24, secondo comma, Cost. verrebbe, altresì, compromesso giacché la mancata previsione di un contenuto minimo dell'invito in questione, relativamente al «fatto-reato», si presterebbe a determinare una menomazione del diritto di difesa;

che la questione risulterebbe, infine, rilevante nel giudizio *a qua* poiché, «ove la norma avesse previsto, a pena di nullità, l'obbligo di enunciare, sia pure sommariamente, il fatto-reato, l'invito alle persone offese potrebbe dichiararsi nullo e se ne potrebbe e dovrebbe disporre la rinnovazione»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, giacché — come risulta dal verbale di udienza — le persone offese erano nella specie presenti al dibattimento, e dunque in condizione di conoscere il fatto oggetto del procedimento penale;

che, nel merito, le censure di costituzionalità sarebbero comunque infondate;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente non avrebbe infatti considerato che all'invio della raccomandata, previsto dalla norma impugnata, deve seguire la notificazione del decreto che dispone il giudizio, onde non vi sarebbe alcuna diversità di trattamento fra imputato e persona offesa;

che con riguardo, poi, alla violazione dell'art. 24 Cost., la raccomandata ed il suo contenuto previsto dal codice di rito sarebbero idonei a «richiamare l'attenzione» delle persone offese, le quali — in ogni caso — riceveranno poi nel domicilio da loro liberamente eletto la copia del decreto che dispone il giudizio.

Considerato che il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano di Laziale, denuncia la contrarietà dell'art. 154, comma 1, del codice di procedura penale agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, chiedendo a questa Corte di stabilire — con il presidio della sanzione di nullità — un «contenuto minimo» dell'invito previsto dalla seconda parte della norma denunciata, allorché la persona offesa dal reato residente o dimorante all'estero si identifichi in uno straniero: «contenuto minimo» che dovrebbe essere rappresentato dalla sommaria enunciazione del «fatto-reato» e dalla indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

che, con riguardo a tale ultima indicazione — a prescindere da ogni rilievo circa la possibilità di desumerne sin d'ora la necessità in via di interpretazione, traendo argomento dall'omologa disposizione concernente le notificazioni all'imputato all'estero (art. 169, comma 1, cod. proc. pen.) — la questione appare comunque priva di rilevanza nel giudizio a quo: giacché — secondo quanto riferito dallo stesso rimettente — nel caso di specie l'invito spedito alle persone offese conteneva, di fatto, l'indicazione della norma violata (art. 589 del codice penale);

che, con riferimento, poi, all'altro requisito dell'invito, che il giudice *a quo* vorrebbe vedere introdotto — ossia alla sommaria enunciazione del «fatto-reato» — la motivazione sulla rilevanza della questione, offerta dall'ordinanza di rimessione, si presenta del tutto insufficiente e inidonea;

che, per un verso, infatti, il giudice *a quo* fornisce una descrizione incompleta della vicenda oggetto del giudizio principale, non indicando quale pregiudizio le persone offese avrebbero concretamente patito a fronte dell'asserita «oscurità» dell'invito *de quo*: in particolare, non specificando se dette persone, dopo aver ricevuto l'invito, abbiano o meno dichiarato o eletto domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni; se — in assenza di tale dichiarazione o elezione — la (eventuale) notificazione di atti presso la cancelleria abbia menomato, in qualche modo, le loro facoltà di partecipazione al procedimento; se, infine, le persone offese siano o meno comparse in dibattimento;

che, per un altro verso, il rimettente non tiene conto del fatto che l'ipotetica sanzione di nullità dell'invito carente della sommaria enunciazione del fatto — di cui è chiesta alla Corte l'introduzione — risulterebbe soggetta, in base all'art. 181, comma 1, cod. proc. pen., al regime delle nullità relative: sicché non potrebbe essere rilevata dal giudice *a quo* d'ufficio, ma solo su eccezione di parte (che non risulta esservi stata);

che — anche a voler supporre (ma di ciò non vi è traccia nell'ordinanza di rimessione) che il giudice *a quo* intenda far discendere dalla nullità dell'invito la nullità conseguenziale della citazione a giudizio delle persone offese, costituente una nullità cosiddetta a regime intermedio (artt. 178, comma 1, lettera c, e 180 cod. proc. pen.) — resta il fatto che l'eventuale comparizione delle persone offese (che il rimettente non esclude esservi stata) determinerebbe comunque la sanatoria della nullità, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.: rendendo, altresì, totalmente inutile l'ipotizzata rinnovazione della spedizione dell'invito, giacché i suoi destinatari, per il fatto stesso di essere presenti in dibattimento, risulterebbero già pienamente informati dell'oggetto del procedimento;

che, pertanto, a prescindere da ogni rilievo in ordine al merito delle censure — il giudice *a quo* evoca un *tertium comparationis* (l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.) chiaramente eterogeneo, per funzioni e collocazione temporale, rispetto all'invito di cui si discute (il quale trova piuttosto il suo *pendant*, rispetto all'imputato, nell'invito previsto dal già citato art. 169 cod. proc. pen., che peraltro non richiede la sommaria descrizione del fatto per cui si procede) — la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 409

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle inerenti la persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza - Dedotta lesione del principio della funzione rieducativa della pena, del principio di legalità, del principio di personalità della responsabilità penale - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Questioni sollevate sulla premessa dell'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata e della impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, analoghe ad altre già dichiarate inammissibili per mancata verifica da parte dei rimettenti della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 69, quarto comma, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, primo e terzo comma, 101, comma secondo, e 111, primo e sesto comma

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 18 e 20 luglio 2006 dal Tribunale di Ravenna, del 6 aprile 2006 dal Tribunale di Perugia, del 9 marzo e del 3 aprile 2006 dal Tribunale di Firenze, del 4 novembre 2006 dal Tribunale di Perugia, del 7 novembre 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, del 7 novembre 2006 dal Tribunale di Perugia, del 21 settembre e del 18 dicembre 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, del 13 gennaio 2007 e del 31 luglio 2006 dal Tribunale di Firenze, del 6 e del 23 febbraio 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, rispettivamente iscritte ai numeri 698 e 699 del registro ordinanze 2006 ed ai numeri 4, 143, 144, 232, 246, 252, 254, 340, 393, 402, 418, 463, 496 e 497 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 7, 13 e 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007 e numeri 19, 21, 22, 23, 25 e 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con due ordinanze di analogo tenore emesse il 18 ed il 20 luglio 2006 (r.o. n. 698 e n. 699 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della

legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui — nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee — vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen;

che il giudice *a quo* — chiamato a giudicare persone imputate di reati di detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della recidiva reiterata — premette che risulterebbe configurabile, nella specie, stante la non elevata quantità dello stupefacente detenuto e ceduto, la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): circostanza che comporta una sensibilissima mitigazione del trattamento sanzionatorio (alla pena edittale della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000, prevista dal comma 1 del citato art. 73, si sostituisce quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000);

che, ciò premesso, il rimettente osserva come l'art. 69, quarto comma, cod. pen., a seguito della modifica operata dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, escluda dal cosiddetto giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee «i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4)» cod. pen., per i quali «vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti»;

che, pertanto, l'anzidetta attenuante del fatto di lieve entità — che, anteriormente alla novella, sarebbe stata ritenuta prevalente sulla recidiva reiterata — alla stregua del testo vigente della norma impugnata potrebbe essere considerata, al più, equivalente all'aggravante contestata: con la conseguenza che agli imputati andrebbe inflitta una pena minima di sei anni di reclusione ed euro 26.000 di multa, manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto all'oggettiva gravità dei fatti;

che — una volta correttamente contestata dal pubblico ministero la recidiva reiterata — resterebbe difatti escluso che tale aggravante possa venir sottratta al giudizio di comparazione: il giudice potrebbe non applicare il corrispondente aumento di pena, da ritenere obbligatorio solo nei casi previsti dall'art. 99, quinto comma, cod. pen. (ossia quando si tratti di uno delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera *a*, del codice di procedura penale); ma non potrebbe, invece — contrariamente alla «prassi [...] seguita da alcuni giudici di merito» — «ignorare una corretta contestazione di tale forma di recidiva per evitare effetti ritenuti ingiusti»;

che il nuovo dettato dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. si porrebbe quindi in contrasto sia «con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza» (art. 3, primo comma, Cost.), il quale funge da limite alla discrezionalità legislativa nella determinazione della qualità e quantità delle sanzioni penali; sia con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.);

che il giudizio di comparazione tra circostanze mira, infatti, a consentire al giudice il perfetto adeguamento della pena al caso concreto, tramite la valorizzazione degli elementi positivi o negativi più significativi ai fini della qualificazione del fatto e del suo autore;

che, precludendo in assoluto il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, la norma impugnata determinerebbe, per contro, un «appiattimento» del trattamento sanzionatorio, rispetto a situazioni anche assai diverse; col rischio di imporre — come nella specie — l'applicazione di pene manifestamente sproporzionate, la cui espiazione non consentirebbe la rieducazione del condannato;

che analoga questione di legittimità costituzionale è sollevata dal Tribunale di Firenze, con tre distinte ordinanze, emesse il 3 aprile 2006, il 13 gennaio 2007 e il 31 luglio 2006 (r.o. n. 144, n. 418 e n. 463 del 2007);

che anche secondo tale giudice rimettente — chiamato parimenti a giudicare persone imputate di reati di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della recidiva reiterata, per fatti da ritenere di lieve entità — la preclusione sancita dal nuovo testo dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. violerebbe tanto l'art. 3 Cost., impedendo l'adeguamento della pena alla personalità del colpevole e all'entità del fatto commesso; quanto l'art. 27, terzo comma, Cost., imponendo l'applicazione di pene che possono rivelarsi manifestamente sproporzionate, e come tali contrastanti con la finalità rieducativa;

che con tre ordinanze di analogo tenore, emesse il 6 aprile, il 4 ed il 7 novembre 2006 (r.o. n. 4, n. 232 e n. 252 del 2007), nell'ambito di procedimenti penali nei confronti di persone imputate del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della recidiva reiterata, il Tribunale di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e — limitatamente all'ordinanza r.o. n. 252 del 2007 — anche in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude che possa ritenersi prevalente sulla recidiva reiterata la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: circostanza che il giudice *a quo* reputa configurabile nei casi di specie;

che il Tribunale rimettente muove anch'esso dal rilievo che, per affermazione di questa Corte, l'adeguamento della pena ai casi concreti — cui il giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto è preordinato — costituisce espressione dei principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena, nonché, al tempo stesso, uno strumento di attuazione dell'eguaglianza di fronte alla sanzione penale;

che, su tale premessa, il giudice *a quo* osserva come sia ben vero che anche nel caso in cui venga preclusa la formulazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti — secondo quanto avviene attualmente per la recidiva reiterata, in forza dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. — permane un residuo margine di graduabilità della pena; ma che tale graduabilità residua deve risultare comunque idonea ad assicurare la ricordata finalità rieducativa, oltre che connotata da razionalità e proporzionalità;

che ciò non avverrebbe, per contro, nell'ipotesi in cui — per valutazioni attinenti alla concreta offensività del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti — detto reato possa considerarsi di lieve entità: apparendo del tutto incongruo che, in tale ipotesi, venga preclusa la formulazione di un giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla recidiva reiterata;

che in questo modo, infatti, sulla base di una mera presunzione, svincolata dall'apprezzamento del fatto concreto e della effettiva pericolosità del reo — il quale potrebbe risultare gravato da precedenti assai tenui e di diversa indole — si imporrebbe l'irrogazione di una pena corrispondente a quella che il legislatore ha stabilito in rapporto al «disvalore oggettivo del reato nella sua dimensione ordinaria»;

che con sei ordinanze, di analogo tenore, emesse il 7 novembre 2006 (r.o. n. 246 del 2007), il 21 settembre 2006 (r.o. n. 254 del 2007), il 18 dicembre 2006 (r.o. n. 340 del 2007), l'11 febbraio 2007 (r.o. n. 402 del 2007), il 6 febbraio 2007 (r.o. n. 496 del 2007) ed il 23 febbraio 2007 (r.o. n. 497 del 2007), nell'ambito di processi penali nei confronti di persone imputate dei reati di illecita cessione o detenzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della recidiva reiterata, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 27, terzo comma, e — limitatamente alle ordinanze r.o. n. 246, n. 496 e n. 497 del 2007 — anche in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle circostanze inerenti la persona del colpevole, nelle ipotesi previste dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che, ad avviso del rimettente, la preclusione assoluta del giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata — oltre a comportare (secondo le ordinanze n. 246, n. 496 e n. 497 del 2007) una omologazione del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero risultare assai diverse — rischierebbe di imporre l'irrogazione di pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore del fatto, dalla cui espiazione (proprio perché avvertita come ingiustificatamente afflittiva) non potrebbe derivare la rieducazione del condannato: ipotesi, questa, ricorrente nei casi di specie, nei quali la norma denunciata impedirebbe di ritenere prevalente sulla recidiva reiterata l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;

che, al tempo stesso, calibrando la risposta sanzionatoria in funzione della pericolosità sociale del recidivo secondo un giudizio sostanzialmente presuntivo — dato che nessun rilievo verrebbe riconosciuto alla «natura della recidiva ed alla qualità della capacità criminale da essa espressa» — il legislatore finirebbe per scivolare verso un «diritto penale dell'autore», contrastante con l'art. 25, secondo comma, Cost., che connette indefettibilmente la responsabilità penale ed il trattamento sanzionatorio ad essa conseguente alla commissione di un «fatto», nella sua materialità;

che con due ordinanze di analogo tenore, emesse il 9 marzo ed il 13 luglio 2006 (r.o. n. 143 e n. 393 del 2007) nell'ambito di processi penali nei confronti di persone imputate del reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, comma 4, cod. pen;

che il giudice *a quo* — premesso che i fatti per cui si procede debbono essere ritenuti di lieve entità ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — osserva come tale attenuante sia volta a mitigare le pene particolarmente severe stabilite per le violazioni in materia di stupefacenti, allorché la condotta presenti una ridotta offensività: rendendo così il sistema sanzionatorio, stabilito dal citato d.P.R. n. 309 del 1990, complessivamente conforme al dettato costituzionale;

che la pena inflitta in concreto — specialmente quando si tratti di pena detentiva — deve risultare, infatti, sempre adeguata alla effettiva offensività della singola condotta criminosa, in base al disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost; e conforme, altresì, alla finalità rieducativa della sanzione penale, prevista dall'art. 27, terzo comma, Cost;

che alla realizzazione di tali principi costituzionali era preordinata anche la previsione dell'art. 69 cod. pen. — nel testo anteriore alla novella — in tema di giudizio di comparazione tra circostanze, la quale consentiva al giudice di adeguare discrezionalmente la pena alla concreta offensività del fatto sottoposto al suo giudizio;

che la nuova formulazione della norma — vietando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, rispetto alla recidiva reiterata — impedirebbe, per contro, il conseguimento del suddetto obiettivo in presenza di determinate condizioni personali dell'imputato: ponendosi così in contrasto, non soltanto con i precetti, già ricordati, degli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost; ma anche con quelli degli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, Cost., stante l'impossibilità, per il, «di adempiere, nel processo, all'obbligo di legge di adeguare la sanzione al caso concreto ed irrogare una sanzione che abbia finalità rieducative»;

che sarebbe inoltre violato l'art. 3, primo comma, Cost., giacché, per effetto della norma denunciata, a condotte estremamente diverse sotto il profilo della offensività conseguirebbe una identica sanzione;

che in tutti i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche od analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che questa Corte ha già scrutinato questioni di legittimità costituzionale in tutto simili a quelle odierne, dichiarandone l'inammissibilità per non avere i giudici rimettenti verificato — nell'assenza di indirizzi consolidati — la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie (sentenza n. 192 del 2007);

che, anche nell'odierna occasione, le censure formulate dai giudici *a quibus* trovano, difatti, la loro premessa fondante nell'assunto per cui la norma denunciata avrebbe determinato una indebita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto — adeguamento funzionale alla realizzazione dei principi di eguaglianza, di necessaria offensività del reato, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena — introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una irrazionale presunzione *iuris et de iure* di pericolosità sociale del recidivo reiterato;

che ad avviso dei rimettenti, cioè, il fatto che il colpevole del nuovo reato abbia riportato due o più precedenti condanne per delitti non colposi farebbe inevitabilmente scattare il meccanismo limitativo degli esiti del giudizio di bilanciamento tra circostanze prefigurato dall'art. 69, quarto comma, del codice penale (nel nuovo testo introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251): con l'effetto di «neutralizzare» — anche quando si sia in presenza di precedenti penali remoti, non gravi e scarsamente significativi in rapporto alla natura del nuovo delitto — la diminuzione di pena connessa alle circostanze attenuanti concorrenti, indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche di queste ultime;

che tale assunto poggia, a sua volta, su un duplice presupposto, per lo più implicito e comunque indimostrato;

che i rimettenti mostrano, infatti, di ritenere — fatta eccezione per il Tribunale di Ravenna — che, a seguito della legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria e non possa essere, dunque, discrezionalmente esclusa dal giudice in correlazione alle peculiarità del caso concreto; ovvero di ritenere — come il Tribunale di Ravenna — che ove pure la recidiva reiterata abbia mantenuto il pregresso carattere di facoltatività, tale carattere atterrebbe unicamente all'applicazione dell'aumento di pena: senza però sottrarre l'aggravante, correttamente contestata, all'obbligatorio giudizio di comparazione con le attenuanti concorrenti, che provoca la necessaria elisione di queste ultime in base alla norma denunciata;

che quella prospettata dai giudici rimettenti non rappresenta, tuttavia, l'unica lettura astrattamente possibile del vigente quadro normativo;

che, in primo luogo, difatti — per le ragioni specificate nella citata sentenza n. 192 del 2007 — è possibile ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi previsti dall'art. 99, quinto comma, cod. pen. (rispetto ai quali soltanto tale regime è espressamente contemplato), e cioè ove concernente uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (il quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale); salvo, poi, l'ulteriore problema interpretativo di stabilire quale delitto debba rientrare in tale catalogo, affinché scatti l'obbligatorietà: se il delitto oggetto della precedente condanna; ovvero il nuovo delitto che vale a costituire lo status di recidivo; o indifferentemente l'uno o l'altro; o addirittura entrambi;

che, in fatto, nessuno degli odierni rimettenti procede per delitti compresi nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, oggetto dei giudizi *a quibus*, risultano inclusi nel suddetto elenco solo ove ricorrano le ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80, comma 2, e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che nessuno dei rimettenti riferisce essere state contestate);

che, inoltre, i rimettenti non specificano a quali delitti si riferiscano le precedenti condanne riportate dagli imputati, ovvero fanno riferimento a delitti parimenti non compresi nell'elenco;

che, d'altra parte, nei limiti in cui si escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento — soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. — unicamente quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena per il fatto per cui si procede: il che avviene — alla stregua dei criteri di corrente adozione in tema di recidiva facoltativa — solo allorché il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo;

che i rimettenti — compreso lo stesso Tribunale di Ravenna, il quale afferma l'opposta tesi in modo puramente assiomatico — non indicano quali argomenti si oppongano ad una simile conclusione, posto che anche il giudizio di comparazione attiene al momento commisurativo della pena;

che, al riguardo, va in effetti osservato che qualora si ammettesse che la recidiva reiterata, da un lato, mantenga il carattere di facoltatività, ma dall'altro abbia efficacia comunque inibente in ordine all'applicazione di circostanze attenuanti concorrenti, ne deriverebbe la conseguenza — all'apparenza paradossale — di una circostanza «neutra» agli effetti della determinazione della pena (ove non indicativa di maggiore colpevolezza o pericolosità del reo), nell'ipotesi di reato non (ulteriormente) circostanziato; ma in concreto «aggravante» — eventualmente, anche in rilevante misura — nell'ipotesi di reato circostanziato «in mitius» (in sostanza, la recidiva reiterata non opererebbe rispetto alla pena del delitto in quanto tale e determinerebbe, invece, un sostanziale incremento di pena rispetto al delitto attenuato: si veda la sentenza n. 192 del 2007);

che la stessa Corte di cassazione — che in primo tempo si era espressa sul tema in modo contrastante — risulta aver adottato, nelle più recenti decisioni, la linea interpretativa dianzi indicata;

che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate dal Tribunale di Ravenna, dal Tribunale di Firenze, dal Tribunale di Perugia e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1360

N. 410

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Definizione agevolata di lite fiscale pendente in grado di appello - Impugnazione del diniego opposto dall'amministrazione finanziaria - Competenza dell'organo giurisdizionale presso cui pende la lite - Lamentata irragionevole violazione della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito e asserita lesione del principio del giusto processo tributario - Censura di norma concernente fattispecie estranea all'oggetto del giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8.
- [Costituzione, art. 111].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE ;

Giudici: Giovanni Maria FLICK , Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza depositata il 3 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, nel giudizio vertente tra l'Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 6 e Cristina Fazione, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 25 maggio 2005 e depositata il 3 ottobre 2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio — affermando di essere chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dell'Agenzia delle entrate avverso una sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso di un contribuente per l'impugnazione di una cartella esattoriale — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, «del D.Lgs. 546/1992» [*recte*: della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)];

che il giudice *a quo* riferisce che: *a*) il contribuente aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Roma, una cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 6, concernente l'IVA dell'anno 1989, sostenendo l'illegittimità dell'atto impugnato «per difetto di motivazione, per decadenza e prescrizione della pretesa erariale» e chiedendone l'annullamento; *b*) l'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che non erano ancora scaduti i termini per l'emissione della cartella esattoriale; *c*) la Commissione adita aveva accolto il ricorso; *d*) l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo che l'avviso di liquidazione era «perfettamente motivato» e che non erano intervenute la decadenza e la prescrizione dedotte dalla contribuente;

che il giudice *a quo* riferisce, altresì, che «successivamente, l'Agenzia, avendo appurato che il contribuente aveva presentato istanza per la definizione di cui all'ex art. 16 della legge n. 289/2002, procedeva a notificare il provvedimento di diniego per l'istanza presentata» e che il «suddetto provvedimento venne regolarmente impugnato dal contribuente, con [...] ricorso diretto alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio»;

che lo stesso rimettente afferma che il contribuente si è costituito nel giudizio di appello, «chiedendo il rigetto dell'appello dell'Agenzia e la conferma della sentenza impugnata»;

che il medesimo giudice *a quo* osserva che l'impugnazione prevista dal censurato art. 16 della legge n. 289 del 2002 in ordine al diniego di definizione della lite fiscale pendente «deve essere effettuata nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» e che ciò comporterebbe una «netta differenziazione rispetto all'impugnazione generale degli altri atti»;

che, secondo il rimettente, «la diretta connessione dell'impugnazione del diniego davanti al giudice ove pende la lite, e non davanti alla Commissione tributaria provinciale, determina la privazione di uno o più gradi di gravame a seconda dello stato del giudizio pendente da svolgersi eventualmente anche in sede di appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale e, quindi, in sede di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione»;

che, sempre per il rimettente, la norma censurata «non sembra in linea con i principi del giusto processo anche tributario, che prevede un generale diritto a tre gradi di impugnativa nei confronti di un atto accertativo di un obbligo tributario o sulla legittimità di una pretesa tributaria dell'ufficio»;

che il rimettente aggiunge che «l'indicazione del giudice presso il quale pende l'originaria controversia, quale giudice esclusivo dell'impugnazione dell'atto di diniego comporta una mutazione della tipicità degli atti di gravame, sia per l'appello (art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992) che, a maggior ragione, per il ricorso in Cassazione (art. 360 del Codice di Procedura Civile)», perché «oggetto del processo, è un vizio della sentenza e mai la legittimità di un atto accertativo dell'Amministrazione Finanziaria» e «ci si trova quindi, davanti ad una forzatura processuale che implica l'adeguamento dello strumento di gravame a seconda del giudice»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari inammissibile o manifestamente infondata la questione proposta;

che la difesa erariale rileva che il giudice rimettente non ha indicato i parametri alla stregua dei quali andrebbe condotto il vaglio di costituzionalità richiesto e che, in ogni caso, la questione è già stata esaminata e ritenuta manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 107 del 2007.

Considerato che la Commissione tributaria regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), in relazione ai «principi del giusto processo anche tributario, che prevede un generale diritto a tre gradi di impugnativa nei confronti di un atto accertativo di un obbligo tributario o sulla legittimità di una pretesa tributaria dell'ufficio»;

che la questione è manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza;

che, infatti, il rimettente, mentre da un lato riferisce che il giudizio *a quo* consiste soltanto nell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente contro una cartella esattoriale ed esclude così che tale giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione del diniego dell'Agenzia delle entrate alla richiesta del contribuente di definire detta lite, dall'altro, invece, censura una norma — quella che disciplina detta impugnazione — la quale, per sua stessa ammissione, concerne una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio *a quo*

che pertanto, in base alle stesse affermazioni del rimettente, la norma denunciata non trova applicazione nel giudizio principale;

che, anche a voler prescindere dalla riscontrata manifesta inammissibilità, la questione sollevata non potrebbe essere accolta nel merito: questa Corte infatti, sia pure con riferimento al parametro dell'art. 3 Cost., ha già ritenuto manifestamente infondata un'analoga questione avente ad oggetto il censurato art. 16, comma 8, della legge n. 289 del 2002, affermando che «l'attribuzione alla cognizione del giudice investito della lite fiscale pendente della competenza sull'impugnazione del diniego di definizione rientra tra le scelte, non arbitrarie o non manifestamente irragionevoli, del legislatore» e che, per costante giurisprudenza (sentenza n. 288 del 1997, ordinanze n. 84 del 2003 e n. 585 del 2000), non rientra fra i principi del giusto processo la garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito, la quale «non ha copertura costituzionale generalizzata» (ordinanza n. 107 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento ai «principi del giusto processo», dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 411

Ordinanza 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Introduzione dell'istituto ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 e applicabilità solo al soggetto imprenditore fallito e ai fallimenti chiusi dopo l'entrata in vigore del suddetto d.lgs. - Denunciata irrazionalità dell'istituto in sé e, in subordine, ingiustificata disparità di trattamento fra imprenditori assoggettabili e non assoggettabili a fallimento, e fra falliti il cui fallimento sia stato chiuso prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. - Censure rivolte a normativa non applicabile, *ratione temporis*, nel giudizio *a quo* - Argomentazioni carenti e contraddittorie in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 13; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 142, come sostituito dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 (*recte*: dell'art. 1, comma 6), lettera *a*), numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), e dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 20 dicembre 2006 dal Tribunale ordinario di Bolzano sui ricorsi proposti da Cembran Donatello ed altri, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanza del 20 dicembre 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 (*recte*: dell'art. 1, comma 6), lettera *a*), numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), e dell'art. 142 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), «nella parte in cui, in modo irrazionale, introduce l'istituto dell'esdebitazione e, in subordine, limita l'istituto dell'esdebitazione al soggetto imprenditore fallito e ai fallimenti chiusi dopo l'entrata in vigore della legge»;

che il rimettente premette di sollevare la questione nel corso di procedure volte a decidere sulla domanda di esdebitazione, in base al nuovo art. 142 della legge fallimentare, come sostituito dall'art. 128 del d.lgs. n. 5 del 2006, proposta da alcuni imprenditori, il cui fallimento è stato dichiarato chiuso prima dell'entrata in vigore della norma suddetta;

che il giudice *a quo* rileva che, nei casi di specie, esisterebbero tutti i requisiti richiesti sia dalla legge delega n. 80 del 2005, sia dall'art. 142 della legge fallimentare, testo vigente, per potere applicare l'istituto della esdebitazione in favore degli attori, «salvo la circostanza che il loro fallimento è stato chiuso prima dell'entrata in vigore della nuova normativa»;

che, osserva ancora il rimettente, l'istituto dell'esdebitazione (ex art. 142 legge fallimentare, testo vigente) modifica, con norma eccezionale e solo per alcuni soggetti, il precedente sistema generale, in quanto — derogando «alla regola generale del nostro diritto civile per cui i debiti vanno pagati fino a che non vengano evangelicamente rimessi oppure fino a che non si prescrivano» — non consente la conservazione, una volta chiuso il fallimento, del diritto dei creditori di cercare di riscuotere i crediti insoluti sui beni futuri del debitore (guadagni, eredità, vincite, donazioni, ecc.);

che — prosegue il giudice *a quo* — «in linea di principio non vi è nessuna regola costituzionale espressa che osti alla cancellazione dei debiti», ma, proprio per la sua eccezionalità, una norma come quella censurata, che prevede la cancellazione dei debiti, deve essere sorretta da una razionalità assoluta che motivi adeguatamente la sua ragion d'essere, poiché essa viola di per sé il principio di eguaglianza, distinguendo, «dal grande «insieme» dei debitori [...]», «un sottoinsieme» degli stessi, che fruisce di un trattamento di evidente miglior favore ed anzi «di privilegio»;

che il Tribunale rimettente, dopo essersi soffermato a comparare l'istituto dell'esdebitazione — così come introdotto dal legislatore italiano — con istituti stranieri analoghi (richiamando, in particolare, il diritto tedesco e francese), evidenzia gli effetti anomali che la difformità di disciplina dell'istituto in questione potrebbe creare in ambito comunitario, in ragione della disciplina regolamentare dell'Unione europea (regolamento CE n. 1346/2000);

che, nell'ordinanza di rimessione, si sottolinea come la norma impugnata potrebbe fare sorgere dubbi di legittimità costituzionale anche sotto il profilo del limite temporale, in quanto essa consente «l'esdebitazione solo per gli imprenditori il cui fallimento si è [chiuso] dopo l'entrata in vigore della legge e purché la domanda sia [stata] proposta entro un anno dalla chiusura», senza stabilire «nulla [...] per il passato» e, infine, si sottolinea che «la natura eccezionale della norma [impedirebbe] di procedere ad interpretazione analogica»;

che, pertanto, il Tribunale di Bolzano ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge fallimentare, nel testo in vigore dal 16 luglio 2006, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento, perché l'istituto dell'esdebitazione, così come formulato, finirebbe, illogicamente, per privilegiare solo i grossi imprenditori, ignorando i piccoli imprenditori ed i debitori non imprenditori, nonché in quanto, infine, creerebbe disparità di trattamento tra imprenditori secondo che la data di chiusura del loro fallimento sia anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* afferma che essa troverebbe la sua giustificazione nel fatto che al Collegio è stato chiesto di procedere all'applicazione delle norme censurate «a quattro fattispecie che sicuramente vi rientrano»; ma così facendo il Tribunale si troverebbe «a dover applicare necessariamente una norma che ritiene contraria alla Costituzione»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione o, comunque, per la sua infondatezza;

che, in particolare, rileva l'Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile sia per difetto di rilevanza, poiché il rimettente non ritiene la norma denunciata applicabile al giudizio *a quo*; sia perché l'ordinanza di rimessione non

«avrebbe un suo significato se interpretata come rivolta alla rimodulazione della norma nel senso di ricomprendervi anche gli imprenditori il cui fallimento si sia concluso prima della sua entrata in vigore»;

che, comunque, la questione sarebbe manifestamente infondata poiché «la qualità di imprenditore evoca situazioni di interesse generale (in termini di produzione, occupazione, etc.) che non si rinvergono nel caso di «ordinari» debitori».

Considerato che il Tribunale ordinario di Bolzano dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), e dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), «nella parte in cui, in modo irrazionale, introduce l'istituto dell'esdebitazione e, in subordine, limita l'istituto dell'esdebitazione al soggetto imprenditore fallito e ai fallimenti chiusi dopo l'entrata in vigore della legge»;

che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'istituto in questione, qualificato come «una fondamentale ingiustizia giuridica e morale», e, in subordine, censura le norme che lo disciplinano per l'asserita irragionevole disparità di trattamento che le stesse determinerebbero a seconda che i debitori siano o meno assoggettabili al fallimento, e, rispetto ai debitori falliti, in base alla circostanza che la chiusura del loro fallimento sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere sulla domanda di esdebitazione presentata da alcuni imprenditori il cui fallimento si è chiuso anteriormente all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 5 del 2006 e che pertanto — come lo stesso espressamente riconosce — alla fattispecie oggetto del giudizio principale non è applicabile, *ratione temporis*, la normativa censurata, poiché l'istituto dell'esdebitazione è applicabile ai soli fallimenti che si siano chiusi dopo l'entrata in vigore della citata normativa;

che, conseguentemente, come eccepito anche dalla difesa erariale, non risultando dall'ordinanza di rimessione l'applicabilità nel giudizio principale delle norme censurate, la questione, secondo giurisprudenza costituzionale costante, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (sentenza n. 249 del 2007; ordinanze n. 49 e n. 43 del 2007);

che, in ogni caso, sempre in ordine alla rilevanza della questione, le argomentazioni addotte dal giudice *a quo* sono, come risulta dalla precedente esposizione, carenti e contraddittorie;

che, in particolare, appare contraddittorio, per un verso, dubitare della costituzionalità della normativa denunciandone l'irrazionalità e, per altro verso, — seppure in subordine — prospettare una disparità di trattamento relativa all'applicabilità *ratione temporis* della disciplina censurata che, ove accolta, comporterebbe un ampliamento della platea dei soggetti cui verrebbe applicata la normativa ritenuta incostituzionale, contraddittorietà aggravata dalla circostanza che il Tribunale rimettente ha altresì dichiarato che esso ritiene di sollevare la questione per non essere costretto «a dover applicare necessariamente una norma [...] contraria alla Costituzione»;

che, dunque, secondo il consolidato orientamento della Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile anche perché prospettata in termini contraddittori (da ultimo, ordinanze n. 357 e n. 307 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), e dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1362

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 774

*Ordinanza del 20 aprile 2007 emessa dal Giudice di pace di Ronciglione
nel procedimento civile promosso da Ferretti Davide contro comune di Caprarola*

Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Violazione del diritto fondamentale della persona alla riservatezza - Lesione, nel caso che l'autore dell'infrazione sia il proprietario dell'autoveicolo, del principio *nemo tenetur se ipsum accusare*.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 2.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13 aprile 2007;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per contrasto con l'art. 2 della Costituzione è rilevante, in quanto la normativa di cui all'articolo predetto deve essere applicata al caso in esame, relativo ad opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione all'Organo di Polizia del normativo del conducente di un veicolo;

che la questione non è manifestamente infondata, in quanto la disposizione dell'art. 126-bis, comma 2, prevedendo l'obbligo da parte del proprietario di trasmettere all'Organo di Polizia i dati personali e della patente di guida del conducente, appare lesiva dei diritti della personalità di quest'ultimo e, in particolare, del suo diritto alla riservatezza, garantito dall'art. 2 della Costituzione;

che — e soprattutto — nel caso che autore della contravvenzione, per cui è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, sia stato lo stesso proprietario, la norma in esame, obbligandolo ad accusare se stesso, appare per altro verso in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, perché è diritto primario e inviolabile quello di non essere tenuto alla confessione di un illecito: «*nemo tenetur se ipsum accusare*».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con l'art. 2 della Costituzione;

Dispone, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende, il giudizio in corso e il verbale n. 18081 del 2 novembre 2006 del comune di Caprarola;

Ordina, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Si comunichi.

Ronciglione, addì 20 aprile 2007

Il giudice di pace coordinatore: TOFFOLETTI

N. 775

*Ordinanza del 30 agosto 2006 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da DA.RO.ER. S.r.l. contro Comune di Ladispoli*

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Nozione di area fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta - Norme di interpretazione autentica secondo cui l'edificabilità deve essere ritenuta solo sulla base delle disposizioni del piano regolatore generale, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi - Lamentata irragionevole equiparazione di terreni siti in zona munita di strumento attuativo e terreni siti in zona solo ritenuta edificabile dal piano regolatore generale - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché dei principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 11-*quaterdecies*, comma 16; d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 3708/04 depositato il 17/luglio 2004, avverso la sentenza n. 167/24/2003 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma contro Comune di Ladispoli proposto dal ricorrente: DA.RO.ER. S.r.l. V.le Scalo San Lorenzo, 40/C - 00185 Roma, difeso da: avv. D'Ippolito Michele Via Ruggero Bonghi, 32/D - 00184 Roma; atti impugnati: avviso di accertamento n. 8002/02 I.C.I. 1999.

F A T T O

Con atto notificato il 22 dicembre 2000 il comune di Ladispoli accertava l'imposta I.C.I. per l'anno 1999 nei confronti della DA.RO.ER S.r.l. contestando l'omessa denuncia ed l'omesso pagamento della relativa imposta. Precisava che il terreno oggetto dell'imposizione era da considerarsi area fabbricabile.

Avverso l'alto la società ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Roma, lamentando:

- 1) Erroneità del presupposto. L'area in questione non è da considerarsi fabbricabile, ed anzi proprio la mancata adozione del piano particolareggiato del PRG rende l'area non fabbricabile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 10 del 1977;
- 2) Omissione dell'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui si basa la valutazione, atteso il generico richiamo ad una non meglio precisata perizia giurata;
- 3) L'erroneità dell'applicazione dell'imposta su un presunto valore di mercato e non sulle rendite catastali;
- 4) Il regolare pagamento dell'imposta in base ai valori catastali effettuato al comune di Cerveteri.

Si costituiva in giudizio il comune eccependo:

- 1) Che in base alla disciplina urbanistica l'area doveva considerarsi fabbricabile in quanto ubicata in zona destinata dal PRG ad impianti alberghieri e ricreativi e che l'avvenuta adozione della variante al PRG, per costante giurisprudenza, muta la natura dei terreni da agricoli in edificabili;
- 2) Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992 la base imponibile per l'I.C.I. è data dal valore venale in comune commercio dell'immobile, pertanto, premessa la natura edificabile del terreno, tale valore è stato rilevato con perizia giurata affidata con convenzione alla società Sipa Servizi S.r.l. ed al suo tecnico geometra Ramazzotti.

Con sentenza n. 167/24/03 del 10 febbraio - 6 maggio 2003 la Commissione adita respingeva il ricorso.

Osservava che l'avviso doveva considerarsi motivato con riferimento alle ragioni che avevano condotto alla valutazione del valore in comune commercio. Osservava ancora che i pagamenti eccepti dalla ricorrente si riferivano agli anni 1993 e 1994 e non all'annualità in esame.

Infine osservava che la semplice iscrizione del terreno in zona edificatoria induce la potenzialità edificatoria dello stesso.

Con atto notificato il 21 giugno 2004 la società impugna la detta sentenza lamentando:

1) Contrasto con altra sentenza della stessa Commissione su fattispecie analoga, in particolare con la sentenza n. 429/43/03 resa in relazione all'I.C.I. su terreni analoghi di proprietà della stesa ricorrente.

2) Contraddittorietà della sentenza appellata. I giudici di prime cure affermano che l'edificabilità deriva dalla lottizzazione d'ufficio effettuata con deliberazione comunale del 25 marzo 2002, successiva al periodo d'imposta in questione;

3) Illegittima alterazione dei valori catastali. Osserva che nel 1999 non sussisteva alcuna edificabilità, nemmeno potenziale, dell'area, per altro oggetto di espropriazione per pubblica utilità;

4) Nullità e genericità dell'avviso di accertamento. Osserva che nell'atto impugnato non sono riscontrabili specifici riferimenti alle caratteristiche reali del terreno né calcoli estimatori specifici, mentre l'approvazione del regolamento comunale sull'I.C.I. è avvenuta con deliberazione n. 21 del 30 marzo 1999 applicabile solo dal 2000.

Il comune di Ladispoli non si è costituito.

D I R I T T O

L'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, stabilisce che «ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione, prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

Per altro il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 36, comma secondo, stabilisce:

Ai fini dell'applicazione ... *omissis* ... del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

Il Collegio ritiene, d'ufficio, che sia rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità sull'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 e sull'art. 36, comma secondo appena citati, per violazione dell'art. 53e dell'art. 3 della Costituzione nonché dei principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione.

SULLA RILEVANZA

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21573 del 15 novembre 2004, ha ritenuto che in tema d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'art. 2, comma primo, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 secondo il quale «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità deve essere interpretato, anche in conformità al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della costituzione, nel senso che vanno assoggettate ad imposta le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell'imposizione fiscale. Ne consegue che sono escluse dall'imposta le aree che, pur essendo comprese nel piano regolatore generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi (particolareggiati o di lottizzazione), ovvero dell'esistenza di misure di salvaguardia adottate dal comune.

La Cassazione, con la detta sentenza, è intervenuta in una *vexata quaestio*, che ha visto alternarsi pronunce contrastanti sia in sede di legittimità sia di merito tributario. L'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 citato, 1 canto suo, è intervenuto su tale questione con norma di interpretazione autentica, chiarendo che ai fini I.C.I. l'edificabilità deve essere ritenuta solo sulla base delle disposizioni del piano regolatore generale, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi.

La questione prospettata nel giudizio in esame concerne, per l'appunto, il criterio di valutazione di alcuni terreni agricoli, siti in una zona del comune di Ladispoli, inseriti in zona edificabile secondo il piano regolatore generale, ma per la quale non sono stati adottati strumenti attuativi. Il valore determinato dal comune considera la così detta edificabilità di fatto, mentre il ricorrente oppone l'inedificabilità degli stessi, proprio per l'assenza degli strumenti che rende impossibile il rilascio di un permesso di costruzione.

La valenza retroattiva della norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 citato la rende applicabile anche ai periodi d'imposta pendenti, per cui essa, di fatto, interviene legittimando una prassi amministrativa che, viceversa, sarebbe da considerare illegittima, secondo questo orientamento della Suprema Corte da cui la Commissione non ha motivi di discostarsi, per altro con ciò confermando la sua consolidata giurisprudenza.

E quindi evidente che l'applicazione del citato art. 11-*quaterdecies* è idonea a definire la questione.

Analogamente l'art. 36, comma secondo del d.l. n. 223 del 2006 dispone con norma di valenza retroattiva generale. Esso, infatti, applica il principio che in questa sede si esamina a tutti gli effetti tributari, richiamando espressamente le norme impositive di tutte le imposte. Ove si intendesse attribuire a tale nonna un significato interpretativo, essa sarebbe idonea, di per sé, a definire il giudizio così come già osservato in relazione all'art. 11-*quaterdecies*, comma 16. Che la norma abbia natura interpretativa non è considerazione priva di fondamento. Infatti, nell'interpretazione della volontà del legislatore, non si può obliterare il disposto dei commi quarto, sesto, ottavo, undicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo, ventunesimo, ventiseiesimo, ventottesimo del medesimo articolo, i quali, riferendosi alle disposizioni dei commi immediatamente precedenti, (anche essa intesi a recuperare base imponibile in vari settori tributari) ne dispongono la applicabilità solo dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso. Ciò sembra sufficientemente indicativo che le norme dei commi primo e secondo, per le quali il legislatore non ha previsto analoga cautela, debbano essere lette, invece, come nonne interpretative, quindi con effetto retroattivo.

In tal caso l'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 più volte citato, dovrebbe ritenersi abrogato ai sensi dell'art. 15, ultima parte, delle disposizioni preliminari al codice civile, ma in ogni caso sostituito con norma di identico tenore, nei cui confronti si appunta il medesimo dubbio di costituzionalità sollevato da questo Collegio nei confronti del più volte citato art. 11-*quaterdecies*.

Come insegna la Corte costituzionale, tuttavia, la rilevanza deve essere giudicata anche in funzione dell'inesistenza di una possibile diversa interpretazione, conforme a Costituzione, della norma denunciata ed in funzione di una diversa soluzione della controversia che prescinda dall'applicazione della norma sospetta d'incostituzionalità.

Nel caso di specie né l'una, né l'altra soluzione sono possibili.

In primo luogo nessun'altra interpretazione è possibile del citato art. 11-*quaterdecies*, comma 16, atteso che essa è chiara nella sua portata letterale e nella *ratio legis* seguita.

Sotto il profilo letterale, l'utilizzazione dell'espressione «si interpreta» non può dare adito a dubbi, né si può ritenere che la norma abbia portata innovativa. Essa, infatti, s'inserisce su situazioni fiscali identiche nel corso del tempo, ed anzi addirittura incide sui medesimi oggetti d'imposta (gli immobili) nel corso degli anni, per cui sarebbe illogico ritenere che essa abbia una portata non interpretativa-retroattiva, dato che costituisce una qualificazione giuridica del medesimo bene a legislazione invariata.

Per altro la *ratio legis* è chiara. Non solo la norma intende evitare i dubbi interpretativi i quali, come si è detto, avevano dato luogo a pronunce difformi tra diverse Sezioni della stessa Corte di cassazione e tra questa e la giustizia tributaria, ma anche stabilire una più alta base imponibile ed una certezza nei rapporti tributari.

La finalità della maggiore imposizione è evidente dal contesto del decreto legge e delle altre norme dello stesso, mentre l'obiettivo della certezza giuridica è insito nello stesso strumento dell'interpretazione autentica.

In secondo luogo non è possibile risolvere la questione odierna senza la diretta applicazione del citato art. 11-*quaterdecies*.

Tutti i motivi d'appello s'incentrano sull'illegittimità dell'interpretazione seguita dal comune circa l'edificabilità di fatto, che ha condotto all'elaborazione di una stima del valore con riferimento al comune commercio, invece che alle rendite catastali formali, relative appunto alla natura agricola degli stessi.

Pertanto tutti i motivi d'appello sono destinati ad essere respinti dinanzi ad un'interpretazione autentica che, in ogni caso, assume la deliberazione del piano regolatore generale, non contestata dal ricorrente, a fattore determinante per la qualificazione di terreno edificabile, a prescindere dall'effettiva possibilità giuridica dell'edificazione.

Per altro identica linea di ragionamento deve essere seguita nella interpretazione dell'art. 36, comma secondo, del d.l. n. 223 del 2006.

Sul presupposto che esso sia norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, esso determinerebbe l'abrogazione applicata dell'art. 11-*quaterdecies*, ma ad esso si sostituirebbe con disposizione di identico significato, e dunque anche essa in grado di definire la controversia.

Considerata la rilevanza della questione, occorre ora affrontare l'ulteriore profilo.

SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

L'imposta comunale sugli immobili si basa sul presupposto del possesso di un immobile. La sua base imponibile è costituita dalla rendita catastale, aumentata secondo coefficienti predeterminati, ovvero dal valore venale in comune commercio, per le aree fabbricabili.

Ne consegue che essa, nonostante la diversa qualificazione che ne dà parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità, è da considerarsi un'imposta patrimoniale annuale, poiché colpisce un cespite patrimoniale indipendentemente dal reddito prodotto. Il riferimento alla rendita catastale, che sembra adombrare un'imposizione sul reddito, costituisce solo un parametro di commisurazione, tanto è vero che, nell'ipotesi di area fabbricabile, lo stesso legislatore assume a base imponibile il valore venale in comune commercio, il quale, come è evidente, si realizza solo nell'utilizzazione patrimoniale del bene (edificazione o vendita). In questa evenienza il legislatore intende colpire, appunto, non il reddito, ma la stessa proprietà, o disponibilità, del bene in vista di una sua utilizzazione più proficua di quanto non possa essere il mero possesso, e dunque il suo valore intrinseco, non la sua redditività.

In quest'ottica, tuttavia, si deve dubitare della conformità delle norme di cui all'art. 11-*quaterdecies* e all'art. 36, comma secondo citati, con l'art. 53 della Costituzione. La capacità contributiva invocata dal citato articolo a parametro delle norme fiscali, deve essere verificata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.

Costituisce un libera scelta del legislatore, come tale appartenente alla sua discrezionalità insindacabile nel merito, se sottoporre un immobile ad un'imposta patrimoniale e se commisurare questa al suo valore venale in comune commercio, anziché a parametri più certi quali la rendita catastale, sia pure aumentata di un coefficiente apposito. Tuttavia la discrezionalità deve anche essere esercitata nel rispetto requisiti e principi di logica, congruenza e non contraddizione.

Orbene, equiparare, sotto il profilo dell'edificabilità, un terreno sito in zona munita di strumento attuativo ad uno sito in zona solo ritenuta edificabile dal piano regolatore generale, significa, appunto, violare i principi di logica e non contraddizione, oltre che di uguaglianza.

Un terreno edificabile non può essere definito altrimenti che come quel terreno sul quale è possibile legittimamente, costruire un immobile secondo i parametri di volume e superficie, distanze etc. stabiliti dallo strumento attuativo. A ben vedere, anzi, edificabile dovrebbe essere considerato solo il terreno per il quale sia stato rilasciato un permesso di costruire determinato. Solo in tal caso, infatti, è stato rimosso l'impedimento allo *jus aedificandi* e sono state definite le caratteristiche dell'immobile da costruire, con ciò dando piena concretezza all'edificabilità, e quindi al valore del terreno stesso. E, infatti, noto come, secondo la scienza dell'estimo, il valore di un terreno edificabile è correlato all'effettiva cubatura che si possa realizzare, ma questa non deriva solo dalle astratte previsioni del PRG, dello strumento attuativo o dei regolamenti edilizi, ma anche dalla prassi concreta seguita dall'Amministrazione comunale, dall'interpretazione della giurisprudenza, ed. in ultima analisi, dall'effettiva giustezza dell'opera realizzata.

E ben noto, nell'esperienza del giudice Amministrativo, che di là dalle norme astratte, l'applicazione concreta di concetti complessi quali la confrontanza, le distanze, l'orientamento, l'incidenza dei balconi, il rispetto delle norme di sicurezza e così via, condizioni pesantemente l'edificabilità teorica del terreno, tanto che il suo valore può ben aumentare o diminuire anche in funzione delle prassi seguite dal comune o dalla giurisprudenza del t.a.r. competente e del Consiglio di Stato.

Edificabilità è concetto che indica la potenzialità rispetto all'atto, cioè l'edificazione. Ma la potenzialità, per essere tale, secondo la logica, deve essere legata all'atto da un legame di consequenzialità diretta per cui dalla potenzialità all'atto il passaggio avviene solo per l'azione di un fattore di collegamento. Quando tra la presunta potenzialità ed il suo atto s'inseriscono ulteriori passaggi, ciascuno dei quali caratterizzati dalle due condizioni di potenzialità ed atto, è logicamente evidente che tra la prima potenzialità e l'atto finale non sussiste alcuna correlazione.

Tale è la situazione tra l'edificabilità derivante dal solo PRG e l'edificazione. Infatti, se questo tipo di edificabilità rappresentasse lo stato di potenza della edificazione, sarebbe possibile, giuridicamente, che il proprietario legittimamente costruisse l'immobile. Poiché, invece, tra l'edificabilità e l'edificazione si inserisce necessariamente il permesso di costruire, e questo è rilasciato solo sul presupposto della esistenza dello strumento attuativo, ne consegue che l'edificabilità in questione non è potenza della edificazione, ma del rilascio del permesso di costruire, e quindi non vi è nessuna conseguenza diretta sul piano patrimoniale. La graduazione di una tale consequenzialità sarebbe possibile nella discrezionalità del legislatore, ma la norma denunciata non ha operato alcuna graduazione, equiparando puramente e semplicemente due situazioni tra loro diverse e non correlate.

È quindi contraddittorio ed illogico ritenere, per interpretazione autentica, che l'edificabilità si realizzi solo sulla base della previsione del PRG, ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo perché, ove il comune abbia adottato misure di salvaguardia, esse, per un periodo di almeno quindici anni, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sono in grado di impedire il rilascio del permesso di costruire.

In secondo luogo perché, anche scaduta la validità delle norme di salvaguardia e nell'impossibilità di reitarle, l'edificabilità è legata ai ristretti limiti del PRG, solitamente identici a quelli in vigore con gli strumenti attuativi per le zone agricole, il che riporta il valore del terreno appunto a quella qualificazione agricola che si sarebbe voluta negare.

Si può a ragion veduta ritenere di trovarci dinanzi ad una nonna che intende sovrapporre la realtà giuridica alla realtà di fatto, negandola.

La giurisprudenza della Corte di cassazione difforme da quella sopra citata, come ad esempio la n. 16751 del 24 agosto 2004, ritiene, consapevolmente, che il terreno edificabile anche solo in virtù del PRG abbia un valore, nell'esperienza quotidiana e comune, comunque maggiore del medesimo terreno inserito in zona agricola, anche se ammette, con consequenzialità logica apprezzabile, che «l'assenza di un piano attuativo dello strumentogenerale attenua la potenzialità edificatoria, influenzandone la base imponibile, ai sensi dell'art. 5, n. 5, d.lgs. n. 504 del 1992».

A maggior ragione questa potenzialità di fatto, sotto il profilo logico, non può essere la medesima tra un terreno assistito dallo strumento attuativo e quello solo inserito in zona edificabile del PRG, per i motivi sopra detti e per lo jato temporale sussistente tra l'edificabilità di fatto e quella giuridica dovuto all'intermediazione di almeno altre due coppie potenzialità-atto.

Sembra quindi che la norma di interpretazione autentica denunciata violi non solo, l'art. 53 della costituzione poiché prescinde dalla capacità contributiva reale che è necessariamente mediata dalle norme imperative relative allo *jus aedificandi* ma anche l'art. 3 della Costituzione, poiché sottopone al medesimo trattamento giuridico situazioni oggettivamente diverse, con l'aggravante che la diversità delle situazioni non deriva neppure da un dato di fatto, ma da una volontà giuridica dello stesso ordinamento.

Si vuol dire che nel momento stesso in cui si è separato lo *jus aedificandi* dal diritto di proprietà, sottoponendolo ad una disciplina pubblicistica, lo si è costituito in bene giuridico separato dalla proprietà ed interamente sottoposto a normativa d'imperio. Di essa l'ordinamento giuridico deve tenere conto, traendo le conseguenze della separazione voluta *in apicibus*. Pertanto, se lo stesso ordinamento disciplina in maniera difforme i terreni in funzione dell'adozione o meno di uno strumento amministrativo, non può poi alterarne le conseguenze sul piano patrimoniale equiparando, ad altri fini, quelle medesime situazioni giuridiche che esso ha, consapevolmente, separato. In altri termini è proprio di un ordinamento irrazionale, contraddittorio, e perciò ingiusto, adottare due diverse qualificazioni del medesimo fatto, a fini diversi, perché in entrambi i casi esse ridondino a svantaggio del cittadino. Si tratta di un atteggiamento sicuramente vessatorio, proprio di regimi ben diversi dalla democrazia, che collide sotto il profilo del principio di uguaglianza, oltre che di razionalità, con la nostra Costituzione.

In conclusione, ritenendo d'ufficio che la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione nonché dei principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione da parte dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sia rilevante e non manifestamente infondata, la Commissione sospende il giudizio, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1, e dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e, riservata ogni altra decisione in rito e nel merito, invia gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ogni altra decisione in rito e nel merito riservata, sospende il giudizio.

Manda la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, secondo comma della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, nonché di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del medesimo art. 23, quarto comma.

Il Presidente: CARUSO

Il relatore estensore: ZUCHELLI

07C1344

N. 776

Ordinanza del 4 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da Fallimento Editrice Portoria S.p.A. contro Arnolo Mondadori Editore S.p.A.

Procedimento civile - Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione dell'udienza collegiale - Mancata notifica nel termine perentorio - Prevista estinzione del processo in luogo del differimento dell'udienza e successiva cancellazione dal ruolo - Lamentata sproporzione e incoerenza della sanzione rispetto alla finalità di garantire la ragionevole durata del processo, con effetti pregiudizievoli per i diritti sostanziali e processuali della parte onerata - Lamentata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di mancata comparizione delle parti innanzi al collegio per la sentenza contestuale, nonché di altre ipotesi previste nell'ambito del medesimo procedimento, e ad analoga ipotesi di inattività delle parti nel procedimento ordinario, per le quali tutte è previsto il differimento dell'udienza e la successiva cancellazione dal ruolo - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 7, commi 2 e 3, 12 e 16, comma 1; cod. proc. civ., artt. 181 e 309

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di I grado iscritta al n. 25576/2006 r.g. assunta in riserva all'udienza collegiale del giorno 22 marzo 2007 promossa da: fall.to Editrice Portoria S.p.A. elettivamente domiciliata in via Francesco Sforza n. 15 Milano, presso e nello studio dell'avv. Jorio Alberto che la rappresenta e difende, attrice;

Contro Arnolo Mondadori Editore S.p.A. elettivamente domiciliata in piazza Borromeo n. 8 Milano, presso e nello studio dell'avv. Munari Alessandro che la rappresenta e difende, convenuta, in punto a: «153999 Altri istituti di diritto societario soggetti al d.lgs. n. 5/2003».

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 26, legge n. 87/1953.

M O T I V I

Con atto di citazione *ex art. 2 d.lgs. n. 5/2003* il fallimento Editrice Portoria S.p.A. ha convenuto la società Arnoldo Mondadori S.p.A. per l'accoglimento delle conclusioni poi precisate nella memoria *ex art. 10 d.lgs. n. 5/2003*, trattandosi di controversia concernente rapporti societari. Scambiate le memorie di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 5/2003, l'attore ha notificato istanza di fissazione d'udienza *ex art. 8, d.lgs. n. 5/2003* e la convenuta, nel precisare le proprie conclusioni, ha eccepito l'intervenuta estinzione del processo.

Il giudice relatore ha quindi fissato udienza monocratica di discussione in data 6 febbraio, dopo di che, con decreto reso in data 7 febbraio 2007, ha respinto l'eccezione pregiudiziale della convenuta, emettendo i provvedimenti istruttori e fissando udienza collegiale di discussione per il 22 marzo 2007. Il provvedimento di rigetto veniva reclamato e il collegio investito della questione dichiarava l'inammissibilità di detto reclamo, mancando una pronuncia di estinzione del giudizio. La questione sulla pretesa estinzione del giudizio, pertanto, veniva riproposta al tribunale investito del merito della controversia.

Nel caso *de quo*, la dedotta estinzione del giudizio si sarebbe verificata perché parte attrice, con istanza notificata il 20 ottobre 2006, provvedeva alla notifica della medesima decorsi venti giorni dalla notifica della memoria di replica *ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 5/2003*. Difatti, a norma dell'art. 8, comma primo, lettera c), d.lgs. n. 5/2003, parte attrice avrebbe dovuto notificare l'istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla notifica della memoria alla quale non intendeva replicare, ossia entro e non oltre l'11 ottobre 2006. Parte attrice, invece, ha notificato l'istanza solo in data 20 ottobre 2006, ossia decorsi ventinove giorni dalla notifica della memoria di parte convenuta alla quale ha dichiarato di non volere replicare. Conseguentemente, il procedimento dovrebbe a rigore dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 8, quarto comma, d.lgs. n. 5/2003, laddove si indica la scadenza di quel termine per la notifica dell'istanza, non potendo valere diversi termini previsti per altre ipotesi.

La tesi di parte attrice, invece, è nel senso di non essere incorsa in detta causa di estinzione, posto che l'istanza è stata notificata comunque entro il termine di trenta giorni indicato dalla controparte per la notifica di memoria: questo orientamento, per quanto proposto dal giudice relatore che ha respinto l'eccezione di estinzione, non viene condiviso dal tribunale, poiché l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale non potrebbe certamente essere equiparata, quanto ai suoi effetti processuali, a una memoria di replica, poiché in detta istanza è chiaro l'intendimento della parte di ritenere esaurita la fase di scambio di memorie.

L'istanza di fissazione dell'udienza collegiale, invero, costituisce l'atto d'impulso unico e insostituibile che consente al procedimento in corso di passare da una fase di puro scambio di atti tra le parti a una fase *apud iudicem*. Nel disciplinare i diversi momenti in cui può inserirsi detta istanza, il legislatore ha previsto termini perentori mobili, quanto alla loro decorrenza, a seconda della fase endoprocessuale in cui si inserisce detto impulso, lasciando comunque fisso il termine di venti giorni per la notifica dell'istanza.

Il termine per la proposizione di detta istanza, difatti, a seconda di come in concreto si è svolto il contraddittorio, decorre da momenti la cui individuazione spetta precipuamente alle parti. Tuttavia, le disposizioni normative che regolano i termini *a quo* risultano difficilmente intelleggibili, perché frutto di una formulazione certamente non chiara e lineare, facendo essa ricorso al rinvio a disposizioni incluse in diversi articoli o commi che, a seconda delle diverse fasi in cui si trova il processo, prevedono diversi termini di decorrenza: il che non contribuisce a garantire il regolare svolgimento di un processo in cui le parti interloquiscono tra loro solo attraverso lo scambio degli scritti difensivi, e ove, quindi, il giudice è totalmente assente dalla sua funzione di direzione del procedimento (175 c.p.c.) che, nel rito ordinario, si pone a garanzia dell'ordinato e regolare svolgimento del contraddittorio anche attraverso la chiara fissazione di termini perentori entro cui svolgere determinate attività, pena, in taluni casi (art. 307 c.p.c.), l'estinzione del giudizio. Orbene, una formulazione normativa poco chiara e lineare, certamente, non contribuisce a dare ordine alla fase più delicata del processo (*litis denuntiatio e litis contestatio*), ove per ciascuna parte è previsto il potere di far autonomamente scattare preclusioni nel momento ritenuto più conveniente. In tal modo, inevitabilmente il complesso delle norme in esame tende a premiare chi pratica il processo con maggiore abilità per prendere di sorpresa il suo avversario, con assoluta indifferenza della precipua finalità di distribuzione di torto e ragione che costituisce l'intima essenza del procedimento civile (*ne cives ad arma ruant*).

Benché l'interpretazione prospettata dal giudice relatore possa essere considerata come un tentativo di dare un'interpretazione conforme a Costituzione della norma processuale in questione, a questo tribunale non appare esserci spazio alcuno per interpretazioni costituzionalmente orientate. Tanto ritiene sulla base delle considerazioni che seguono.

1) Alla luce dei principi generali dai quali è ragionevole ritenere che il legislatore non abbia inteso discostarsi, va rammentato che l'estinzione è una vicenda anormale del processo, finalizzata a evitare la prosecuzione di attività processuale quando tutte le parti, per accordo esplicito (rinuncia agli atti) o per comportamento concludente (inattività), non coltivino per un apprezzabile lasso di tempo le proprie pretese; in alcuni casi, poi, essa opera come sanzione immediata, perché correlata alla mancata esecuzione di un ordine del giudice (art. 107 c.p.c.). Proprio perché l'inattività è uno dei presupposti che il legislatore pone a base del meccanismo d'estinzione, le parti sono tenute a compiere atti ritenuti essenziali per l'iter processuale entro termini perentori con funzione acceleratoria, e la loro inosservanza determina l'estinzione immediata del processo in casi eccezionali (cfr. artt. 182, comma 2, c.p.c. e 290, c.p.c.; art. 165, c.p.c.; art. 102, c.p.c.; art. 107, c.p.c.) o differita nei casi più ricorrenti (art. 181, c.p.c., 309, c.p.c.), non rilevando che detta inosservanza sia frutto di consapevole volontà o di mera negligenza. Come già nel processo ordinario (i casi sono riassunti nell'art. 307, c.p.c.), anche nel nuovo rito societario coerentemente alle finalità di celerità e concentrazione che lo ispirano il termine perentorio per il compimento di determinate attività è stato introdotto con funzione esclusivamente acceleratoria, ma la conseguenza in caso di sua inosservanza è l'estinzione immediata ove sia mancata l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale nella fase endoprocessuale (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003), mentre è differita allorché le parti non siano comparse innanzi al giudice (art. 16, comma 1, della stessa legge, difatti, dispone la cancellazione della causa dal ruolo).

Dovendosi interpretare una norma che regola termini di decadenza, come è noto, non è possibile ricorrere ad applicazioni analogiche. Inoltre, anche ammettendo un intervento correttivo da parte del giudice relatore investito dell'eccezione di estinzione, difatti, si rischia di distorcere lo stesso spirito del rito societario, il quale prevede una fase autonomamente gestita dalle parti in cui ogni possibile interferenza del giudice relatore o del presidente del collegio è espressamente regolata dal legislatore come eccezione alla regola di autonomia delle parti (v. artt. 8, comma 4, 5, 6, e art. 12, comma 4 e seg. d.lgs. n. 5/2003). In effetti, l'unica operazione correttiva possibile per il giudice investito della questione, sarebbe di considerare l'istanza che comunque è stata proposta con osservanza del maggior termine di trenta giorni per replica (art. 7 del d.lgs. n. 5/2003), come atto equipollente di una memoria di replica. Questa soluzione consentirebbe al giudice di verificare se l'omissione corrisponda a un'effettiva inattività della parte.

Così ragionando, ricorrendo a previsioni generali in ordine al trattamento delle nullità processuali, riscontrabili negli artt. 156, c.p.c. e seguenti (che notoriamente valgono per ogni atto processuale affetto da nullità o invalidità processuale), laddove stabiliscono il principio di salvezza degli atti che abbiano comunque raggiunto il loro scopo, permetterebbe di far sì che l'atto notificato fuori termine produca un effetto conservativo dell'endoprocedimento in cui si inserisce, potendo esso solo impedire il passaggio del procedimento alla fase *apud iudicem*. E allora, in questo caso, al giudice investito della questione di estinzione, ove l'omissione non sia indice di definitiva inerzia di una delle parti, rimarrebbe la possibilità di convertire la questione sottoposta al suo esame in quella di ammissibilità o meno dell'istanza presentata «fuori dei casi previsti dalla legge», come se l'istanza fosse stata presentata in un momento in cui pendevano ancora termini per ulteriori repliche (art. ex art. 5, d.lgs. n. 5/2003).

Il tribunale, però, ritiene che detto minore effetto non possa determinarsi in un caso in cui è la stessa parte istante ad avere dichiarato di non volersi avvalere di ulteriori termini a difesa. Qualora si accedesse al suddetto orientamento, l'eventuale dichiarazione d'ufficio di inammissibilità dell'istanza, introdurrebbe la possibilità di porre termini giudiziali a difesa non richiesti in una fase che si è chiusa per volontà della parte stessa. Poiché il superamento dell'eccezione di estinzione, rilevabile tra l'altro d'ufficio dallo stesso giudice relatore ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003, non è possibile con ricorso alla suddetta opzione interpretativa, il tribunale reputa che la fattispecie sottoposta al suo esame ponga in maniera non manifestamente infondata la questione della costituzionalità della norma di cui all'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003 nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7, comma 2 ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'art. 7, comma 3 «determina l'estinzione immediata del processo», anziché l'effetto di cancellazione della causa dal ruolo.

In particolare, la rilevanza della questione d'incostituzionalità, in relazione al caso di specie, si coglie laddove nell'art. 8, comma 1, lettera c), cui il comma 4 rinvia per regolare singole fasi del procedimento, indica detta decorrenza «dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare, ovvero dalla data di scadenza del relativo termine». Questo tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso analogo, precisando che l'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003, nel prevedere che la mancata notifica dell'istanza di fissazione udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti determina l'estinzione del processo, fa riferimento esclusivamente alla data di notifica dell'atto avversario che impone la necessità di un certo comportamento processuale (cfr. ordinanza 2 dicembre 2004, G. Rel. D'Isa, in www.judicium.it). Questo orientamento, invero, rappresenta il diritto vivente con il quale doversi confrontare per regolare il caso in esame, in quanto riaffermato in più recenti pronunce, tra le quali si annovera la ordinanza del 10 giugno 2006 del tribunale di Brindisi (in Foro It. 2006, 210). Ne consegue che parte attrice avrebbe dovuto notificare l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale nel termine di venti giorni dalla notifica della memoria notificata da controparte ex art. 7, d.lgs. n. 5/2003 e che il presente giudizio deve essere dichiarato irrimediabilmente estinto, poiché i diversi riferimenti temporali indicati dalla norma in discussione si attagliano al caso in cui la controparte non abbia articolato proprie memorie di replica.

La conseguenza dell'estinzione immediata del giudizio a fronte dell'agire non tempestivo della parte onerata nel passaggio delicato del giudizio alla fase *apud iudicem*, che con l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale manifesta all'altra parte la volontà di chiudere la fase di scambio di scritti difensivi, per le ragioni sopra espresse, costituisce una sanzione spropositata perché carica di effetti pregiudizievoli per i diritti sostanziali e processuali della parte che vi incappa: nel panorama processuale domestico un siffatto meccanismo di estinzione del processo, la cui decorrenza è riposta sul libero agire delle parti del processo, appare del tutto sproporzionato e incoerente con i principi costituzionali cui dovrebbe essere improntato un procedimento che pretende di offrirsi come modello alternativo a quello ordinario. Detto meccanismo di estinzione, invero, contrasta immediatamente con il principio di cui all'art. 24 Cost., poiché l'idea del processo il più possibile rapido non corrisponde a un modello processuale inteso come terreno di esperti e callidi giocatori, bensì a un processo inteso come luogo di pronta affermazione e difesa dei diritti soggettivi riconosciuti da una norma sostanziale.

Il diritto di difesa non si esaurisce al momento dell'accesso al processo, ma in virtù dell'art. 111 Cost. che rafforza la garanzia sancita dall'art. 24 Cost. si esprime primariamente come diritto a ottenere una pronta pronuncia di merito, per cui le ipotesi di violazione delle norme rituali che precludono la cognizione del diritto sostanziale, favorendo soluzioni preclusive dell'esame del diritto controverso, dovrebbero essere previste solo nei casi ove sia certo ed effettivo il venir meno dell'interesse delle parti al conseguimento di un determinato risultato.

Pertanto ove, in ipotesi, la scelta operata dal legislatore, qui in discussione, sia considerata coerente con i principi costituzionali al fine di garantire la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), l'opzione di porre termini perentori sanzionati con l'estinzione al fine di governare la delicata fase di passaggio del processo *apud iudicem* appare del tutto sproporzionata e irragionevole rispetto alla finalità che si vuole ottenere. Si rammenta che il Legislatore, regolando il procedimento ordinario, anziché prevedere la sanzione dell'estinzione in ipotesi analoghe di carenza di impulso processuale (mancata comparizione delle parti all'udienza fissata dal giudice) ha previsto la meno penalizzante conseguenza della «cancellazione della causa dal ruolo» che, pur essendo essa il preludio di una possibile estinzione del processo, si articola in un doppio grado di omissioni (l'omessa comparizione delle parti innanzi al giudice e l'omessa riassunzione della causa cancellata entro il termine di un anno). La sanzione dell'estinzione immediata del giudizio, se confrontata con la disciplina del procedimento ordinario che regola un'ipotesi analoga d'inattività delle parti (artt. 181 e 309 c.p.c.), pertanto, si porge come eccessiva e punitiva perché si inserisce a contraddittorio compiutamente svolto e non appare coerente con la filosofia di una sanzione fondata sulla semplice presunzione legale del disinteresse delle parti alla pronuncia sul merito.

2) Se si considera, inoltre, che la condotta di cui all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 (mancata presentazione delle parti avanti al collegio per la sentenza contestuale) manifestazione di disinteresse ben più esplicita della semplice notifica non tempestiva di un'istanza di fissazione dell'udienza è sanzionata dal legislatore con la sola cancellazione della causa dal ruolo, la scelta legislativa relativa a una sanzione processuale che incide in una fase di puro scambio di scritti difensivi autogestita dalle parti appare vieppiù incongrua e irragionevole. Da ciò l'ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., inteso come presupposto costituzionale irrinunciabile di

scelte legislative sorrette da un'intrinseca razionalità e ragionevoli quanto a valutazioni comparative con altre ispirate ad analoga logica. Reputa, difatti, il tribunale che la libertà del legislatore di atteggiare i mezzi di tutela del diritto di difesa in relazione alla protezione di altri interessi costituzionalmente garantiti (celerità del processo) non può spingersi a vanificare in sede giurisdizionale situazioni riconosciute in sede sostanziale, ponendo, più che incentivi a un procedere spedito del giudizio, ostacoli all'esercizio dell'azione che si rivelano tali in quanto non congrui e non ragionevoli.

Volendo trarre sintetiche conclusioni di quanto sopra riferito, l'estinzione immediata del processo quale conseguenza prevista dal legislatore nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4 da individuarsi in virtù di una lettura combinata e non agevole del disposto degli art. 8, commi 1, 2 e 3 dell'art. 7, d.lgs. n. 5/2003 appare sanzione processuale irragionevole con riguardo alla finalità dell'istituto dell'«estinzione», in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché crea una diversità di trattamento essenziale, e non giustificabile tra il «non agire» costituito dal non comparire davanti al Collegio all'udienza ex art. 16, d.lgs. n. 5/2003 (sanzionato con la sola cancellazione della causa dal ruolo, benché imputabile ad entrambe le parti e, quindi, anche perciò sintomatico in modo ben più chiaro e biunivoco del disinteresse per la pronuncia giurisdizionale), e il «non agire» costituito dalla mancata notifica dell'istanza di fissazione udienza ex art. 12 della medesima legge nel termine di venti giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 8, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'art. 7, comma 3.

Pertanto, il tribunale ritiene che, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, il quale protegge il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti, la questione di costituzionalità della norma in esame si ponga chiaramente in termini di non manifesta infondatezza. Detta questione, poi, appare rilevare nel caso concreto, ove l'applicazione della regola di cui sopra porterebbe a un'immediata quanto (è il caso di dirlo) ingiusta estinzione del processo. Da qui l'immediata rilevanza della questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

A questo punto il tribunale, tutto quanto sopra premesso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 1º marzo 1953, n. 87:

a) rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

b) dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso, in data 4 giugno 2007

Il Presidente: FERRARIS

Il giudice estensore: FIECCONI

N. 777

*Ordinanza del 18 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Cuneo
nei procedimenti penali riuniti a carico di Prisco Ennio ed altri*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparità di trattamento.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti dei procedimenti penali nn. 150/2003+285/2004+150/2003 r.g. g.d.p. a carico dei sigg.ri Ennio Prisco, Daniela Pinto, Rosa Dalmaso e Enrico Lauria, meglio generalizzati in atti;

Rilevato che i reati per cui è processo, sono di competenza del giudice di pace e che, dunque, essi sono soggetti al trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. 274/2000;

Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile nuovo termine di prescrizione;

Rilevato che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, può essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi;

Atteso infatti che la previsione di cui all'art. 157, quinto comma c.p. si ritiene debba essere riferita ad alcune ipotesi di reato di competenza del giudice di pace, per le quali ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 274/2000 può essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo in alternativa alla pena pecuniaria;

Ritenuto che la riferibilità all'art. 157, quinto comma c.p. novellato di cui in sopra consegue alla considerazione che, se è pur vero che nel previgente sistema la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle ipotesi di reato attribuite al g.d.p., doveva tenersi presente che la disposizione di cui all'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, statuisce che per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (*ex multis*: Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 18640); ma che tuttavia, il nuovo dettato dell'art. 157, quinto comma c.p. dispone in particolare per quanto attiene le «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria», e che, diversamente intesa, la norma citata risulterebbe priva di significato e di qualsivoglia concreto riferimento, atteso che si riferisce espressamente alle «pene», e non alle misure di sicurezza (come alcuni interpreti hanno invece ipotizzato); a nulla rileva che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 contempli un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma, lettera a), seconda parte, lettera b) e lettera c), in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria: deve infatti escludersi che, per il solo fatto della possibilità di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, primo comma c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.

Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine è di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, ovvero, in alternativa, con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il termine è di anni tre.

Ma un siffatto meccanismo risulta irragionevole, in quanto si contempla un termine prescrizionale più lungo per reati oggettivamente meno gravi in quanto implicanti una minore offesa ad uno stesso bene ovvero lesivi di un bene di rango inferiore.

Si consideri in proposito a titolo esemplificativo che se taluno minaccia di aggredire un altro individuo o lo percuote, i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con pena pecuniaria, sono soggetti al termine prescrizionale di anni

sei, mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, è soggetto al termine di prescrizione di anni tre.

A questo punto si determina una disparità di trattamento che si traduce in un regime più favorevole per l'autore dei reati attribuiti alla competenza del g.d.p. più gravi, rispetto all'autore dei reati meno gravi per i quali non è possibile applicare la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.

Ed, infatti, per questi ultimi, potendosi applicare la sola pena pecuniaria, il termine di prescrizione breve è di 6 anni, in caso di delitto, e di 4, in caso di contravvenzione (art. 157, comma 1 c.p.).

È palese la disparità di trattamento derivante da un regime prescrizionale che penalizza proprio coloro che, per la *ratio* della stessa legge n. 251/2005, dovrebbero godere di effetti applicativi più favorevoli, così da rendere del tutto ingiustificata ed irragionevole la disparità stessa.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravità dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo.

La questione è rilevante nella specie, in quanto agli imputati sono contestati sia il reato di cui all'art. 582 c.p., per il quale è applicabile il termine di prescrizione più breve e che dunque potrebbe considerarsi già prescritto, e i reati di ingiurie e minaccia semplice, per i quali è teoricamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria di anni sei aumentabile di un quarto fino a anni sette e mesi sei, o, che è lo stesso, il termine di anni cinque aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, ma che potrebbero parimenti considerarsi prescritti in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Solleva pertanto la questione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 157, in combinato disposto con i commi 1 e 5 c.p., nella parte in cui non prevede che, con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace penale, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria la prescrizione estingua il reato decorso il termine di tre anni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata agli imputati al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Cuneo, addì 18 maggio 2007

Il giudice di pace: FRANCESCHI

N. 778

Ordinanza del 18 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile promosso da Cioffi Augusto contro Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

Previdenza - Sistema previdenziale forense - Pensione di inabilità erogata agli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Condizione - Iscrizione alla Cassa in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento, a parità di condizioni di inabilità e di contribuzione, in dipendenza da elemento meramente temporale - Violazione del principio della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte n. 132/1984 di non fondatezza di analoga questione.

- Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, comma primo, lett. b), e 5, comma primo.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva, ordinanza nella causa civile iscritta al n. 611 del ruolo generale dell'anno 2006, promossa da: Cioffi Augusto, elettivamente domiciliato in Bologna, v. Boldrini n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Trentin, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

Contro Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, elettivamente domiciliata in Bologna, viale Aldini n. 88, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Giampaolo, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo.

In punto a: riconoscimento di pensione di invalidità.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'avv. Augusto Cioffi, iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dal 1° luglio 1992, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1980, ha presentato alla Cassa istanza di concessione della pensione di invalidità; tale istanza è stata disattesa, risultando l'istante iscritto alla Cassa solo dopo il compimento del quarantesimo anno di età, per essere egli nato nel 1936.

Infatti ai sensi degli artt. 5, primo comma e 4, primo comma, lettera b), legge n. 576/1980, la pensione di invalidità non può essere concessa all'iscritto quando l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. Non è dubbio che, permanendo inalterate le suddette disposizioni, la domanda del ricorrente non potrebbe essere accolta, mentre d'altro lato la Cassa convenuta non adduce l'esistenza di altri fatti preclusivi al riconoscimento della pensione di invalidità, il che costituisce argomento sufficiente a ritenere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il dubbio di illegittimità costituzionale sorge ove si consideri, per un verso, che due professionisti, che siano stati iscritti alla Cassa per il medesimo periodo di tempo, e abbiano versato la stessa misura di contributi venendosi poi a trovare nella medesima condizione di invalidità, e di conseguente perdita della capacità di lavoro e di guadagno, possono godere o meno della pensione di invalidità, sulla base della circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di età; cioè sulla base di una circostanza arbitraria, priva di significatività sia con riguardo alla finalità previdenziale perseguita dalla Cassa, sia all'esigenza di equilibrio economico tra contributi ricevuti e prestazioni erogate; per altro verso, vi è lesione del diritto del lavoratore a godere delle forme di previdenza pubblica poste a tutela del rischio di invalidità, con privazione a suo danno di quei benefici, che egli ha concorso a rendere possibili per la generalità degli appartenenti alla categoria, mediante i propri versamenti.

Il dubbio di legittimità costituzionale sorge dunque con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione.

La sentenza n. 132/1984 non costituisce precedente ostativo alla proposizione della questione; non solo e non tanto per il tempo trascorso, che giustifica da sè solo una nuova meditazione della materia; ma soprattutto perché con essa vengono decise questioni di legittimità costituzionali che attengono agli artt. 10 e 221, legge n. 576/1980, e cioè questioni che pongono in dubbio la legittimità dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, che invece in questa sede si assume come presupposto fondativo della tutela che si invoca. Nemmeno si vuole, proponendo l'attuale incidente, censurare l'assenza di un requisito di proporzionalità tra contributi e prestazioni, quanto l'assenza di tutela che si produce con certezza in danno dell'assicurato al verificarsi dell'evento dannoso oggetto dell'assicurazione; per cui pare allo scrivente che sia violato proprio il principio solidaristico, che vuole — riproducendo le parole usate dalla Corte proprio nella sentenza n. 132/1984, che l'attribuzione e distribuzione degli oneri previdenziali si adeguino alla capacità contributiva e l'attribuzione e la distribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma e 4, primo comma, lettera b), legge n. 576/1980 nella parte in cui essi negano il diritto alla pensione di anzianità ai professionisti che, in possesso di tutti gli altri requisiti contributivi, risultino iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense da data posteriore al compimento del quarantesimo anno di età;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e la notificazione alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Bologna, addì 18 maggio 2007

Il giudice estensore: DALLACASA

07C1347

N. 779

Ordinanza del 12 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile promosso da Fondosviluppo S.p.A. contro Veneto Banca soc. coop. a r.l.

Società - Società cooperative e loro consorzi - Fusione - Obbligo, stabilito con norma autoqualificata interpretativa ma a carattere innovativo, di devoluzione del patrimonio effettivo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici - Indebita interferenza sull'autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 17.
- Costituzione, artt. 101, 102 e 104.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 3353/2001 r.g. promossa da: Fondosviluppo S.p.A. attrice, con avv. G. Gagliardi; contro Veneto Banca s.c.a.r.l. convenuta, con l'avv. Barel e Malvestito.

Oggetto: pagamento somma.

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Piaccia al Tribunale ill.mo, *contrariis reiectis*: «condannare la Veneto Banca, già Banca Popolare di Asolo e Montebelluna s.c.p.a.r.l., a pagare la somma di € 27.888.672, pari a L. 54.000.000.000, oltre interessi fino al soddisfo, relativa al patrimonio della Banca di Credito Cooperativo del Piave e Livenza, incorporata con atto di fusione del 30 giugno 1999, a Fondosviluppo S.p.a., quale soggetto destinatario del patrimonio delle cooperative fruente dei benefici fiscali e quale aderente alla Confcooperative. Vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la convenuta:

In via preliminare: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di Fondosviluppo per i motivi esposti nella memoria ex art. 180 c.p.c. del 21 febbraio 2002.

Ancora in via preliminare: ove il Tribunale non ritenga di poter operare un'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 17 della legge n. 388/2000, voglia rimettere gli atti — previa sospensione del presente giudizio — alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità, per violazione degli artt. 101 102 e 104 della Costituzione, dell'art. 17 della legge n. 388/2000 di interpretazione autentica — per auto qualificazione — delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 201 e di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Nel merito: respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti depositati.

In via istruttoria: si chiede che sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:

1) «Vero che nel momento in cui è stata redatta la perizia sulla congruità dei valori di concambio tra le azioni Veneto Banca non erano note controversie sull'interpretazione dell'art. 11 della legge n. 59/1992?»;

2) «Vero che la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo assunse varie iniziative per impedire la fusione della Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza in Veneto Banca ma mai adombrò in alcuna sede l'eventualità che fossero stati determinati scorrettamente i rapporti di concambio per non essersi tenuto conto del fatto che vi sarebbe dovuta essere una devoluzione di 54 miliardi di lire in favore del Fondo Sviluppo o comunque di una delle istituzioni destinatarie dei patrimoni delle cooperative liquidate ex art. 11 della legge n. 59/1992?»;

3) «Vero che la BCC del Piave e del Livenza non possedeva al 31 luglio 1999 ed al 31 dicembre 1999 i requisiti patrimoniali minimi dettati dalla disciplina di vigilanza per l'esercizio dell'attività bancaria?»;

4) «Vero che la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo fu incaricata, fin dai primi giorni del giugno 1999, di assistere la BCC del Piave e del Livenza per individuare una via che consentisse alla BCC di reperire i mezzi finanziari per proseguire l'attività coprendo le perdite provocate dalle illecite condotte della signora Maria Teresa Favero o, comunque, fosse individuata una prospettiva di fusione con altra banca di credito cooperativo?»;

5) «Vero che la Federazione Veneta della BCC in esecuzione del mandato ricevuto e come descritto al capitolo che precede non formulò alcuna proposta eseguibile in ragione della quale la BCC del Piave e del Livenza potesse ritornare a disporre di un patrimonio sufficiente a rispettare i coefficienti di vigilanza o comunque potesse fondersi con altra BCC che fosse disponibile a farlo mantenendo dopo la fusione una capacità patrimoniale sufficiente al rispetto dei coefficienti di vigilanza?»;

6) «Vero che nel periodo immediatamente precedente ai primi contatti con la Banca Popolare erano state pubblicate sulla stampa locale notizie che ponevano in dubbio la capacità della BCC del Piave e del Livenza a far fronte ai propri impegni e comunque indicavano in 50 mld di lire le perdite presunte che sarebbero gravate sulla BCC per effetto delle illecite condotte della signora Favero?»;

7) «Vero che dalle filiali della BCC era stato comunicato alla direzione generale nel mese di luglio 1999 che presso altri istituti di credito era stato rifiutato il cambio di assegni della BCC del Piave e del Livenza adducendo a ragione la possibile insolvenza della stessa BCC?»;

8) «Vero che fu sollecitato più volte l'intervento delle strutture associative nazionali delle banche di credito cooperativo senza ottenere quale risposta altro che la promessa che il dottor Caleffi, direttore generale di Federcasse,

avrebbe potuto incontrare i vertici della BCC del Piave e del Livenza nei primi giorni del mese di agosto del 1999 in occasione di una sua venuta a Verona per assistere ad una manifestazione musicale?»;

9) «Vero che la BCC del Piave e del Livenza aveva poco meno di tremila soci cooperatori che intrattenevano, come da previsione statutaria, regolari rapporti bancari con la BCC e che tali rapporti costituivano oltre il 25% dei rapporti passivi intrattenuti dalla BCC ed oltre il 50% di quelli attivi?».

Si indicano a testi su tutti i capitoli: il dottor Dino Biasotto, esperto nominato dal Tribunale per la determinazione dei rapporti di concambio nella fusione tra Banca Popolare Asolo e Montebelluna e Veneto Banca; i dottori Giampaolo Buldini, Ernesto Serraglia ed Enzo Paro all'epoca dei fatti sindaci della BCC del Piave e del Livenza; il dottor C. De Gioia Carabellese all'epoca dei fatti direttore della succursale di Treviso della Banca d'Italia; il cav. Ireneo Miotto ed il sig. Lucio De Rocco, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Direttore Generale della BCC del Piave e del Livenza; il dottor Amedeo Piva ed il rag. Rodolfo Spada, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Direttore della Federazione Veneta della Banca di Credito Cooperativo; il rag. Vincenzo Consoli, all'epoca dei fatti direttore generale della Banca Popolare Asolo e Montebelluna; il dottor Fania Fanti, Bruno Sonogo e Fulvio Zanatta, all'epoca dei fatti sindaci della Banca Popolare di Asolo e Montebelluna.

Veneto Banca ribadisce l'opposizione alle istanze avversarie nonché all'acquisizione del documento depositato all'udienza del 17 maggio 2005 e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 24 aprile 2001, Fondosviluppo S.p.A. citava avanti l'intestato Tribunale la Veneto Banca s.c.p.a.r.l., già banca Popolare di Asola e Montebelluna, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 27.888.672, pari a L. 54.000.000.000, oltre interessi, relativa al patrimonio della Banca di Credito Cooperativo del Piave e Livenza, incorporata con atto di fusione del 30 giugno 1999, ad essa attrice, quale soggetto destinatario del patrimonio delle cooperative fruente dei benefici fiscali e quale aderente alla Confcooperative.

Premetteva l'attrice, in sintesi, a sostegno della richiesta, che:

il Fondosviluppo è il fondo delle Confcooperative ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge n. 59/1992 ed è società costituita dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo;

la legge n. 59/1992 all'art. 11, comma 1, stabilisce che «Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.»;

la citata legge n. 59/1992 all'art. 11, comma 5 prevede altresì che «Deve ... essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.»;

il disposto dell'art. 11, comma 5, della citata legge n. 59/1992 riportato al punto che precede è stato recepito nello statuto della BCC Piave e Livenza all'art. 50 nella seguente formulazione: «In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta — dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati — ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.»;

in data 30 ottobre 1999 e 6 novembre 1999 le Assemblee Straordinarie rispettivamente di BCC Piave e Livenza e Veneto Banca (già Banca Popolare di Asola e Montebelluna S.c.a.r.l.) hanno deliberato la fusione per incorporazione di BCC Piave e Livenza in Veneto Banca, previa autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 385/1993 in data 13 agosto 1999;

la legge n. 388/2000, pubblicata in data 29 dicembre 2000 nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302, prevede all'art. 17 che: «Le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici di cui al citato art. 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato art. 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.».

Si costituiva regolarmente in giudizio Veneto Banca contestando nel merito tutte le domande avanzate dall'attrice, chiedendone il rigetto, e formulando una serie di eccezioni preliminari, così come riportate in premessa, relative in particolare alla legittimazione attiva di Fondosviluppo e alla illegittimità costituzionale della legge n. 388/2000.

All'esito della prima udienza del 20 settembre 2001 il g.i. fissava udienza di trattazione al 21 marzo 2002, concedendo alle parti i termini di legge per le memorie ex art. 180 c.p.c.

In seguito, il giudice rinviava il procedimento all'udienza del 21 novembre 2002, concedendo alle parti i termini di legge per le memorie ex art. 183, quinto comma, c.p.c. e poi rinviava alla successiva udienza del 29 aprile 2003, concedendo i termini per il deposito delle memorie istruttorie.

Con ordinanza riservata del 13 giugno 2003 il g.i., riservata ogni decisione sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti, disponeva C.T.U., riservandosi la formulazione del quesito, nominando perito il prof. Santesso Erasmo dell'Università di Treviso.

Alla successiva udienza del 20 novembre 2003 il c.t.u. incaricato non compariva; pertanto il g.i. disponeva la sua sostituzione con il prof. Fabio Buttignon di Padova, rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza del 6 maggio 2004.

A tale udienza veniva formulato al c.t.u. il quesito e il g.i. rinviava all'udienza del 10 marzo 2005 per l'esame dell'elaborato; veniva poi disposto ulteriore rinvio al 17 maggio 2005 non essendo stata depositata la perizia nel termine stabilito.

A tale udienza, avanti il nuovo g.i. designato, parte attrice chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta chiedeva termine per esame delle deduzioni di controparte alla c.t.u. e la convocazione a chiarimenti del perito.

Il g.i., con ordinanza riservata del 20 maggio 2005, disponeva la convocazione del c.t.u. a chiarimenti, con eventuale presenza dei c.t. di parte e rinviava all'uopo all'udienza del 22 settembre 2005.

All'esito di tale udienza il g.i. assegnava al c.t.u. ulteriore termine di giorni sessanta per l'integrazione della perizia, in risposta alle valutazioni espresse dai c.t.p., rinviando all'udienza del 13 dicembre 2005.

Con successiva ordinanza riservata del 16 dicembre 2005, il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, vertendo questa prevalentemente su questioni di diritto e ritenendo esaustiva la disposta c.t.u., fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 21 dicembre 2006.

A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni così come in epigrafe e il g.i. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale e memorie di replica.

La causa passa ora in decisione.

Motivi della decisione

È opportuno e necessario affrontare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla convenuta, con particolare riferimento alla avanzata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001), che, ove ritenuta non manifestamente infondata, comporterebbe giocosamente la sospensione del procedimento.

Veneto Banca ha, in sintesi, sostenuto che: «... Una tale norma ha un'evidente portata innovatrice rispetto al testo originario dell'art. 11 della legge n. 59/1992 ed in particolare del comma 5. Infatti essa: a) allarga la fattispecie di cui al comma 5 anche alle ipotesi di fusione e di trasformazione che, per quanto si è detto, erano fino a quel momento escluse; b) menziona il patrimonio effettivo nel mentre prima esso si riferiva al patrimonio residuo...».

Riteneva dunque che, poiché l'operazione di fusione tra BCC e Veneto Banca (per la quale vi era la richiesta dell'attrice di devoluzione dell'intero patrimonio effettivo della banca incorporata in essere alla data della soppressione) era intervenuta e si era conclusa ben prima della emanazione della legge n. 388/2000, tale legge non poteva applicarsi al caso di specie, in quanto: «... a) o si opera un'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 17 della legge n. 388/2000 e conseguentemente si ritiene che, a dispetto della volontà espressa dal legislatore di compiere un'interpretazione autentica di una norma già in vigore, la novità introdotta non possa disporre che per il futuro e quindi sia inapplicabile al caso che ci occupa se non altro in ragione del fatto che tutti gli effetti della fusione tra le due banche si sono già completamente esauriti; b) o non può non rilevarsi l'evidente illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., dell'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di interpretazione autentica — per autoqualificazione — delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59...».

La questione non è manifestamente infondata.

Il punto focale della questione sta, in sostanza, nella autoqualificazione, operata dall'art. 17 suddetto, quale norma di interpretazione autentica di un'altra norma precedente, allo scopo di attribuirsi efficacia retroattiva.

Come è noto, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, così come delle corti di merito, «Il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento cui il legislatore si deve attenere, non è elevato a dignità costituzionale, salvo che per la legge penale; pertanto, nelle altre materie, ben possono essere emanate leggi retroattive interpretative».⁽¹⁾

Tuttavia, la stessa Corte costituzionale ha chiarito più volte, come opportunamente evidenziato da parte convenuta, che: «La legge di interpretazione autentica deve rispondere dalla funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti»; ⁽²⁾ e ancora: «Pur dovendosi ammettere la facoltà del legislatore di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, non è sufficiente, a tali fini, la sola autoqualificazione, ma si richiede, per attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati fra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato». ⁽³⁾

Ora, è piuttosto evidente che, ove il tenore letterale della norma «interpretata», o presuntivamente da interpretare, sia già di per sé chiaro ed indiscutibile e ove questo, proprio per la sua chiarezza, prima di allora non abbia sollevato numerosi ed evidenti (o addirittura nessuno) contrasti giurisprudenziali da dirimere, l'emanazione di una legge autodefinentesi interpretativa svela il chiaro intento del legislatore non già (come è chiaramente in suo potere) di regolare in maniera diversa — ma solo per il futuro — una materia fino al quel momento regolata da altra legge, che vuole essere tacitamente o meno abrogata, ma di «... attribuire a norme innovative una surreffizia efficacia retroattiva, venendo (così) meno... la funzione peculiare di tali leggi, ossia quella di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili con il tenore letterale». ⁽⁴⁾

Una norma che opera in questo modo ed in questo ambito è dunque indubitabilmente, per definizione della stessa Corte costituzionale, una norma incostituzionale.

Altrettanto indubitabile è dunque la constatazione che l'art. 17 della legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) rientri in tale ipotesi, per due ordini di ragioni:

a) Il tenore letterale dell'art. 11, comma 5, legge n. 59/1992, laddove prevede che: «Deve ... essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato

(1) Cons. Stato n. 7516/2003.

(2) Corte cost. n. 311/1995.

(3) Corte cost. n. 386/1996.

(4) Corte cost. n. 376/1995.

ed i dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.», non può in alcun modo porre dubbi circa il fatto che la norma non volesse intendere ricompresi nella previsione anche «...i casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26...»: una cosa, in senso strettamente tecnico-giuridico è infatti la liquidazione di una società, tutt'altra cosa è la sua fusione con un'altra società, tanto più che la nuova norma introduce anche il (nuovo) concetto di «patrimonio effettivo», anziché solo quello (anche in questo caso chiarissimo) di «patrimonio residuo»;

b) non risulta che, prima della emanazione dell'art. 17 legge n. 388/2000, si fossero verificati o segnalati dissensi giurisprudenziali interpretativi dell'art. 11, comma 5, legge n. 52/1992, nel senso prospettato in questa sede: le uniche due pronunce citate dall'attrice e che hanno stretta analogia (se non identità) con la presente causa (cfr. Sentenza Trib. Lanciano n. 363/2001 e Ord. Trib. Lecce n. 6911/2000 - doc. 17 e 18 parte attrice), sono intervenute già nella vigenza della legge n. 388/2000 ed hanno ritenuto di dirimere la questione in senso diverso, semplicemente perché hanno ritenuto pienamente legittima l'autoqualificazione di tale norma quale norma interpretativa con efficacia retroattiva, ma non entrando in alcun modo nel merito della questione circa la possibilità di intendere la liquidazione (anche) come fusione.

Nel caso di specie, pertanto, la norma in questione verrebbe ad incidere, in maniera retroattiva, su posizioni giuridiche già acquisite (la fusione tra BCC e Veneto Banca si è completata, come detto, nel novembre 1999) ed aventi ad oggetto questioni, prima della sua emanazione, mai passibili di contrasti giurisprudenziali, facendo sorgere il legittimo dubbio che la sua emanazione, proprio perché adottata nella forma della «norma autodefinentesi interpretativa», anziché come norma nuova, non volesse in realtà (solo) operare per il futuro o intervenire in una materia «contrastata», ma proprio intervenire su quelle posizioni giuridiche già acquisite: il che è in contrasto con i dettami della Costituzione.

Per tali motivi, deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 388/2000 di interpretazione autentica — per auto qualificazione — delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 201 e di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, laddove prevede e consente l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva al di fuori dei limiti «... che attengono alla salvaguardia ... di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, fra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario...».⁽⁵⁾

P. Q. M.

1) Accertata la non manifesta infondatezza della questione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 388/2000 di interpretazione — autentica per auto qualificazione — delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 201 e di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

2) Dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Treviso, addì 9 giugno 2007

Il giudice unico: BIAGETTI

⁽⁵⁾ Corte cost. n. 282/2005.

N. 780

Ordinanza del 24 luglio 2007 emessa dalla Corte di appello di Firenze nei procedimenti civili riuniti promossi da Locatelli Roberto ed altri contro Comune di Monte Argentario

Espropriazione per pubblica utilità - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Lesione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo n. 1 a Convenzione europea diritti dell'uomo art. 1.

LA CORTE DI APPELLO

Pronuncia la presente ordinanza nella causa iscritta al n. 1341 del ruolo generale A dell'anno 2004, promossa da: 1) Roberto Locatelli, 2) Franco Mureto, 3) Sabina Rizza (erede di Alberto Elena), 4) Manuela Rizza (erede di Alberto Elena; rappresentata da Sabina Rizza), 5) Stefano Caponetti, 6) Aurelio Caponetti, 7) Bianca Maria Freddi, 8) Alessandro Leonardi, 9) Maria Cristina Leonardi, 10) Anna Fagiolo, 11) Antonio Signoroni (anche quale erede di Fulvia Signoroni), 12) Virginio Signoroni (anche quale erede di Fulvia Signoroni), 13) Virginia Signoroni (anche quale erede di Fulvia Signoroni), 14) Valeria Signoroni, 15) Liliana Signoroni anche quali eredi di Fulvia Signoroni, 16) Vittoria Signoroni (anche quale erede di Fulvia Signoroni, tutti elettivamente domiciliati, così come i loro difensori, presso la persona e lo studio dell'avvocato Felice Vaccaro, via de' Servi, 44 – Firenze; rappresentati e difesi, per procura estesa a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Salvatore Bellomia e Andrea Barletta, di Roma, attori;

Contro Comune di Monte Argentario, elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio dell'avvocato Giuseppe Morbidelli, di Firenze, che lo rappresenta e difende per procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto, causa alla quale fu riunita quella iscritta al n. 712 del ruolo generale A dell'anno 2005, promossa dai medesimi attori della I causa e, inoltre, da 17) Maria Tecla Matarazzo, tutti elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi come sopra, attori;

Contro comune di Monte Argentario, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come sopra, convenuto, cause riunite aventi ad oggetto: espropriazione per p.u.

Cenni allo svolgimento del processo

1) Con l'atto introduttivo del primo giudizio gli attori citarono, avanti a questa Corte, il Comune di Monte Argentario esponendo di essere comproprietari pro quota di un'area sita in loc. «Le Piane», nel territorio del predetto Comune; essi fecero presente che tale area era stata destinata ad impianti per piscicoltura; inoltre che, con deliberazione consiliare del 25 febbraio 1998, il Comune di Monte Argentario aveva adottato una variante allo strumento urbanistico generale vigente, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale toscana 16 gennaio 1995, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione, sull'area de qua, di un complesso sportivo; variante che era stata successivamente approvata con deliberazione consiliare dell'11 aprile 2000; ancora: che, con deliberazione consiliare del 25 febbraio 1998 e con deliberazione di giunta dell'8 novembre 1999, il Comune aveva approvato il progetto preliminare e quello definitivo per la realizzazione del complesso sportivo anzidetto; che, con decreto del dirigente dell'Ufficio dei lavori pubblici - IV Settore, notificato fra il 26 aprile ed il 6 maggio 2002, il Comune aveva disposto l'occupazione d'urgenza dell'area *de qua*; che, il 28 maggio 2002, l'Amministrazione comunale aveva proceduto all'immissione in possesso nell'area in parola; premesso, infine, che il Comune di Monte Argentario non aveva ancora provveduto né a determinare né a versare ai comproprietari alcuna somma a titolo di indennità, in particolare per l'occupazione d'urgenza, gli attori conclusero per la condanna del Comune stesso alla corresponsione di tale, ultima indennità.

2)Emesso, nelle more, il decreto di espropriazione i medesimi, attori, ai quali si aggiunse Maria Tecla Matarazzo, proposero, con altro atto di citazione, opposizione alla stima, concludendo di conseguenza.

3)Costituitosi in entrambi i giudizi il Comune convenuto contrastò, *nel quantum*, le pretese indennitarie degli attori, concludendo di conseguenza.

4)Riunite le cause fu disposta ed eseguita ctu (c.t.u. l'ing. Rinaldo Mari) per la determinazione delle indennità dovute.

5)Precisate, *hinc et inde*, le conclusioni e scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata esaminata dal Collegio, per la decisione, nella Camera di consiglio del 13 luglio 2007.

Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare

6)Il c.t.u., sulla base di dati storici incontestati e di argomentazioni che paiono alla corte inoppugnabili, ha concluso per la ricorrenza del carattere di editicabilità di gran parte dei terreni in questione. Egli ha, poi, proceduto al computo delle indennità dovute applicando il cd criterio della semisomma, previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge con legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo inserito, nel testo del decreto-legge stesso, dalla legge di conversione.

7)Gli attori chiedono che la norma ora citata sia disapplicata e che, di conseguenza, le indennità richieste siano determinate sulla base del valore venale dei beni espropriati; in comparsa conclusionale la difesa degli attori ha, anche, prospettato, in subordine, la necessità di sollevare la questione interpretativa *ex art.* 234 del Trattato U.E., ovvero, in via ulteriormente gradata, la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis citato.

8)La corte rileva che, secondo la più recente giurisprudenza del SC, «in tema di indennità di espropriazione, il giudice nazionale, che è soggetto unicamente alla legge, non può disapplicare il criterio di liquidazione, di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge con legge 8 agosto 1992, n. 359, pur considerato in contrasto con i precetti della convenzione europea dei diritti dell'uomo dalla giurisprudenza della Corte europea, per applicare una regola indennitaria che, commisurata al valore venale del bene, non sarebbe compatibile con la funzione sociale della proprietà, prevista dalla Costituzione, creando in tal modo una disciplina che, peraltro non ricavabile dall'ordinamento, compete solo alla discrezionalità del legislatore, nel quadro di un'adeguata manovra finanziaria» (Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2006, n. 12810) e, ancora, che «le norme di diritto interno in contrasto con quelle della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) non possono essere disapplicate dal giudice, ma possono solo formare oggetto di un incidente di costituzionalità» (Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22357, in D&G - Dir. e giust., 30 30, con nota di Genovese; in Resp. civ. e prev., 2007, 2 291); dunque, secondo i principi espressi dal SC, ai quali la corte è orientata a prestare ossequio, non sarebbe consentito, alla corte stessa, di disapplicare la norma in questione, mentre l'unica possibilità per far valere l'ipotetica invalidità di tale norma consisterebbe nell'incidente costituzionale; poiché le indennità sarebbero molto maggiori nell'ipotesi in cui il criterio di computo dell'art. 5-bis venisse fulminato dalla Corte costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale (in tal caso occorrerebbe, infatti, rifarsi, in assenza di un intervento *ad hoc* del legislatore, al valore venale), non può dubitarsi, in concreto, della rilevanza della questione prospettata dagli attori.

Sulla non manifesta infondatezza della questione che si intende sollevare

9)A parere della Corte la questione di cui trattasi è, inoltre, in riferimento all'art. 117 Cost., non manifestamente infondata: anche su questo punto la corte, infatti, non ha motivo di discostarsi da quanto rilevato, nelle due ordinanze *supraricordate*, dal SC (si veda, in particolare, Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22357, ove si legge tra l'altro: «... con la pronuncia del 2006 ... la Grande Chambre della CEDU ha affermato (par. 82 - 104) che l'art. 5-bis viola il «sistema» della Convenzione sulla privazione della proprietà individuale per pubblica utilità, come da essa reiteratamente interpretato nella relazione tra i due commi del citato art. 1 del primo Protocollo addizionale, in ordine allo scopo di pubblica utilità che consente l'acquisizione della proprietà in danno dei titolari del diritto (comma 1) e al raffronto tra interesse generale e diritto individuale che con detta privazione si realizza (comma 2). La normativa italiana, nel prevedere un'indennità largamente inferiore rispetto al valore venale del bene espropriato e riducibile a circa un terzo del prezzo di questo in comune commercio, oltre al carico tributario, per ogni espropriazione, senza con-

siderare la causa per la quale avviene il sacrificio individuale, rompe il giusto equilibrio tra interesse generale e diritto di proprietà individuale tutelato dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale citato.

Tale ultima norma impone, nelle espropriazioni per pubblica utilità, un ristoro di regola corrispondente al valore di mercato dei beni ablati, anche se gli Stati convenzionati possono prevedere la corresponsione di un indennizzo inferiore a tale valore in rapporto ad alcuni scopi di pubblica utilità, che incidono su una pluralità indistinta di cittadini in fattispecie eccezionali, nelle quali si persegue un interesse generale in un contesto di modifiche costituzionali o di sistema o di nazionalizzazioni, oppure di riforme economico sociali o politiche, che giustifichino un ristoro non integrale per il proprietario espropriato (par. 102 - 103 della sentenza citata CEDU del 2006). Di conseguenza, la riduzione dell'indennità fino a circa il 30% del valore venale delle aree edificabili, come effetto dei criteri legali di liquidazione della indennità, di espropriazione di cui all'art. 5-*bis*, non consente un serio ristoro dei proprietari espropriati e viola il giusto equilibrio tra sacrificio del privato e interessi generali, per cui la citata norma interna è in contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo addizionale e lo Stato italiano è stato condannato a corrispondere l'equa riparaazione per detta violazione della Convenzione.

La Grande Camera richiama, nella sentenza citata del 2006, ai paragrafi 97 - 99, come fattispecie nelle quali si è consentita una riduzione dell'indennità o del ristoro per la privazione della proprietà, i casi eccezionali relativi al riscatto di un gran numero di abitazioni da parte degli enfiteuti e superficiari in vaste aree urbane dell'Inghilterra, qualificato come di riforma economico sociale (James e altri c. Regno Unito 21 febbraio 1996), ovvero quello di modifiche costituzionali (*ex re* di Grecia ed altri, 28 novembre 2002) oppure le ipotesi di espropriazioni derivate da nazionalizzazioni o cambiamenti radicali di sistemi, come gli espropri avvenuti con la fine dei regimi comunisti o dopo la riunificazione della Germania Le richiamate sentenze della CEDU rilevano, ad avviso della ricorrente incidentale per l'ordinamento interno e sulla disciplina dei criteri legali di liquidazione dell'indennità di espropriazione, anche perché si è esattamente affermato che le norme della Convenzione vanno interpretate dai giudici italiani uniformandosi all'ermeneutica di esse come data dal loro giudice naturale che è appunto la Corte di Strasburgo (S.U. 26 gennaio 2004, n. 1340, Cass. 28 maggio 2004, n. 10294, 16 marzo 2005, n. 5724, 29 settembre 2005, n. 19028 e 4 novembre 2005, n. 21391 e, nello stesso senso, CEDU (27 febbraio 2001, Luca c. Italia).

2.2. Deve anche delibarsi in questa sede onde rendere ammissibile la questione che si intende proporre, la mancanza di potere di questa Corte e di ogni giudice italiano di disapplicare l'art. 5-*bis* ... In conformità a quanto già deliberato dalle citate ordinanze di questa Corte, che hanno dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, può riaffermarsi che il giudice italiano che eventualmente disapplich tale norma non avrebbe comunque il potere di imporre come giusto indennizzo il valore venale del bene espropriato, ritenuto più volte in sede sovranazionale l'unico di regola applicabile e che invece il giudice delle leggi interno ha affermato essere non conforme alla Costituzione, per la quale un serio ristoro si è sempre ritenuto compatibile con una riduzione del prezzo pieno del bene acquisito per pubblica utilità.

In conclusione, denegato il potere di disapplicazione delle norme in contrasto con la Convenzione da questa Corte, unico strumento per rilevare il loro contrasto con la Convenzione europea e provocare la loro espunzione dall'ordinamento è quello di investire della questione relativa la Corte costituzionale.

3.1. Nel caso di specie la questione di legittimità costituzionale è certamente rilevante, perché espressamente, nel ricorso principale, si deduce che, nella espropriazione oggetto di causa, l'indennità di espropriazione di un area edificabile è stata liquidata con i criteri di determinazione di cui all'art. 5-*bis*, sulla quale parte ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale «per violazione degli artt. 2, 10, 11, 42, 97, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 6 di questa stessa Convenzione» (così la memoria di parte che prospetta la questione). Si lamenta in sostanza che, anche senza la riduzione del 40% di cui alla citata norma interna, chiesta peraltro dall'espropriante con il ricorso incidentale, al soggetto espropriato non è garantito un serio ristoro per la rottura dell'equilibrio tra diritto individuale di proprietà e interesse generale a base della causa di pubblica utilità nella espropriazione, avvenuta nel caso per scopi di edilizia residenziale pubblica, cioè per la realizzazione di abitazioni che lo stesso proprietario avrebbe potuto eseguire, al di fuori di un contesto di intervento economico-sociale di grande rilievo.

Come emerge anche dalla sentenza della Grande Camera del marzo 2006 (par. 230), l'affermata legittimità costituzionale dei criteri di determinazione della indennità dei suoli edificabili, di cui alle sentenze della Corte costituzionale 16 giugno 1993, n. 283 e 16 dicembre 1993, n. 442, è collegata al suo «carattere dichiaratamente temporaneo, in attesa di un'organica disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità» e si giustifica «per la particolare urgenza e valenza degli scopi che il legislatore intende perseguire» nella particolare congiuntura economica in cui versava il paese (così espressamente la sentenza 383/1993, richiamata anche dall'altra pronuncia citata del giudice delle leggi)

4. Ritenuta rilevante la questione proposta da parte ricorrente, in rapporto al richiamato art. 5-*bis*, questa Corte deve dichiararne anche la non manifesta infondatezza....

4.1. La stessa CEDU, con diverse sue pronunce ha ormai definitivamente chiarito il contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, dei ristori indennitari e risarcitori, previsti per le acquisizioni lecite e illecite connesse a procedimenti espropriativi (*cfr.*, con le pronunce della CEDU sopra citate, le sentenze della stessa Corte 30 ottobre 2003, Belvedere Alberghiera c. Italia, 30 ottobre 2003, Carbonara e Ventura c. Italia, 11 dicembre 2003, Colacrai c. Italia, 15 luglio 2005, Carletta c. Italia e Donati c. Italia, 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia - caso nel quale si è decisa la ricevibilità con il merito per essere ormai certa la contrarietà della liquidazione della illecita privazione della proprietà in Italia per causa di p.u. - e 23 febbraio 2006, Immobiliare Cerro c. Italia, siritomatico perché è la causa oggetto della citata S.U. 6853/2003, che aveva ritenuto conforme al diritto sovranazionale la disciplina della liquidazione di cui alla legge n. 359 del 1992, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*). In tale contesto, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, comma 1 per contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, risolta negativamente prima delle modifiche ad esso apportate dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, appare oggi anche essa non manifestamente infondata.

È indubbio che le norme costituzionali novellate, come gli artt. 111 e 117 Cost., pur se hanno effetto con la entrata in vigore delle loro modifiche, incidono con queste non solo sulla normativa futura ma anche su quella previgente da dichiarare illegittima se con esse contrastante (così Corte cost. 24 dicembre 2004, n. 425 in rapporto all'art. 117 Cost.), anche se il legislatore ha poi provveduto a regolare l'adeguamento dell'ordinamento interno statale e regionale alla stessa con la legge 5 giugno 2003, n. 131 e legge 4 febbraio 2005, n. 11. Si deve negare quanto affermato da parte della dottrina sia pure minoritaria che le norme costituzionali novellate in questi ultimi anni possano operare solo sulle quelle ordinarie successive per una sorta di ultraattività di esse, senza incidere sulla legittimità di quelle già vigenti, che devono invece essere dichiarate illegittime ed abrogarsi per le parti in cui risultino in contrasto anche sopravvenuto con principi nuovi inseriti dalle novelle della carta costituzionale.

Nella fattispecie, può affermarsi che l'eventuale riscontrata violazione da norme italiane di quelle della Convenzione europea dei diritti dell'uomo già vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo art. 117 Cost., ne comporta la sopravvenuta illegittimità costituzionale che ovviamente, se dichiarata, retroagisce sin dalla data di entrata in vigore dell'art. 5-*bis* ritenuto in contrasto con la norma modificata della carta fondamentale.

La questione, comunque, non è quella che la parte pure prospetta della conformazione dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'art. 10 Cost. (sul tema *cfr.* Corte cost. 11 febbraio 1993, n. 75), ma l'altra, della incidenza delle norme convenzionali sovranazionali sulla legislazione statale e regionale in materia di criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, per i quali lo Stato Italiano deve esercitare il proprio potere legislativo in conformità alla Convenzione, con leggi statali anche quadro per quelle regionali, al fine di conformare le norme interne a quelle convenzionali. L'aver esercitato il proprio potere normativo in materia espropriativi in contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione europea, rende non manifestamente infondata la questione del contrasto sopravvenuto dell'art. 5-*bis* all'art. 117 Cost.

5. In conclusione, vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359: *a)* per contrasto con l'art. 111 Cost., commi 1 e 2, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del primo Protocollo addizionale ad essa, nella parte in cui, disponendo l'applicabilità, ai procedimenti espropriativi in corso e ai giudizi pendenti, dei criteri di determinazione dell'indennità in esso contenuti per i suoli edificabili, viola il diritto a un giusto processo ...; *b)* per contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, in rapporto all'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla richiamata Convenzione, nella parte in cui, disponendo l'applicabilità dei criteri di determinazione dell'indennità in esso contenuti, attribuisce ai soggetti privati della proprietà per cause di pubblica utilità di non eccezionale rilievo, un ristoro non serio ed eccessivamente riduttivo del valore venale del bene espropriato».

10) In definitiva, dunque, la Corte ritiene non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e nel senso indicato, *per relationem*, in motivazione, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge con legge 8 agosto 1992, n. 359, inserito, nel testo del predetto decreto-legge, dalla legge di conversione.

11) Poiché il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, esso, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sospeso mentre, ai sensi della stessa norma, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e va ordinato che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2007.

Il Presidente: RADOS

07C1349

N. 781

*Ordinanza del 13 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea
nel procedimento penale a carico di Diop Mbaye*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Previsione dell'arresto obbligatorio anziché facoltativo - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe o più gravi - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2199/07 R.G. Trib. avente ad oggetto la richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Diop Mbaye, nato a Dakar (Senegal) il 23 luglio 1983.

P R E M E S S O

Che con decreto del 28 gennaio 2005 il Prefetto di Catania ha disposto l'espulsione dell'arrestato e che, con decreto emesso e notificato in pari data il Questore di Catania ha ordinato allo stesso di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi, dell'art. 14 comma 5-*bis* del d.lgs n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002);

che il Diop Mbaye in data 12 luglio 2007, e quindi dopo il termine concessogli col citato provvedimento amministrativo, è stato sorpreso in Santa Maria del Cedro e tratto in arresto per non aver ottemperato senza giusto motivo all'ordine impartitogli dal questore tratto in arresto a Santa Maria del Cedro, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato da ultimo dalla legge n. 271/2004 — per il delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* stessa legge, come da ultimo modificato dalla legge n. 271/2004;

che l'arrestato, privo di documenti d'identità e sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non risulta essere mai stato condannato, non risulta avere pendenze giudiziarie e non era mai stato segnalato in precedenza dalla polizia come autore di reati;

che questo giudice è chiamato a decidere sulla richiesta formulata dal p.m. di convalida del suddetto arresto nonché a procedere a giudizio direttissimo nei confronti dell'arrestato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 (in relazione all'ipotesi di espulsione a seguito di ingresso illegale nel territorio dello Stato);

O S S E R V A

1. — Non manifesta infondatezza della questione.

A parere di questo giudice, sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14 comma 5-*quinqüies* (ultima parte) del d.lgs. n. 286/1998, laddove prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter* primo periodo d.lgs cit., in quanto tale norma appare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione — che impone anche al legislatore, quanto meno, il rispetto del limite della ragionevolezza, come qualificato, tra l'altro, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 394/1994 — è lecito dubitare della legittimità costituzionale della previsione dell'arresto obbligatorio per le seguenti ragioni.

Il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998, per il quale l'art. 14, comma 5-*quinqüies* prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, è punito (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 271/2004) con la pena della reclusione da uno a quattro anni e si sostanzia nell'inottemperanza ad un ordine impartito dall'autorità amministrativa (Questore). Ciò posto la scelta di prevedere per tale ipotesi delittuosa l'arresto addirittura obbligatorio dell'autore del reato, anziché l'arresto meramente facoltativo, si appalesa del tutto irragionevole se solo la si confronta con analoghe fattispecie previste dall'ordinamento penale (processuale e sostanziale).

In primo luogo, giova premettere che l'arresto obbligatorio costituisce nel nostro ordinamento una misura eccezionale, trattandosi di un caso nel quale la privazione della libertà personale viene eccezionalmente affidata all'autorità di polizia e, per di più, precludendo alla stessa ogni valutazione in ordine alla opportunità o necessità nel caso concreto di privare l'individuo della libertà personale. Se si considera che l'art. 13, terzo comma della Costituzione prevede che l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti limitativi della libertà personale solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza», è evidente come la previsione di ipotesi nelle quali si giunga a limitazioni della libertà individuale da parte di tale autorità in maniera pressoché automatica, che prescindano dalla concreta utilità della misura, costituiscono in certo senso «una eccezione nell'eccezione» rispetto al principio generale della inviolabilità della libertà personale.

Ciò è tanto più vero se si considera che tale misura, fino alla legge n. 189/2002 e poi alla legge n. 271/2004, era contemplata dal legislatore solo per ipotesi di reato di particolare gravità tali da determinare un rilevantissimo allarme sociale (cfr. art. 380 c.p.p.). Un primo elemento di irragionevolezza e di disparità di trattamento si ravvisa dunque nel fatto di aver accomunato, almeno per quanto attiene l'adozione di misure precautelari quali l'arresto in flagranza, un'ipotesi di reato per la quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo ad anni quattro ad ipotesi di illecito punite con pene edittali notevolmente superiori. Basti pensare che l'art. 380, primo comma c.p.p. consente l'arresto

obbligatorio solo per delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione «non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti», e che l'art. 380, secondo comma c.p.p. consente analoga misura per una serie di reati tassativamente indicati per i quali le pene edittali sono tutte pari o superiori ai dieci anni, e quindi a più del doppio di quella prevista per il reato *de quo*.

D'altra parte un'equiparazione del trattamento degli illeciti in comparazione non si giustifica neppure sotto il profilo dell'allarme sociale destato.

L'inottemperanza al provvedimento del questore di cui all'art. 14 cit. non produce alcuna offesa diretta ad interessi costituzionalmente rilevanti dei cittadini (trattandosi di un c.d. «reato ostacolo»); né si può affermare che gli extracomunitari, che sono i destinatari della norma, siano persone socialmente pericolose unicamente in considerazione del loro stato di clandestinità o del fatto che soggiornano illegalmente nel territorio nazionale.

In secondo luogo giova rilevare che, lo stesso legislatore, per reati che presentano una struttura del tutto analoga a quella del reato in questione, e che ledono o pongono in pericolo interessi collettivi di rilievo pari, se non maggiore, di quelli che si assumono compromessi dalla semplice inosservanza del provvedimento di espulsione, ha previsto (sempre facendo riferimento alla possibilità di limitazioni preventive e provvisorie della libertà individuale) un trattamento ben diverso e meno grave. Ed invero basti rilevare che:

per il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p., l'art. 2, comma 3, legge n. 203/1991, prevede un'ipotesi di arresto solo facoltativo e non obbligatorio, e ciò, nonostante che ci si trovi di fronte alla violazione di un provvedimento limitativo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria e non di un semplice provvedimento amministrativo, e nonostante che il fatto sia commesso da un soggetto (l'evaso) che, per il semplice fatto di essere già detenuto per altra causa, deve presumersi socialmente pericoloso;

analogamente per il reato di cui all'art. 9, secondo comma legge n. 1423/1956, peraltro punito nel massimo con una pena (5 anni) superiore a quella prevista dall'art. 14, comma 5-ter cit., il terzo comma dello stesso articolo, prevede un'ipotesi di arresto solo facoltativo, nonostante che la violazione riguardi anche in questo caso un provvedimento dell'A.G. (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e che la stessa sia stata posta in essere da soggetti la cui elevata pericolosità sociale è già stata acclarata con un provvedimento giurisdizionale;

analogamente nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1-bis della legge n. 401/1989, il quale per la contravvenzione dei provvedimenti amministrativi emessi dal questore nei confronti di soggetti indubbiamente pericolosi (in quanto già resisi responsabili di fatti di violenza nel corso di manifestazioni sportive) prevede la semplice facoltà di arresto e non l'obbligo di arresto;

È quindi agevole rilevare come a fronte di condotte ben più gravi, sia sotto il profilo oggettivo degli interessi coinvolti (rispetto dei provvedimenti giurisdizionali, pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione della criminalità organizzata) che di quello soggettivo della pericolosità (effettiva o presunta) degli autori del reato, si sia prevista la facoltatività dell'arresto, laddove a fronte di ipotesi meno gravi (o, quanto meno, certamente non più gravi) come quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. cit. si sia prevista l'obbligatorietà dell'arresto. Ciò tanto più se si considera che per ipotesi di reato analoghe a quella in questione, in quanto concretatesi in semplici violazioni o trasgressioni di provvedimenti emessi dalla pubblica autorità (amministrativa o giurisdizionale), non è neppure contemplata l'ipotesi di arresto in flagranza (si vedano ad es. i reati di cui agli artt. 388 c.p., 650 c.p., 9, primo comma, legge n. 1423/1956, 51, d.lgs. n. 22/1997, ecc.).

Non appare quindi infondato il dubbio che il legislatore abbia trattato in maniera ingiustificatamente e irragionevolmente difforme situazioni almeno uguali, prevedendo l'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter e quello solo facoltativo per delitti di pari o maggiore gravità — *cfr.* artt. 385 c.p., art. 9, secondo comma, legge n. 1423/1956, ecc... Lo stesso inoltre, altrettanto ingiustificatamente e irragionevolmente, sembra aver trattato in maniera uguale situazioni affatto difformi, prevedendo l'arresto obbligatorio per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter analogamente a delitti, quelli di cui all'art. 380 c.p.p. notevolmente più gravi.

È appena il caso di ricordare, per concludere sul punto, che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., benché testualmente riferito ai «cittadini» deve ritenersi esteso agli stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/1969).

Con riferimento all'art. 13, comma 3 della Costituzione, è invece lecito dubitare della legittimità costituzionale della norma indicata per le seguenti ragioni.

L'art. 13 della Costituzione prevede che «la libertà personale è inviolabile» (comma 1), che la libertà personale può essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2) e che soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di p.s. può adottare provvedimenti provvisori», che devono essere convalidati in tempi brevissimi dall'autorità giudiziaria (comma 3). Il legislatore ordinario può quindi determinare i casi in cui la libertà personale può essere provvisoriamente limitata dalla p.s., ma la scelta, secondo la Costituzione, è limitata ai «casi eccezionali di necessità ed urgenza».

Ciò posto, il delitto in esame, (per la quale è appunto previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) è un reato di mera condotta. L'elemento materiale del reato è il fatto dello straniero che, già espulso dal territorio dello Stato in quanto clandestino, non abbia osservato l'ordine di allontanamento del questore. Ciò premesso, non si vede quali siano, nel caso in esame, quei profili di eccezionale necessità ed urgenza tali da giustificare la previsione dell'arresto addirittura obbligatorio, e quindi una deroga così significativa dei principi generali di cui all'art. 13 Cost.

La struttura del reato, infatti, non prevede né la lesione né la messa in pericolo diretta e immediata di un bene costituzionalmente protetto, atteso che la *ratio* della previsione normativa è da rinvenire unicamente nella scelta del legislatore di assicurare, mediante la minaccia di sanzioni penali, l'ottemperanza ad un provvedimento amministrativo, e quindi di garantire l'effettività dei meccanismi di espulsione di stranieri «indesiderati». Né la deroga ai principi costituzionali si giustifica per la condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore del reato.

Non si vede, infatti, come anche soggetti mai condannati, né giudicati per altri reati, possano essere giudicati socialmente pericolosi (*cfr.* sentenze nn. 126/1972 e 64/1977 della Corte costituzionale). D'altra parte, la permanenza clandestina dello straniero in Italia è una condizione che legittima l'espulsione ma non costituisce di per sé alcun reato; la stessa, peraltro, dipendendo unicamente dalla formale assenza di un titolo che legittimi l'ingresso nel territorio dello stato, non può essere indice di per sé stessa di una specifica pericolosità del soggetto. Né la condotta punita né le condizioni dell'agente sembrano quindi assumere, nel nostro caso, connotati di eccezionale necessità ed urgenza addirittura tali da imporre obbligatoriamente alla p.s. di limitare la libertà personale ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. Anzi accade assai frequentemente nella prassi giurisdizionale che gli organi di polizia, per effetto della norma citata, si vedano «costretti» a procedere all'arresto di soggetti che, non solo non presentano alcun profilo di pericolosità sociale, ma che risultano anzi stabilmente inseriti nel contesto locale (nell'ambito del quale, sovente, svolgono, anche attività di rilevante utilità sociale, es. assistenza ad anziani, disabili, ecc.).

In altri termini la norma in commento, così come formulata, imponendo l'arresto e precludendo tanto agli organi di polizia quanto all'A.G. ogni valutazione in ordine alla concreta utilità nel caso specifico della misura precautelare, finisce sovente per imporre privazioni della libertà personale che non trovano giustificazione alcuna né nella gravità oggettiva del fatto né nella pericolosità del suo autore. D'altra parte, l'obbligatorietà dell'arresto non può trovare giustificazione neppure nel legittimo intento di garantire l'ottemperanza da parte del clandestino al provvedimento di allontanamento emesso dal questore. Ed infatti, l'effetto di «deterrenza» attraverso il quale il legislatore ha ritenuto di poter assicurare l'efficacia e l'efficienza del procedimento di espulsione può legittimamente essere rappresentata dalla sanzione penale inflitta dall'A.G. all'esito di un giusto processo, e non certo da un provvedimento precautelare (come l'arresto) adottato dall'autorità di P.S. al quale la Costituzione e la legislazione penale assegnano tutt'altra funzione e tutt'altro scopo (*cfr.* Corte cost. sent. n. 223 del 2004).

Per tutte le ragioni esposte la norma denunciata, nella parte in cui per il delitto per cui si procede prevede un'ipotesi di arresto obbligatorio da parte degli organi di polizia, anziché, come previsto per fattispecie del tutto analoghe, un'ipotesi di arresto meramente facoltativo, deve reputarsi in contrasto con i citati artt. 3 e 13 della Costituzione.

2. — Rilevanza della questione.

La questione di costituzionalità sollevata è rilevante. Ed infatti, il giudizio avente ad oggetto la convalida o meno dell'arresto effettuato dalla P.G. non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale.

Giova al riguardo premettere che nel vigente ordinamento processuale, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (vedi da ultimo Cass. Sez. IV, 22 febbraio 2007 n. 14474) «nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria non può essere limitato al riscontro e all'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto), da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della polizia al momento del fatto».

Da ciò consegue che, ove venisse ritenuta l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto e residuasse solo la facoltà per gli agenti di P.G. di procedere allo stesso, al giudice della convalida, verrebbe restituita la possibilità di valutare la legittimità del provvedimento limitativo della libertà ai sensi dell'art. 381, quarto comma c.p.p., secondo il quale, nelle ipotesi di arresto facoltativo allo stesso si può procedere «soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto». Possibilità oggi invece preclusa dalla previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza. Poiché nel caso di specie si è proceduto all'arresto di un cittadino extracomunitario per il quale non risulta alcun precedente penale, giudiziale o di polizia, e a carico del quale non può essere quindi formulato alcun giudizio di pericolosità, e considerato altresì che il fatto a lui ascritto presenta, come detto, una limitata gravità e una scarsa offensività concreta, l'eventuale applicabilità dell'art. 381 c.p.p. (anziché dell'art. 380 c.p.p.) implicherebbe rilevanti conseguenze in ordine alla convalida dell'arresto, potendo ad esempio indurre il giudice a ritenere non giustificata, per i profili sopra indicati, la misura precautelare adottata, con conseguente mancata convalida dell'arresto.

D'altra parte la circostanza che, giusta la previsione dell'art. 14, comma 5-*quiquies* (prima parte) d.lgs. n. 286/1998, nei confronti del prevenuto debba comunque procedersi a giudizio direttissimo prescindendo dalla convalida dell'arresto, non priva di rilevanza la questione di costituzionalità, atteso che residua pur sempre la necessità di valutare attraverso il (separato e autonomo) giudizio di convalida se la privazione della libertà personale di un individuo sia stata o meno legittima. In proposito, peraltro, è sufficiente richiamare la sentenza n. 54/1993 della Corte costituzionale con la quale è stato, fra l'altro, affermato testualmente che nel giudizio di convalida: «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione sulla convalida e pertanto può e deve essere sollevata anche d'ufficio (*cfr.* art. 23, secondo comma legge n. 87/1953).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quiquies* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (come modificato dalla legge 12 novembre 2004 n. 271) nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio (anziché meramente facoltativo) per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. cit., per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;*

Solleva la questione di legittimità costituzionale sopra indicata;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Scalea, addì 13 luglio 2007

Il giudice: MOSTARDA

N. 782

*Ordinanza del 29 giugno 2007 emessa dalla Corte d'appello di Bari
nel procedimento penale a carico di Barnaba Vincenzo ed altri*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti termini di prescrizione più brevi - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 393/2006 della Corte costituzionale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale n. 929/2007 r.g. appello (stralcio dal n. 453/2006) a carico di: Barnaba Vincenzo, Buttiglione Antonio, Donzella Giuseppe, Fanelli Antonio, L'Abbate Francesco, Modeo Antonio, Ninivaggi Giovanni, Pellegrino Vito, Tarquinio Giovanni, imputati, 1) il Barnaba Vincenzo: *A)* artt. 110-317 c.p.; *B)* artt. 81 cpv.-110-317-61 n. 7 c.p.; *T)* artt. 81 cpv.-110-317 c.p.; *O1)* artt. 81 cpv.-110-317-61 n. 7 c.p.; 2) il Buttiglione Antonio: *S1)* artt. 81 cpv.-317-61 n. 7 c.p.; 3) il Donzella Giuseppe, il Fanelli Antonio, e il L'Abbate Francesco: *D)* artt. 81 cpv.-110-314 c.p.; 4) il Donzella Giuseppe e il Fanelli Antonio: *F)* artt. 81 cpv.-110-356-61 n. 9 c.p.; *G)* artt. 81 cpv.-110-640 cpv. n. 1-61 n. 7 c.p.; *H)* artt. 81 cpv.-110-356-61 n. 9 c.p.; *I)* artt. 81 cpv.-110-640 cpv. n. 1-61 n. 7 c.p.; *J)* artt. 81 cpv.-110-479-61 n. 2 c.p.; 5) il Tarquinio Giovanni: *L)* artt. 110-314-61 n. 7 c.p.; 6) il Ninivaggi Giovanni, il Tarquinio Giovanni, e il Fanelli Antonio: *M)* artt. 81 cpv.-110-356-61 n. 7 c.p.; *N)* artt. 81 cpv.-640 cpv.-61 n. 7 c.p. (assorbito in M e qualificato il fatto ai sensi degli artt. 81 cpv.-110-314-61 n. 7); 7) il Ninivaggi Giovanni e il Tarquinio Giovanni: *O)* artt. 81 cpv.-110-479-61 n. 2 c.p.; 8) il Tarquinio Giovanni: *GI)* artt. 81 cpv.-110-479 c.p.; 9) il Pellegrino Vito: *TI)* artt. 110-648 c.p.

Sentite le parti, all'odierna udienza del 29 giugno 2007, all'esito della Camera di consiglio, ha pronunciato, e pubblicato mediante lettura in udienza, la seguente ordinanza.

Rilevato in fatto

Vista l'eccezione sollevata dai difensori degli appellanti all'udienza dell'8 giugno 2007 con la quale è stata eccepita la incostituzionalità dell'art. 10, terzo comma della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (recante «modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»), nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina, introdotta in materia dei termini massimi di prescrizione del reato ad opera dell'art. 6 della medesima legge, «ai processi già pendenti in grado di appello... alla data di entrata in vigore della presente legge», per l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che con la sentenza pronunciata all'udienza del 16 maggio 2007 da questa Corte è stata dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Bari pronunciata in data nei confronti di Bellomo Michele e Bellomo Giuseppe Concezio, e disposta la restituzione degli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio dal momento in cui si è verificata la nullità assoluta lamentata dai predetti appellanti e ritenuta sussistente da questa Corte, ed è stato disposto lo stralcio degli atti relativamente alle posizioni degli altri appellanti per i quali il giudizio prosegue in questo grado;

Rilevato che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 251/2005, sollevata concordemente, in via diretta o per successiva adesione, da tutti i difensori, non appare egualmente rilevante per tutti gli appellanti per i quali prosegue il presente giudizio, essendo per alcuni, stante la vetustà del processo, già

maturati sulla base della disciplina precedente la novella impugnata i termini massimi di prescrizione, e non potendo altri aspirare ad una decisione di merito, per inammissibilità congenita dell'appello derivante da tardività del deposito (per il Donzella) ovvero per sopravvenuta estinzione del reato per morte dell'imputato per il Fanelli;

Rilevato che la proposta eccezione di costituzionalità appare però certamente rilevante per gli imputati Barnaba Vincenzo, Bottiglione Antonio, e Pellegrino Vito, i quali hanno proposto rispettivamente appello:

1) il Barnaba Vincenzo: avverso la condanna per i reati di concussione, p. e p. dagli artt. 110, 317, 81 cpv. e 61 n. 7, commessi, nella sua qualità di pubblico dipendente, in concorso con altri pubblici funzionari, in danno di Salamina Giovanni, amministratore unico della Cemir S.r.l., nel periodo tra il 1988 e il 1989 e sino al 25 dicembre 1990 (capi A e B dell'imputazione); per il reato di concussione p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 317 c.p., commesso nella suddetta qualità e in concorso con altri, in danno di Leone Filippo, presidente della cooperativa Giovanni XXIII di Gravina di Puglia, sino al 27 novembre 1984 (capo T dell'imputazione); e per il reato di concussione p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 317 e 61 n. 7 c.p., commesso in danno degli esponenti societari della Edilmec S.r.l. dal marzo 1985 all'aprile 1988 e dall'ottobre 1991 sino al febbraio 1992;

2) il Buttiglione Antonio: avverso la condanna per il reato di concussione, p. e p. dagli artt. 81 cpv., 317 e 61 n. 7 c.p. (capo S1 dell'imputazione), commesso abusando della qualità di presidente dell'E.R.S.A.P. in danno di Monteleone Michele, amministratore e consigliere delegato della S.p.A. A.I.A., dall'agosto 1990 sino al settembre 1991;

3) il Pellegrino Vito: avverso la condanna per il reato di ricettazione di somme di danaro di illecita provenienza, p. e p. dagli artt. 110 e 648 c.p. (capo T1 dell'imputazione), commesso in concorso con altri nel periodo immediatamente antecedente la data del 27 gennaio 1993;

Rilevato infatti che i reati ascritti al Barnaba e al Buttiglione, in ragione dell'epoca della loro commissione, risulterebbero già prescritti alla data odierna, con conseguente obbligo di questa Corte di pronunciare il loro proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per estinzione del reato, qualora fossero applicabili i nuovi termini di prescrizione, fissati nel massimo in quindici anni dall'art. 157 c.p. nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 251/2005, in luogo del termine massimo di anni ventidue e mesi sei previsto dalla disciplina precedente, se non vi ostasse il disposto dell'art. 10, terzo comma, della stessa legge, per il quale spiegherebbe ulteriore efficacia la normativa abrogata, in ragione dello stato del presente processo all'atto dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 157 c.p.;

Rilevato altresì che il reato ascritto al Pellegrino, in ragione dell'epoca della sua commissione (27 gennaio 1993), risulterebbe già prescritto alla data odierna, con conseguente obbligo di questa Corte di pronunciare anche per lui il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., qualora fosse applicabile il nuovo termine di prescrizione, fissato nel massimo in dieci anni dall'art. 157 c.p. nel testo sostituito dall'art. 6 della legge del 251/2005, in luogo del precedente termine massimo di anni quindici, se non vi ostasse il disposto del già menzionato art. 10, terzo comma, della stessa legge;

Rilevato che ad avviso degli appellanti la limitazione dell'applicazione della nuova disciplina della prescrizione, stabilita dal legislatore del 2005, sulla base della fase processuale in cui si trovava il giudizio penale all'epoca di entrata in vigore della legge, crea una irragionevole discriminazione, in loro danno e rispetto ad altri coimputati, ovvero altri imputati di analoghi fatti, pur se risalenti alla stessa epoca, che per scelta del rito o per altri eventi processuali si trovino in una fase ancora anteriore rispetto a quella raggiunta dall'odierno processo, e che tale discriminazione si traduce in una violazione del principio di eguaglianza dell'applicazione della legge penale, sancito dall'art. 3 Cost.;

Rilevato che su tali presupposti gli appellanti hanno chiesto che questa Corte, apprezzata la non manifesta infondatezza della questione, sollevi l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 5 dicembre 2005 n. 251 e rimetta gli atti alla Corte costituzionale;

Ritenuto che l'acclarata rilevanza della questione nel presente giudizio per i predetti imputati, la cui soluzione condiziona l'esito del presente giudizio; autorizza questa Corte a compiere l'ulteriore valutazione se la questione possa ritenersi non manifestamente infondata;

Ritenuto in diritto

Osserva la corte in diritto che la questione di legittimità costituzionale proposta non appare manifestamente infondata per i seguenti motivi.

La legge n. 251/2005, nel modificare la durata dei termini di prescrizione, sostituendo il testo dell'art. 157 c.p., ha introdotto nuovi termini che per molte ipotesi di reato, incluse quelle contestate agli odierni imputati risultano più brevi di quelli precedentemente previsti dal codice penale, e la modifica legislativa è stata operata allo scopo, voluto e dichiarato dagli organi legislativi, di ridurre in linea generale (e salvo specifiche eccezioni per reati di particolare gravità) il periodo di tempo durante il quale l'imputato può restare assoggettato alle possibili conseguenze dell'intervento penale, con l'intento di incidere anche per tal via sulla durata complessiva dei processi.

Dunque la modifica normativa del regime della prescrizione non è stata motivata da finalità contingenti, né appare mirata a correggere il regime giuridico di singole ipotesi di reato (come è avvenuto per il reato di usura con l'art. 11 della legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha introdotto, proprio in tema di prescrizione, il nuovo art. 644-ter c.p.), ma rappresenta il frutto di una generale revisione, per tutti i reati, dei termini di prescrizione degli stessi, ridisegnati sulla base di parametri di calcolo in parte diversi, ed in larga parte più brevi di quelli precedentemente vigenti nel nostro ordinamento penale.

L'art. 10 della stessa legge ha introdotto però, nel suo terzo comma, un discrimine in ordine alla operatività della modifica legislativa, stabilendo originariamente che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge [e cioè alla data dell'8 dicembre 2005], ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»: discrimine che implica una deroga al principio, affermato sotto più profili dall'art. 2 c.p., della costante prevalenza, in caso di modifiche normative, delle disposizioni più favorevoli al reo.

La suddetta norma è stata assoggettata ad un primo vaglio di legittimità costituzionale, seppur limitato alla sua differenziata operatività nel giudizio di primo grado, all'esito del quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ne ha dichiarato la illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., con riferimento alla disparità di disciplina tra i reati per i quali il giudizio di primo grado non fosse ancora o fosse appena iniziato, ed i reati il cui giudizio avesse invece superato la soglia della declaratoria di apertura del dibattimento, espungendo conseguentemente dal testo dell'art. 10, terzo comma, l'inciso «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

Attualmente dunque il testo vigente dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 251/2005 risulta essere il seguente: «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge [e cioè alla data dell'8 dicembre 2005], ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Permane ancora, quindi, nel testo vigente della norma citata un discrimine di natura temporale, seppur più ristretto a seguito del menzionato intervento della Corte costituzionale, in ordine alla applicabilità della nuova disciplina sostanziale della estinzione del reato per prescrizione, restando i nuovi termini più brevi inapplicabili a quei reati per i quali il relativo giudizio penale fosse, alla data dell'8 dicembre 2005, già entrato in una fase di impugnazione, di merito o di legittimità. Tale discrimine comporta l'ultrattività della normativa precedente sui termini di prescrizione, in aperta deroga al principio generale fissato dall'art. 2, quarto comma, c.p. secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

Ad avviso di questa Corte anche tale discrimine, concernente, per quanto è rilevante nel presente processo, l'avvenuto inizio del giudizio d'appello alla data dell'8 dicembre 2005, appare di dubbia ragionevolezza, e conseguentemente non risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Va ricordato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006 ha sottolineato:

che il principio della retroattività della legge penale più favorevole risulta affermato non solo dall'art. 2 del codice penale italiano, ma anche sancito da fonti normative internazionali e comunitarie (in particolare, dall'art. 15, primo comma del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881; dall'art. 6, secondo comma del Trattato sull'Unione europea, nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 e ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209);

che la natura anche sovranazionale del principio di retroattività della norma più favorevole non può non rilevare nella valutazione di costituzionalità di una legge ordinaria che a tale principio deroghi, anche perché l'ordinamento italiano è vincolato, in virtù delle menzionate ratifiche, ai principi affermati a livello internazionale;

che per il rango che il suddetto principio di retroattività della norma più favorevole ha acquisito nell'ordinamento nazionale e sopranazionale, un suo sacrificio ad opera del legislatore nazionale può avvenire solo in favore di interessi di analogo rilievo, e dunque una «deroga sia non solo coerente con la funzione che l'ordinamento oggettivamente assegna all'istituto, ma anche diretta a tutelare interessi di non minore rilevanza»;

che quindi lo scrutinio di costituzionalità *ex art. 3 Cost.* sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole».

Soprattutto la citata decisione della Corte costituzionale ha riaffermato esplicitamente la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione penale, come già ritenuto ormai costantemente, sia sulla base dell'evidenza del dettato normativo dell'art. 157 c.p. che dall'analisi della sua disciplina generale, dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale (*cf.* la sentenza n. 275 del 1990 della Corte cost., richiamata nella sent. n. 393/2006) e di legittimità (*cf.* Cass., sez. I, 8 maggio 1998 n. 7442; Cass. 12 dicembre 1977, in *Giust. Pen.*, 1981, II, 461; Cass. sez. IV, 16 luglio 1984 n. 6636).

Con l'istituto della prescrizione il decorso del tempo non incide sull'azione penale (com'era invece previsto dal codice penale italiano del 1889, che includeva appunto la prescrizione tra le cause di estinzione dell'azione penale, mostrando di considerarla istituto afferente al piano processuale, probabilmente sulla base della supposizione che la sua applicazione prescindesse da un accertamento sostanziale della responsabilità), bensì estingue il reato (art. 157 c.p.): cioè, prima ancora di eliminare la punizione del reato, estingue la violazione stessa della legge penale, togliendo ogni rilevanza penale al fatto storico, che permane nella sua storicità eventualmente ad altri fini e per altri effetti giuridici non penali. Con la prescrizione lo Stato rinuncia ad esercitare la potestà punitiva (come sottolinea anche la cit. sent. Corte cost. n. 393/2006) cancellando la rilevanza penale del fatto penale.

Le ragioni profonde della estinzione del reato *ratione temporis* sono generalmente e concordemente indicate nel mutamento che il decorso del tempo comporta nella vita e nella personalità degli individui, e dunque nella inattualità di una sanzione penale che intervenga a distanza di un notevole lasso di tempo (variabile ovviamente in funzione della natura del reato) dal fatto, incidendo su situazioni soggettive personali e patrimoniali che non sono più quelle del momento del commesso reato. L'eccessivo iato temporale tra fatto punibile e inflizione della punizione priva la sanzione penale, così tardivamente applicata, sia della sua funzione special-preventiva (nei limiti entro cui è ravvisabile tale finalità) e sia della sua funzione rieducativa e recuperativa.

Dunque l'istituto della prescrizione costituisce un legittimo strumento di adeguamento del diritto al fatto, di adattamento dell'intervento normativo alla situazione di fatto nel frattempo evolutasi: si può essere in disaccordo con la durata dei termini fissata dal legislatore (che peraltro non sono stati tutti diminuiti, ma per diversi reati di elevata gravità sono stati aumentati), ma ciò non toglie che tali termini costituiscono l'espressione di una valutazione sostanziale del perdurare di una illiceità sociale e di una meritevolezza della pena, che il legislatore compie nell'esercizio del suo potere sovrano delegatogli dalla collettività, e trasfonde in legge, e in quanto tali vanno osservati finché non siano modificati dallo stesso potere legislativo.

Da quanto esposto sembra potersi evincere con sufficiente chiarezza: che il significato giuridico della prescrizione è saldamente ancorato alla valenza penale del fatto ed alla funzione della sanzione penale; che la astratta fissazione dei suoi termini di durata è collegata alla natura e gravità del reato, e cioè alla rilevanza sociale del bene giuridico protetto dalla norma penale violata (rilevanza di cui rappresenta un indice rivelatore anche il c.d. allarme sociale cui sovente ci si richiama per giustificare la durata più o meno lunga dei termini); e che dunque anche nella *ratio* oltretutto nella lettera normativa dell'art. 157 c.p. l'istituto appartiene al diritto penale sostanziale.

Se così è, (e, come si è accennato, proprio la Corte costituzionale lo ha riaffermato), allora l'istituto della prescrizione non può non essere sottoposto ai medesimi principi generali che regolano tutti gli altri istituti del diritto penale sostanziale in occasione delle modifiche normative, ivi compreso il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, sancito dall'art. 2 c.p. (come peraltro pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza penale: *cf.* ad es. Cass. sez. IV, sent. n. 6636 del 16 luglio 1984, cc. 19 dicembre 1984, rv 165324).

Conseguentemente non può non apparire incongruo a questo giudice di appello che il mutamento generalizzato della rilevanza penale nel tempo dei fatti di reato, voluto dal legislatore con un disegno unitario di rivisitazione generale dei termini prescrizionali per tutti i reati, sia poi in concreto differenziatamente applicato in funzione della particolare fase processuale in cui trovasi il processo penale al momento della introduzione nell'ordinamento di tali nuove valutazioni sostanziali; e finisca in tal modo per condurre a differenti discipline dell'estinzione del reato pur per reati identici e commessi nella stessa epoca.

La scelta del legislatore del 2005 appare a maggior ragione incongrua ove si pensi:

che il grado di avanzamento del processo penale non esprime di per sé alcun valore di natura sostanziale, ma rappresenta unicamente un mero dato temporale, legato a fattori molteplici ed estremamente diversificati, derivanti da attività e/o inattività di molti soggetti, e spesso anche scaturente da pura casualità;

che per nessun altro istituto di diritto penale sostanziale comportante l'estinzione del reato l'applicazione è stata condizionata alla fase processuale (fatti salvi ovviamente i limiti del giudicato penale; peraltro oggi largamente attenuati dalle molteplici modificazioni del trattamento penale anche sanzionatorio possibili nella sede esecutiva);

che il mero dato cronologico di avanzamento del processo penale è condizione per l'esercizio, l'insorgenza o la perdita di diritti e facoltà di natura processuale (caratteristica questa rinvenibile in tutte le fasi procedurali, in ogni settore dell'ordinamento, per intuibili esigenze di celerità delle decisioni e di salvaguardia della certezza delle situazioni soggettive), ma non appare costituire di per sé titolo per la esclusione di istituti di diritto sostanziale;

che peraltro la differenziazione applicativa introdotta dal menzionato art. 10, terzo comma, alla luce della funzione della prescrizione, mantiene in vita, deroga all'art. 2 c.p., la punibilità del reato proprio per quei fatti che quantomeno sulla base del momento processuale considerato sono più remoti nel tempo, e dunque più affievolite le esigenze di tutela penale.

Infine, non sembra poter giustificare il discrimine temporale introdotto dalla legge del 2005, al punto da ritenere la ragionevolezza, il rilievo che il passaggio formale di grado del processo incide interrottivamente sul corso della prescrizione (in tal senso si è espressa Cass. sez. VI, 27 novembre 2006 n. 42189, ritenendo infondata la questione di legittimità dell'art. 10, terzo comma cit. per la fase del giudizio di cassazione). L'effetto interruttivo, che è proprio di diverse attività processuali in tutti i gradi di giudizio comunque non incide sulla durata del termine massimo di prescrizione, che non muta nel suo limite assoluto, e che, rappresentando l'espressione di una valutazione astratta di gravità del reato e della correlata scelta di mantenerne gli effetti, non può che operare egualmente per tutti i fatti oggetto di accertamento penale, e non può essere differenziata in base al concreto avanzamento del singolo processo.

Il limite generale di punibilità dei reati nel tempo è fissato astrattamente per tutti e va applicato uniformemente a tutti gli individui cui si rivolge la legge penale italiana, quali che siano i tempi tecnici concreti di ciascun processo. L'unica indiscutibile diversità risiede nella diversificazione della durata del termine massimo di prescrizione non in base all'andamento del processo (che non sembra poter rivestire un senso in presenza di un principio di eguaglianza del trattamento penale) bensì, come si è già accennato, in ragione della natura del reato, e dunque in ragione di esigenze e valutazioni sostanziali (di politica criminale, di tutela sociale, di rilevanza del bene protetto, di allarme sociale che il legislatore attribuisce a determinati fatti più che ad altri).

Se dunque appare indiscutibile che l'istituto della prescrizione è di diritto sostanziale, e afferisce alla disciplina del reato ed alla *voluntas puniendi* dello Stato, e non ha natura processuale non incidendo sull'andamento processuale, appare decisamente incoerente rispetto ai principi generali dell'illecito penale che la novellata disciplina trovi applicazioni differenziate unicamente in ragione della fase processuale in atto al momento della sua introduzione, e sembra fondato l'assunto degli odierni appellanti secondo i quali tale discrimine leda il principio di eguaglianza del trattamento penale, desumibile dall'art. 3 Cost.

Sulla base delle considerazioni esposte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, va sospeso il presente giudizio e vanno trasmessi gli atti alla Corte costituzionale affinché voglia, ove ne ravvisi i presupposti, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, nel testo attualmente vigente, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (recante «modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»), nella parte in cui dispone che i termini di prescrizione più brevi risultanti dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 6 della stessa legge n. 251/2005 non si applicano ai reati i cui processi erano già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e quindi con espunzione dal suo testo dell'inciso «ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello».

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87/1953;

Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 10, terzo comma, nel testo attualmente vigente, della legge 5 dicembre 2005, n. 251;

Sospende il presente giudizio n. 929/2007 R. G. App. a carico di Barnaba Vincenzo ed altri;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché voglia, ove ne ravvisi i presupposti, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'inciso «ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello» dell'art. 10, terzo comma, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (recante «modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»);

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 29 giugno 2007

Il Presidente: RIZZI

Il consigliere estensore: PICA

07C1351

N. 783

*Ordinanza del 13 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea
nel procedimento penale a carico di Lat Cosimuddin Shohel*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Previsione dell'arresto obbligatorio anziché facoltativo - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe o più gravi - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2198/07 R.G. Trib. avente ad oggetto la richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Lat Cosimuddin Shohel, nato a Jamalpur (Bangladesh) il 4 giugno 1984.

P R E M E S S O

Che con decreto del 7 marzo 2006 il Prefetto di Crotone ha disposto l'espulsione dell'arrestato e che, con decreto emesso e notificato in pari data il Questore di Crotone ha ordinato allo stesso di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002);

che il Lat Cosimuddin Shohel in data 12 luglio 2007, e quindi dopo il termine concessogli col citato provvedimento amministrativo, è stato sorpreso in Santa Maria del Cedro e tratto in arresto per non aver ottemperato senza giusto motivo all'ordine impartitogli dal questore tratto in arresto a Santa Maria del Cedro, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quiquies* del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato da ultimo dalla legge n. 271/2004 — per il delitto p. e p. dall'art. 14 comma 5-*ter* stessa legge — come da ultimo modificato dalla legge n. 271/2004;

che l'arrestato, privo di documenti d'identità e sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non risulta essere mai stato condannato, non risulta avere pendenze giudiziarie e non era mai stato segnalato in precedenza dalla polizia come autore di reati;

che questo giudice è chiamato a decidere sulla richiesta formulata dal p.m. di convalida del suddetto arresto nonché a procedere a giudizio direttissimo nei confronti dell'arrestato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 (in relazione all'ipotesi di espulsione a seguito di ingresso illegale nel territorio dello Stato);

O S S E R V A

1. — Non manifesta infondatezza della questione.

A parere di questo giudice, sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies* (ultima parte) del d.lgs. n. 286/1998, laddove prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter*, primo periodo, d.lgs. cit., in quanto tale norma appare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone anche al legislatore, quanto meno, il rispetto del limite della ragionevolezza, come qualificato, tra l'altro, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 394/1994 — è lecito dubitare della legittimità costituzionale della previsione dell'arresto obbligatorio per le seguenti ragioni.

Il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998, per il quale l'art. 14, comma 5-*quiquies* prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, è punito (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 271/2004) con la pena della reclusione da uno a quattro anni e si sostanzia nell'inottemperanza ad un ordine impartito dall'autorità amministrativa (Questore). Ciò posto la scelta di prevedere per tale ipotesi delittuosa l'arresto addirittura obbligatorio dell'autore del reato, anziché l'arresto meramente facoltativo, si appalesa del tutto irragionevole se solo la si confronta con analoghe fattispecie previste dall'ordinamento penale (processuale e sostanziale).

In primo luogo, giova premettere che l'arresto obbligatorio costituisce nel nostro ordinamento una misura eccezionale, trattandosi di un caso nel quale la privazione della libertà personale viene eccezionalmente affidata all'autorità di polizia e, per di più, precludendo alla stessa ogni valutazione in ordine alla opportunità o necessità nel caso concreto di privare l'individuo della libertà personale. Se si considera che l'art. 13, terzo comma della Costituzione prevede che l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti limitativi della libertà personale solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza», è evidente come la previsione di ipotesi nelle quali si giunga a limitazioni della libertà individuale da parte di tale autorità in maniera pressoché automatica, che prescindano dalla concreta utilità della misura, costituiscono in certo senso «una eccezione nell'eccezione» rispetto al principio generale della inviolabilità della libertà personale.

Ciò è tanto più vero se si considera che tale misura, fino alla legge n. 189/2002 e poi alla legge n. 271/2004, era contemplata dal legislatore solo per ipotesi di reato di particolare gravità tali da determinare un rilevantissimo allarme sociale (*cf.* art. 380 c.p.p.). Un primo elemento di irragionevolezza e di disparità di trattamento si ravvisa dunque nel fatto di aver accomunato, almeno per quanto attiene l'adozione di misure precautelari quali l'arresto in flagranza, un'ipotesi di reato per la quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo ad anni quattro ad ipotesi di illecito punite con pene edittali notevolmente superiori. Basti pensare che l'art. 380, primo comma c.p.p. consente l'arresto obbligatorio solo per delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione «non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti», e che l'art. 380, secondo comma c.p.p. consente analoga misura per una serie di reati tassativamente indicati per i quali le pene edittali sono tutte pari o superiori ai dieci anni, e quindi a più del doppio di quella prevista per il reato *de quo*. D'altra parte un'equiparazione del trattamento degli illeciti in comparazione non si giustifica

neppure sotto il profilo dell'allarme sociale destato. L'inottemperanza al provvedimento del questore di cui all'art. 14 cit. non produce alcuna offesa diretta ad interessi costituzionalmente rilevanti dei cittadini (trattandosi di un cd «reato ostacolo»); né si può affermare che gli extracomunitari, che sono i destinatari della norma, siano persone socialmente pericolose unicamente in considerazione del loro stato di clandestinità o del fatto che soggiornano illegalmente nel territorio nazionale.

In secondo luogo giova rilevare che, lo stesso legislatore, per reati che presentano una struttura del tutto analoga a quella del reato in questione, e che ledono o pongono in pericolo interessi collettivi di rilievo pari, se non maggiore, di quelli che si assumono compromessi dalla semplice inosservanza del provvedimento di espulsione, ha previsto (sempre facendo riferimento alla possibilità di limitazioni preventive e provvisorie della libertà individuale) un trattamento ben diverso e meno grave. Ed invero basti rilevare che:

per il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p., l'art. 2, comma 3 della legge n. 203/1991, prevede un'ipotesi di arresto solo facoltativo e non obbligatorio, e ciò, nonostante che ci si trovi di fronte alla violazione di un provvedimento limitativo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria e non di un semplice provvedimento amministrativo, e nonostante che il fatto sia commesso da un soggetto (l'evaso) che, per il semplice fatto di essere già detenuto per altra causa, deve presumersi socialmente pericoloso;

analogamente per il reato di cui all'art. 9, secondo comma, legge n. 1423/1956 — peraltro punito nel massimo con una pena (5 anni) superiore a quella prevista dall'art. 14, comma 5-ter cit.—, il terzo comma dello stesso articolo, prevede un'ipotesi di arresto solo facoltativo, nonostante che la violazione riguardi anche in questo caso un provvedimento dell'A.G. (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e che la stessa sia stata posta in essere da soggetti la cui elevata pericolosità sociale è già stata acclarata con un provvedimento giurisdizionale;

analogamente nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1-bis della legge n. 401/1989, il quale per la contravvenzione dei provvedimenti amministrativi emessi dal questore nei confronti di soggetti indubbiamente pericolosi (in quanto già resisi responsabili di fatti di violenza nel corso di manifestazioni sportive) prevede la semplice facoltà di arresto e non l'obbligo di arresto;

È quindi agevole rilevare come a fronte di condotte ben più gravi, sia sotto il profilo oggettivo degli interessi coinvolti (rispetto dei provvedimenti giurisdizionali, pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione della criminalità organizzata) che di quello soggettivo della pericolosità (effettiva o presunta) degli autori del reato, si sia prevista la facoltatività dell'arresto, laddove a fronte di ipotesi meno gravi (o, quanto meno, certamente non più gravi) come quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. cit. si sia prevista l'obbligatorietà dell'arresto. Ciò tanto più se si considera che per ipotesi di reato analoghe a quella in questione, in quanto concretatesi in semplici violazioni o trasgressioni di provvedimenti emessi dalla pubblica autorità (amministrativa o giurisdizionale), non è neppure contemplata l'ipotesi di arresto in flagranza (si vedano ad es. i reati di cui agli artt. 388 c.p., 650 c.p., 9, primo comma, legge n. 1423/1956, 51, d.lgs. n. 22/1997, ecc.).

Non appare quindi infondato il dubbio che il legislatore abbia trattato in maniera ingiustificatamente e irragionevolmente difforme situazioni almeno uguali, prevedendo l'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter e quello solo facoltativo per delitti di pari o maggiore gravità — cfr. artt. 385 c.p., art. 9, secondo comma, legge n. 1423/1956, ecc.. Lo stesso inoltre, altrettanto ingiustificatamente e irragionevolmente, sembra aver trattato in maniera uguale situazioni affatto difformi, prevedendo l'arresto obbligatorio per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter analogamente a delitti, quelli di cui all'art. 380 c.p.p. notevolmente più gravi. È appena il caso di ricordare, per concludere sul punto, che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., benché testualmente riferito ai «cittadini» deve ritenersi esteso agli stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/1969).

Con riferimento all'art. 13, comma 3 della Costituzione, è invece lecito dubitare della legittimità costituzionale della norma indicata per le seguenti ragioni.

L'art. 13 della Costituzione prevede che «la libertà personale è inviolabile» (comma 1), che la libertà personale può essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2) e che soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di p.s. può adottare provvedimenti provvisori», che devono essere convalidati in tempi brevissimi dall'autorità giudiziaria (comma 3). Il legislatore ordinario può quindi determinare i casi in cui la libertà personale può essere provvisoriamente limitata dalla p.s., ma la scelta, secondo la Costituzione, è limitata ai «casi eccezionali di necessità ed urgenza». Ciò

posto, il delitto in esame (per la quale è appunto previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) è un reato di mera condotta. L'elemento materiale del reato è il fatto dello straniero che, già espulso dal territorio dello Stato in quanto clandestino, non abbia osservato l'ordine di allontanamento del questore.

Ciò premesso, non si vede quali siano, nel caso in esame, quei profili di eccezionale necessità ed urgenza tali da giustificare la previsione dell'arresto addirittura obbligatorio, e quindi una deroga così significativa dei principi generali di cui all'art. 13 Cost. La struttura del reato, intatti, non prevede né la lesione né la messa in pericolo diretta e immediata di un bene costituzionalmente protetto, atteso che la *ratio* della previsione normativa è da rinvenire unicamente nella scelta del legislatore di assicurare, mediante la minaccia di sanzioni penali, l'ottemperanza ad un provvedimento amministrativo, e quindi di garantire l'effettività dei meccanismi di espulsione di stranieri «indesiderati». Né la deroga ai principi costituzionali si giustifica per la condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore del reato. Non si vede, infatti, come anche soggetti mai condannati, né giudicati per altri reati, possano essere giudicati socialmente pericolosi (*cfr.* sentenze nn. 126/1972 e 64/1977 della Corte costituzionale). D'altra parte, la permanenza clandestina dello straniero in Italia è una condizione che legittima l'espulsione ma non costituisce di per sé alcun reato; la stessa, peraltro, dipendendo unicamente dalla formale assenza di un titolo che legittimi l'ingresso nel territorio dello Stato, non può essere indice di per sé stessa di una specifica pericolosità del soggetto. Né la condotta punita né le condizioni dell'agente sembrano quindi assumere, nel nostro caso, connotati di eccezionale necessità ed urgenza addirittura tali da imporre obbligatoriamente alla p.s. di limitare la libertà personale ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. Anzi accade assai frequentemente nella prassi giurisdizionale che gli organi di polizia, per effetto della norma citata, si vedano «costretti» a procedere all'arresto di soggetti che, non solo non presentano alcun profilo di pericolosità sociale, ma che risultano anzi stabilmente inseriti nel contesto locale (nell'ambito del quale, sovente, svolgono, anche attività di rilevante utilità sociale, es. assistenza ad anziani, disabili, ecc.). In altri termini la norma in commento, così come formulata, imponendo l'arresto e precludendo tanto agli organi di polizia quanto all'A.G. ogni valutazione in ordine alla concreta utilità nel caso specifico della misura precautelare, finisce sovente per imporre privazioni della libertà personale che non trovano giustificazione alcuna né nella gravità oggettiva del fatto né nella pericolosità del suo autore. D'altra parte, l'obbligatorietà dell'arresto non può trovare giustificazione neppure nel legittimo intento di garantire l'ottemperanza da parte del clandestino al provvedimento di allontanamento emesso dal questore. Ed infatti, l'effetto di «deterrenza» attraverso il quale il legislatore ha ritenuto di poter assicurare l'efficacia e l'efficienza del procedimento di espulsione può legittimamente essere rappresentata dalla sanzione penale inflitta dall'A.G. all'esito di un giusto processo, e non certo da un provvedimento precautelare (come l'arresto) adottato dall'autorità di P.S. al quale la Costituzione e la legislazione penale assegnano tutt'altra funzione e tutt'altro scopo (*cfr.* Corte cost. sent. n. 223 del 2004).

Per tutte le ragioni esposte la norma denunciata, nella parte in cui per il delitto per cui si procede prevede un'ipotesi di arresto obbligatorio da parte degli organi di polizia, anziché, come previsto per fattispecie del tutto analoghe, un'ipotesi di arresto meramente facoltativo, deve reputarsi in contrasto con i citati artt. 3 e 13 della Costituzione.

2. — Rilevanza della questione.

La questione di costituzionalità sollevata è rilevante. Ed infatti, il giudizio avente ad oggetto la convalida o meno dell'arresto effettuato dalla P.G. non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale. Giova al riguardo premettere che nel vigente ordinamento processuale, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (vedi da ultimo Cass., sez. IV, 22 febbraio 2007 n. 14474) «nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria non può essere limitato al riscontro e all'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto), da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della polizia al momento del fatto».

Da ciò consegue che, ove venisse ritenuta l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto e residuasse solo la facoltà per gli agenti di P.G. di procedere allo stesso, al giudice della convalida, verrebbe restituita la possibilità di valutare la legittimità del provvedimento limitativo della libertà ai sensi dell'art. 381, quarto comma c.p.p., secondo il quale, nelle ipotesi di arresto facoltativo allo stesso si può procedere «soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto». Possibilità oggi invece preclusa dalla previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza. Poiché nel caso di specie si è proceduto all'arresto di un cittadino extracomunitario per il quale non risulta alcun precedente penale, giudiziale o di polizia, e

a carico del quale non può essere quindi formulato alcun giudizio di pericolosità, e considerato altresì che il fatto a lui ascritto presenta, come detto, una limitata gravità e una scarsa offensività concreta, l'eventuale applicabilità dell'art. 381 c.p.p. (anziché dell'art. 380 c.p.p.) implicherebbe rilevanti conseguenze in ordine alla convalida dell'arresto, potendo ad esempio indurre il giudice a ritenere non giustificata, per i profili sopra indicati, la misura precautelare adottata, con conseguente mancata convalida dell'arresto.

D'altra parte la circostanza che, giusta la previsione dell'art. 14, comma 5-*quiquies* (prima parte) d.lgs. n. 286/1998, nei confronti del prevenuto debba comunque procedersi a giudizio direttissimo prescindendo dalla convalida dell'arresto, non priva di rilevanza la questione di costituzionalità, atteso che residua pur sempre la necessità di valutare attraverso il (separato e autonomo) giudizio di convalida se la privazione della libertà personale di un individuo sia stata o meno legittima. In proposito, peraltro, è sufficiente richiamare la sentenza n. 54/1993 della Corte costituzionale con la quale è stato, fra l'altro, affermato testualmente che nel giudizio di convalida: «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione sulla convalida e pertanto può e deve essere sollevata anche d'ufficio (*cfr.* art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (come modificato dalla legge 12 novembre 2004 n. 271) nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio (anziché meramente facoltativo) per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. cit., per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;*

Solleva la questione di legittimità costituzionale sopra indicata;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Scalea, addì 13 luglio 2007

Il giudice: MOSTARDA

07C1352

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-047) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 6,00